SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 122

Agenzia delle entrate

DECRETO 10 maggio 2006.

Modalità operative di registrazione telematica degli atti giudiziari ed approvazione delle relative specifiche tecniche.

06A04719

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2006, n. **180.**

Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 12, lettera *h)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29;

Visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2005 e del 12 dicembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali in data 16 marzo 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo

1. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo - di seguito denominata: «Prefettura», quale organo di rappresentanza generale del Governo sul territorio, svolge compiti di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è organo periferico del Ministero dell'interno.

2. Ferme restando le proprie funzioni, la Prefettura, avvalendosi anche delle Conferenze permanenti, di cui all'articolo 4, assicura:

a) il coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio;

b) la leale collaborazione degli uffici periferici dello Stato con i diversi livelli di governo esistenti sul territorio.

3. La Prefettura assicura, altresì, nel rispetto delle funzioni istituzionali ad essa attribuite dalla normativa vigente, la collaborazione dei propri uffici per l'esercizio delle funzioni delle altre amministrazioni dello Stato per le quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono la possibilità, anche sulla base di apposite convenzioni, di avvalersi degli uffici della stessa.

4. La Prefettura avente sede nel capoluogo di regione, oltre alle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, svolge tutte le attività connesse alle funzioni di rappresentanza dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, indicate dall'articolo 10 della legge 5 luglio 2003, n. 131.

Art. 2.

Compiti del prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo

1. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico:

a) fornisce, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, gli elementi valutativi inerenti gli uffici periferici dello Stato necessari all'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne attua le determinazioni;

b) formula, per l'ambito territoriale di competenza, ai fini del coordinamento delle attività delle strutture amministrative dello Stato operanti sul territorio e secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, proposte per una efficiente organizzazione degli uffici periferici dello Stato ed una ottimale distribuzione delle risorse, che tenga conto delle esigenze di semplificazione delle procedure, di riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi in vista del raggiungimento di una migliore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in periferia;

c) favorisce e promuove, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione, da parte degli uffici periferici dello Stato, delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale fine, con apposito

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definite le modalità di raccordo tra Prefetture ed uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

d) promuove e coordina le iniziative nell'ambito delle amministrazioni statali, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, necessarie a dare attuazione alle leggi generali sul procedimento amministrativo, sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e sull'adeguamento tecnologico delle dotazioni strumentali degli uffici.

Art. 3.

Convenzioni e conferenze di servizi

Le convenzioni tra le amministrazioni dello Stato e le regioni volte a regolare, in conformità agli schemi approvati dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali, sono promosse e stipulate dal prefetto della provincia capoluogo della regione interessata.

2. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza unitaria del Governo sul territorio per la cura degli interessi degli uffici periferici dello Stato, può, nel caso in cui l'amministrazione procedente sia un'amministrazione statale, indire la Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La Conferenza di servizi può essere altresì indetta dal prefetto in caso di procedimenti amministrativi connessi quando la convocazione è richiesta dal presidente della giunta regionale o da uno o più degli enti locali coinvolti.

Art. 4.

Conferenze permanenti

1. Le Conferenze permanenti, previste dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono organi che coadiuvano il prefetto nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività degli uffici periferici dello Stato e di leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*.

2. Le Conferenze provinciali permanenti, presiedute dal prefetto, sono composte dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato operanti nella provincia, dal presidente della provincia, dal rappresentante della città metropolitana, ove costituita, dal sindaco del comune capoluogo e dai sindaci dei comuni eventualmente interessati alle questioni trattate, o loro delegati, nonché da tutti quei soggetti istituzionali di cui è ritenuta utile la partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere, o che vi hanno comunque interesse. Per assicurare una adeguata presenza delle autonomie locali in seno alla Conferenza provinciale permanente il prefetto può promuovere le opportune intese con i sindaci dei comuni della provincia.

3. Alle Conferenze regionali permanenti, presiedute dal prefetto del capoluogo di regione e composte dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato e da tutti quei soggetti istituzionali di cui è ritenuta utile la partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere, o che vi hanno comunque interesse, sono invitati il presidente della regione, il presidente della provincia, il rappresentante della città metropolitana, ove costituita, il sindaco del comune capoluogo e i Sindaci dei comuni eventualmente interessati alle questioni trattate, che possono parteciparvi personalmente o tramite loro delegati.

4. Le Conferenze operano articolandosi in sezioni corrispondenti, in linea di massima, alle seguenti aree e settori organici di materie:

a) amministrazioni d'ordine;

b) sviluppo economico e attività produttive;

c) territorio, ambiente e infrastrutture;

d) servizi alla persona e alla comunità.

Le Conferenze permanenti deliberano in ordine alle modalità del proprio funzionamento.

5. Alle singole sezioni delle Conferenze permanenti partecipano i responsabili delle strutture e degli uffici di cui ai commi 2 e 3, competenti per il territorio della provincia, i responsabili delle competenti aree funzionali delle Prefetture, nonché i responsabili delle strutture e degli uffici interprovinciali, regionali o sovraregionali per gli aspetti di interesse della provincia o della regione.

6. Per garantire il raccordo e la reciproca informazione sulle modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento degli uffici periferici dello Stato sul territorio e di promozione della leale collaborazione con la regione e gli enti locali nell'ambito di ciascuna provincia, il prefetto del capoluogo regionale promuove riunioni di coordinamento con i titolari delle altre Prefetture nell'ambito della regione, anche su loro richiesta.

Art. 5.

Organizzazione e funzionamento delle Conferenze permanenti

1. Le Conferenze permanenti hanno sede presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. L'ufficio di Segreteria è composto da personale ivi in servizio.

2. Le Conferenze permanenti vengono convocate, di norma, ogni anno entro trenta giorni dall'inizio dell'anno. Le Conferenze permanenti vengono, altresì, convocate dal prefetto ogniqualvolta sia necessario in relazione all'esercizio dei compiti di coordinamento

dell'attività amministrativa e del concreto svolgimento dell'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 7. Della convocazione della Conferenza provinciale è data comunicazione al presidente della regione. Della convocazione della Conferenza regionale è data comunicazione ai prefetti delle altre province della regione.

3. Le Conferenze permanenti o le singole sezioni sono convocate anche su richiesta del presidente della regione, del presidente della provincia, ovvero dei sindaci dei comuni interessati, per la trattazione di questioni di competenza statale aventi diretta connessione con le attribuzioni regionali, provinciali, comunali o di altri enti locali. Le Conferenze permanenti possono essere, altresì, convocate su richiesta di un terzo dei componenti di diritto.

4. I verbali delle sedute delle Conferenze permanenti e delle sezioni sono trasmessi ai componenti delle Conferenze stesse ed al Ministro dell'interno. Le deliberazioni adottate dalle Conferenze permanenti sono, altresì, trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri competenti.

Art. 6.

Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri

1. Con propria direttiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri indica ai Ministri le linee di indirizzo politico-amministrativo da seguire, al fine di garantire l'uniformità dell'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della riforma amministrativa dello Stato, delle autonomie e delle esigenze di buon andamento dell'attività amministrativa.

2. I Ministri, in base alle linee di indirizzo politico-amministrativo indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1, adottano apposite direttive ai prefetti sulle modalità di svolgimento dell'intervento sostitutivo da porre in essere qualora il livello dei servizi pubblici statali erogati alla cittadinanza sia tale da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi stessi. La qualità dei servizi si misura anche tenendo conto dei criteri indicati nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, degli indicatori contenuti nelle carte dei servizi, del livello di soddisfacimento del servizio reso eventualmente segnalato dagli enti locali, e sulla base degli interventi di monitoraggio e delle verifiche ispettive effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7.

Intervento sostitutivo del prefetto

1. Qualora il prefetto venga a conoscenza di disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa di un ufficio periferico dello Stato, tali da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla collettività, provvede ad acquisire ogni elemento conoscitivo utile al fine di esperire una preventiva attività di mediazione con i soggetti interessati.

2. Laddove in sede di mediazione non sia stata raggiunta una intesa con gli uffici coinvolti diretta ad eliminare le disfunzioni o anomalie indicate al comma 1, il prefetto convoca la Conferenza permanente per un esame della situazione e per l'individuazione delle misure necessarie ad evitare il grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla collettività anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali.

3. Sia in sede di conferenza di cui al comma 2, che con interventi diretti, il prefetto invita, ove occorra, il responsabile dell'ufficio amministrativo periferico dello Stato interessato ad adottare i provvedimenti necessari, assegnando per l'adempimento un congruo termine.

4. In caso di inottemperanza, il prefetto, al fine di provvedere direttamente, richiede l'assenso del Ministro competente, informando contestualmente il Presidente del Consiglio dei Ministri. Una volta acquisito l'assenso, il prefetto, previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari.

5. Laddove il Ministro competente non abbia manifestato il proprio assenso nei trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri può deferire, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la questione al Consiglio dei Ministri, che, tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti, può autorizzare l'intervento sostitutivo del prefetto.

Art. 8.

Personale in servizio presso le Prefetture- Uffici territoriali del Governo

1. Per l'espletamento dei compiti istituzionali conferiti al prefetto, e richiamati dagli articoli 1 e 2, si provvede con funzionari della carriera prefettizia, dirigenti e personale dei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno.

2. Nelle Prefetture aventi sede nei capoluoghi di regione il prefetto si avvale, inoltre, del personale dirigenziale previsto dall'articolo 10, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.

3. Con successivo decreto ministeriale sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale di supporto tecnico-amministrativo, da conferire al personale dirigenziale di cui al comma 2.

Art. 9.

Forme di collaborazione tra Stato e autonomie territoriali

1. Il prefetto, quale titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, promuove tutte le possibili forme di collaborazione interistituzionale tra lo Stato e le autonomie territoriali, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, il prefetto si avvale anche dell'ufficio per le relazioni con il pubblico che, in stretto raccordo con gli altri analoghi uffici per le relazioni con il pubblico, garantisce circolarità e diffusione delle informazioni tra tutti i soggetti pubblici presenti nella provincia.

Art. 10.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al Rappresentante del Governo presso la regione Sardegna, al Commissario dello Stato presso la regione Sicilia ed alle funzioni di Commissario di Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, è abrogato.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:.

— Si riporta l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 11 *(Prefettura - Ufficio territoriale del Governo).* — 1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, è coadiuvato da una Conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attività nella provincia nonché da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione è altresì coadiuvato da una Conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione.

4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di Conferenza provinciale sia con interventi diretti, può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, può provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti.

6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adottare le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente.».

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

— Si riporta l'art. 12, lettera *h)* della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, (oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1998, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri generali:

a)-g) (omissis);

h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;».

— Per l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedasi nella nota al titolo.

— Il decreto legislativo 21 gennaio 2004 n. 29 reca: Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici territoriali del Governo.

— Si riporta l'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3):

Art. 10 *(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie)*. — 1. In ogni regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:

a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del princìpio di leale collaborazione tra Stato e regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le Conferenze di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;

b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'art. 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;

c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'art. 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei Ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;

e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;

g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2, lettere *e) f)* e *g)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'art. 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'art. 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del-

l'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.

5. Nelle regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera *d)* del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.

6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.

7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.

8. All'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri».

9. All'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della giunta. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della giunta regionale promulga"»;

b) i commi secondo e terzo sono abrogati;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promulgazione delle leggi regionali».

10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'art. 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le regioni a statuto speciale.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, reca: Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 10 della legge 5 luglio 2003, n. 131, vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 9 *(Funzioni)*. — 1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'art. 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di Governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.».

Note all'art. 3:

— Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 2 *(Compiti)*. 1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:

a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 3;

b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;

c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'art. 6;

f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;

g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;

i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere *f)*, *g)* ed *i)* del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2, la Conferenza Stato-regioni delibera, altresì:

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'art. 7.

9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.».

— Si riporta il titolo del Capo IV (Semplificazione dell'azione amministrativa) e l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«*Capo IV* - SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14 *(Conferenza di servizi)*. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.

2. La Conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La Conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La Conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la Conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la Conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la Conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la Conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-*bis*. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la Conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.».

Nota all'art. 4.

— Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedasi nella nota al titolo.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedasi nella nota al titolo.

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 reca: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».

— Si riporta l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 11 *(Qualità dei servizi pubblici)*. — 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.

5. È abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo.».

Nota all'art. 7:

— Si riporta l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 5 *(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a nome del Governo:

a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a mezzo di un Ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;

c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;

d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge;

e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione;

f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei Ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei Ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:

a) indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;

b) coordina e promuove l'attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;

c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri nella riunione immediatamente successiva;

c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti;

d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;

e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative;

f) promuove l'azione dei Ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;

g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;

h) può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari comitati di Ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;

i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro:

a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;

a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;

b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attività dei commissari del Governo.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

Note all'art. 8:

— Si riporta l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 10 *(Riordino dei compiti operativi e gestionali)*. — 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

b) abrogato;

c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera *s)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;

e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'àmbito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere *f)* e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'àmbito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'àmbito della percentuale di cui all'art. 9-*bis*, comma 3.

3-*ter*. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle *A* e *C* allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'àmbito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

6-*bis*. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.

6-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è fissato in complessive centonovanta unità.

6-*quater*. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-*ter* mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6-*quinquies*. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

6-*sexies*. Dalla data di cui al comma 6-*ter* sono abrogati il comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.

7.-9.

10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.

11-*bis*. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'àmbito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'àmbito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell'art. 7, alla quale è preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 400 del 1988.

11-*ter*. La Presidenza può provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purché non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso società per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la società e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese.

11-*quater*. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-*ter* sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere distaccato presso la società.

11-*quinquies*. Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al comma 11-*ter* è assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.».

— Il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 reca: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Nota all'art. 9:

— Per la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, vedasi nelle note all'art. 6.

06G0199

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 4ª e 5ª seduta pubblica per giovedì 18 maggio 2006, alle ore 12 e alle ore 15,30, con il seguente

Ordine del giorno:

alle ore 12

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;

alle ore 15,30

Discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

06A04866

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 4ª seduta pubblica per giovedì 18 maggio 2006, alle ore 13, con il seguente

Ordine del giorno:

Consegna da parte del Governo del testo delle dichiarazioni programmatiche.

06A04865

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 2006.

Conferimento della decorazione della «Stella al Merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» - Anno 2006 - Lavoratori italiani residenti all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143 sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la Commissione di cui all'art. 9 della citata legge n. 142/1992;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

AMMENDOLA	Vincenzo	Value Casa de Bolsa spa -Nuevo Leon
BOSCO	Camillo	Enka B.V. - Ede
CALVINO	Enrico	Cappa & D'Alberto Plc - Lagos
CATALANO	Angelo	Impresa Edile Marcel Morard - Ginevra
CAVA	Vinicio	Caviar Kaspia Ltd - Londra
CAVATORTA	Alberto	Miniera Charbonnages de Bonne- Espérance SA - Lambusart
CHIARIZIA	Giovanni	Arkema - Saint Avold
COCCHINI	Angelo	Saint- Gobein Glass Benelux - Sambreville
DE BIASE	Guido	Sanpaolo Imi Messico spa – Città del Messico
DURANTE	Vincenzo	Soc. CFC Europe di Holzheim GP – Eislingen
ERCOLANO	Antonino	Luis Solimeno e Hijos S.A. - Mar del Plata
FALLICO	Antonino	ZAO Banca Intesa spa - Mosca
FILIPPUCCI	Lotte	7. Notaio di Izmir - Izmir
GALLOTTA	Modesto	Somivab SA - Libreville
GAMBONE	Mario	Impresa Zucconi e Cie - Mezzavia
GIACOMARRA	Vincenzo	ABB Entrelec - Villeurbanne
GIANNILIVIGNI	Carlo	Rolex SA - Ginevra
MACELLARO	Domenico	Joh. Enschedé Stamps B.V. - Haarlem
MALLARDO	Francesco	Thyssen Fahrtreppen GmbH - Amburgo
MATTURRO	Angiolina	Joh. Enschedé Stamps B.V. - Haarlem
NACCARATO	Francesco	College Saint André - Auvelais
OLIVOTTO	Piergiorgio	Deutshe AeroConsult GmbH -Seul
PANASITI	Giovanni	Ditta Trifiletti Antonino - Ginevra
PAVONI	Leonardo	Alenia Spazio spa - Mosca
RAPISARDA	Alfonso	Joh. Enschedé Stamps B.V. - Haarlem
RONCARI	Lorenzo	American Bank of Albania – Tirana
ROSSI	Antonio	Arnet S.A. - Root
SARTOR	Marcello	J.W.Y. Nyffeler - Ginevra
STEFANELLI	Antonio	Fiat Auto S.A. - Ginevra
SUPINO	Carmine	Hilton Hotel - Londra
TREVISAN	Giancarlo	IHC Holland Employment N.V. – Kinderdijek
VALENTI	Giovanni	Mandarin Oriental Hotel - Hong Kong
VIOLA	Marco	Tecnimont spa – Mosca

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 2006

CIAMPI

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

06A04694

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 2006.

Conferimento della decorazione della «Stella al Merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» - Anno 2006 - Lavoratori residenti sul territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143 sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la Commissione di cui all'art. 9 della citata legge n. 142/1992;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

CHAMPVILLAIR	Sergio	Cogne Acciai Speciali spa - Aosta
PARUSSINI	Enzo	Deltasider spa- Cogne
POLI	Emilio	Deltasider spa- Cogne
SANSON	Giorgio	Enel spa – Chatillon
ACCOSSATO	Antonio	Malabaila & Arduino srl – Villafranca d'Asti
ALLADIO	Teresa	Sanpaolo Imi spa - Torino
ANGOGNA	Bruno	Alenia Aeronautica spa - Torino
ARAGONA	Vincenzo	Fiat Auto spa - Torino
ARCODIA	Romualdo Basilio	Automotive Lighting Italia spa – Venaria
ARENA	Antonio	Fiat Auto spa - Torino
ARLORIO	Francesco	Vestebene Miroglio spa - Alba
BALDI	Carlo	Esso Italiana srl - Torino
BANFI	Franco	I.L.T.E.spa - Moncalieri
BAROLO	Lorenzo	Fiat Auto spa - Torino
BARRERA	Franco	Pininfarina spa - Grugliasco
BASSI	Giuliano	Italia Zuccheri spa - Casei Gerola
BECOTTO	Lorenzo	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti - Cuneo
BENVENUTO	Gianni	Galileo Avionica spa - Caselle
BOCCA	Piero	Michelin Italiana spa - Torino
BONAN	Carlo Francesco	Rai Way spa -Torino
BONOMO	Concetta Maria	Dal Cason spa – San Benigno Canavese
BOTTO	Gianpiero	Manifattura Ceramica Pozzi – Gattinara
BOURCET	Graziella	Raspini spa - Scalenghe
BRUNA	Mario	Ferrero spa - Alba

BRUNO	Sergio	Merlo spa -San Defendente di Cervasca
CALDERA	Germano	Michelin Italiana spa - Fossano
CARNIELLO	Aldo	Bocca e Malandrone Sunebo spa – Nichelino
CERRATO	Elio	Fondpress srl -Grugliasco
CERRATO	Giovanni	Avio spa - Rivalta
COGOTTI	Antonello	Pininfarina spa - Grugliasco
CONEDERA	Luigi	Galileo Avionica spa - Caselle
COVINI	Alessandro	C.A.T.I. spa– Venaria
CRIVELLI	Mario Angelo	De Agostini Editore spa - Novara
CUCCHIETTI	Osvaldo	Merlo spa - San Defendente di Cervasca
DELLAMONTA'	Carla	Zegna Baruffa Lane Borgosesia spa – Valle Mosso
DI PEDE	Egidio	Michelin Italiana spa - Torino
ERRICHIELLO	Antonio	Faiveley Transport spa - Piossasco
FALCHERO	Aldo	Alenia Aeronautica spa - Torino
FANNI	Agnese	Sary Calze - Torino
FAVARGIOTTI	Carlo	Michelin Italiana spa - Alessandria
FERRARI	Patrizia	Sanpaolo Imi spa - Torino
FILANTE	Giovanni	Terrenostre sca - Cossano Belbo
FRANCESCHIN	Rodolfo	Pininfarina spa - Cambiano
GAI	Domenico	Fiat Auto spa - Torino
GALARDI	Vittorio	Esso Italiana srl - Torino
GINI	Rosanna	Polimeri Europa spa - Novara
GIRAUDO	Franco Ignazio	Cassa Rurale ed Artigiana di Boves – Boves
GIUSIO	Giuseppina	Lanificio F.lli Cerruti spa - Biella
GORRINI	Aldo	Panelli spa - Alessandria
GRANDE	Mario	Edizioni Minerva Medica spa – Saluzzo
LANTERO	Sergio	O.R.M.I.N.G. spa - Ovada
LESCA	Franco Luigi	CGT Compagnia Generale Trattori spa Vercelli
LIBERALE	Mario	Fiat Auto spa - Torino
MAERO	Ernesto	Fiat Auto spa - Torino
MANACHINO	Alina	Tintoria Mancini sas - Sandigliano
MANGILI	Luigi	Fiat Auto spa - Torino
MANTERO	Santo	Michelin Italiana spa - Fossano
MANZONE	Celeste	Ferrero spa - Alba
MARINONI	Gian Bruno	Poliglass sas - Calco
MARTINI	Angelo	Vestebene Miroglio spa – Alba
MELIACO	Marco	Iveco spa - Torino
MENGARELLI	Gianni	MEMC Electronic Materials spa – Novara
MERLINO	Luigi	Festo spa - Torino
MOTTINO	Giovanni	C.A.T.I. spa - Venaria
NAVONE	Lorenzo	Denso Thermal Systems spa - Poirino
PAGLIANO	Michelangelo	Fiat spa - Torino
PASQUALE	Ernesto	Cassa di Risparmio di Alessandria spa Alessandria
PAU	Franco	Sanpaolo Imi spa - Torino
PELAGATTI	Rino	Esso Italiana srl - Trecate
PIANZOLA	Bruno	Polimeri Europa spa - Novara
POLI	Maria Angela	Panda Market s.n.c. – Torino

QUACCIA	Franca	RBM spa - Colleretto Giacosa
RICHIERO	Sergio	Alenia Aeronautica spa - Torino
ROVERA	Aldo	Merlo spa - San Defendente di Cervasca
SALANITRI	Giovanni	Ferrero spa - Pino Torinese
TONELLO	Renato	Vestebene Miroglio spa - Alba
VANDONI	Luciano	Galileo Avionica spa - Caselle
VERNETTI PROT	Aldo	Ferrero spa - Pino Torinese
VIDONI	Roberto	Simav spa - Torino
VOLPI	Ezio	Centro Ricerche Fiat spa - Orbassano
ZANIN	Renzo	Michelin Italiana spa - Torino
ZANIN	Silvio	Aurea - Filcrosa srl - Pettinengo
ZUCCHETTO	Gaetano	Fiat spa – Torino
ABATE	Michele	Alstom Ferroviaria spa – Sesto San Giovanni
AGNELLI	Ottorino	Pulitori e Affini spa - Brescia
ANDREOLI	Luigi	Agam spa - Monza
ARIENTI	Maria Rosa	Surcanapè spa -Meda
ARNABOLDI	Angelo	Clerici Tessuto & C. spa - Grandate
ARTONI	Oliviero	Nuova Magrini Galileo spa - Stezzano
ASSENSI	Marcello	Pagliari Donato e Figli srl – Campitello di Marcaria
BALLABIO	Augusto	BLM spa - Cantù
BARBAN	Mario	Sommese Petroli spa – Somma Lombardo
BATTIATA	Domenico	Officine Montorfano srl - Rho
BATTINI	Angiolo	Agrati spa - Veduggio con Colzano
BECCARIA	Walter	Iveco spa - Brescia
BERETTINI	Renzo	Aldai - Milano
BERGAMELLI	Giuseppe	Gewiss spa - Cenate Sotto
BERGANTIN	Giancarlo	CEM srl - Milano
BERTOLETTI	Loredana Daniela	Lince spa - Milano
BOCCARDI	Mario	Sirti spa - Milano
BODEI	Mario	Piardi srl - Castenedolo
BOLDRINI	Luigi	Rodel spa - Dello
BONA	Giorgio	Mediolanum Hotel srl - Milano
BONO	Gianfranco	Banca Lombarda Sistemi e Servizi spa - Brescia
BONOMI	Luigi	Secondo Mona spa – Somma Lombarda
BONZANNI	Alessio	Brembo spa - Curno
BOSSI	Giuseppe	G. Clerici e Figli spa - Gallarate
BOSSI	Luigi	Ferservezi spa -Milano
BRAMBILLA	Cinzio	Arti Grafiche Colombo srl – Gessate
BRESCIANI	Gianpaolo	Ibm Italia spa - Segrate
BRIANZOLI	Bruno	Solvay Italia S.A. - Milano
BRICALLI	Celestino	Agrati spa - Veduggio con Colzano
BRICOLO	Anna	Air Liquide Italia spa - Milano
BROGLIA	Claudio	Eni spa - Sannazzaro
BUGATTI	Bruno	Alstom Ferroviaria spa – Sesto San Giovanni
BUIZZA	Vittorio	Adda Ondulati spa - Lecco
CAGLIANI	Elio	Fiocchi Munizioni spa - Lecco
CAJELLI	Alessandro	Agusta spa - Samarate
CALORI	Giuliano	Pianezza Carlo & C.snc -. Cuveglio
CAMESASCA	Teresa Giovanna	Alstom CGS spa – Monza
CAPPELLETTI	Sergio	Multifibre spa - Solbiate
CARABELLI	Paolo	Riganti spa -Solbiate
CARAVATI	Luciano	Aermacchi spa -Venegono

CARCANO	Giovanni Battista	Sorini e Migliavacca spa - Garbagnate
CARINELLI	Aldo	ABB Sace spa - San Martino in Strada
CARNEVALI	Riccardo	Iveco spa - Brescia
CARRARA	Tullio	Impresa Pandini srl - Bergamo
CARUSO	Rosario	Technimont spa - Milano
CASCINO	Girolamo	Cemsa spa- Cologno Monzese
CASO	Lucio	Siemens spa - Milano
CECCHETTO	Giorgio	Siemens spa - Milano
CHIGNOLI	Desiderio	Werther International spa - Cadè
CHIODELLI	Alberto	Leaf Italia srl - Cremona
CIOCCA	Enea	Ibm Italia spa - Segrate
COLAROSSI	Giancarlo	Cartoprint Prodotti Fraber spa – Caronno Pertusella
COLOMBO	Andrea	Lavorazione Carte Speciali G.Agnesini spa - Lecco
COLOMBO	Mario	Mectex spa – Erba
DAGNINO	Pietro	Ibm Italia spa - Segrate
DAHER	Jean-Francois	Assologistica - Milano
DALAI	Giacomo	Brunelli Mario sas - Verolavecchia
D'AMICO	Nicola	Alfa Romeo Auto spa - Arese
DE MARIE	Maria Silvana	Cotonella spa - Sonico
DE SIBI	Giovanni	Italgas spa -Torino
DEL GAUDIO	Orfeo	Bragonzi spa - Lonate Pozzolo
DI GIACOMO	Michele	F.lli Corneliani spa - Mantova
DRAGO	Enrico	ABB Sace spa - Milano
FAVA	Mario	Auricchio spa - Cremona
FEBBI	Adriano	Mectex spa - Erba
FERNANDEZ	Gianfranco	Ansaldo Breda spa - Pistoia
FIDUCCIA	Ciro	Samar srl - Cinisello Balsamo
FRANCIOSI	Carlo	Iveco spa - Suzzara
FUMAGALLI	Pietro Luigi	Seatek spa - Annone Brianza
GALEONE	Francesco	Bellani e C. spa - Milano
GALLI	Amelia	T & J Vestor spa - Golasecca
GARZIA	Marcello	Pirelli & C. spa - Milano
GATTI	Alberto	Kimberly Clark srl – Romagnano Sesia
GENONI	Mario	AMI Italia srl - Castellanza
GENTILE	Luigi	Officine Montorfano srl - Rho
GHEZZI	Ernesto	Omya spa - Arese
GHIRMAI	Joseph	Tamoil Italia spa - Milano
GIANI	Renzo	Agusta spa - Samarate
GIRARDINI	Rossella	Arca sas - Gallarate
GRASSI	Antonino	Nessi e Majocchi spa - Como
GRASSI	Dante	Ferrazzi C. e Figlio sas - Gallarate
GRASSI	Doriana	Vrei Antincendi – Como
IACCHETTI	Gian Paolo	Bticino spa - Varese
INVERARDI	Isabella	Ghial spa - Castegnato
LAMPERTI	Walter	Omya spa - Milano
LANCINI	Giuseppe	Centrale del Latte spa - Brescia
LANZARINI	Giovanni	Schmitz Italia srl - Caponago
LAUS	Aldo	Alcatel Italia spa - Milano
LOMAZZI	Luigi	Mario Cavelli spa - Busto Arsizio
LUALDI	Eugenio	Compagnia Generali Trattori spa – Vimodrone
LUCCHINI	Mario	Polimeri Europa spa - Mantova
LUPI	Delino	Costruzioni Brambilla srl – Cremona

LUPO	Aldo	Magneti Marelli spa - Milano
MADELLA	Maria	Marcegaglia spa – Gazoldo degli Ippoliti
MAGGIONI	Franco	Fachini srl - Rho
MANARA	Carlo Antonio	CEU spa -Cinisello Balsamo
MANINI	Walter	Makros srl - Quinzano d'Oglio
MANTOVANI	Olivo	Acciaierie Venete spa - Sarezzo
MANZONI	Massimo	Esso Italiana srl - Trecate
MARINONI	Alberto	Kone spa - Pero
MAROTTA	Giovanni Carlo	VHIT spa - Crema
MARTINELLI	Anna Cristina	Continuus Properzi spa - Milano
MASSERA	Giovanni Carlo	Banca Popolare di Sondrio scarl – Sondrio
MASTROMATTEO	Ubaldo	S.T. Microelectronics srl – Agrate Brianza
MAZZOLENI	Mario	Enel spa - Ardesio
MAZZOLENI	Vincenzo	Ferrari Grafiche spa - Clusone
MERONI	Franco	Ibm Italia spa - Segrate
MICCICHE'	Giuseppe	SIS Italia spa - Bollate
MONTANA	Giuseppe	Someca srl – Desio
MONTEGIOVE	Marisa	Columbia Transport srl - Rodano
MORINI	Giuseppe	ABB Sace spa - Milano
MURRAI	Nicola	Bracco spa - Milano
MURRO	Vincenzo	ACSM spa - Como
NASCIMBENI	Roberto	Bombardier spa - Vado Ligure
NASTASIA	Angela	Standa spa - Milano
NESPOLI	Pietro	Lonza spa - Scanzorosciate
NICOLA	Carlo Emilio	Lobo spa - Cornaredo
PACE	Vincenzo	Unione Commercio e Turismo – Milano
PAPINI	Umberto	Air Liquide Italia Service srl - Milano
PARMINI	Gian Paolo	Esso Italiana srl - Pavia
PEDROLI	Franco	CLA srl - San Giacomo di Teglio
PENDEGGIA	Pierangelo	Valli e Valli spa - Renate
PERSURICH	Nello	Caffaro srl - Cesano Maderno
PERUGINI	Ugo	Alleanza Assicurazioni spa - Milano
PREMOLI	Paolino	LTF spa - Antegnate
PROVENZANO	Luigi Carmelo	Unione Commercio e Turismo – Milano
QUECCHIA	Emidio	Busi Giovanni srl - Botticino Sera
RAFFAELE ADDAMO	Pietro	Saporiti srl - Solbiate
REDAELLI	Giampietro	Frigerio Ettore spa - Lecco
RIGAMONTI	Claudio	Fontana Luigi spa - Veduggio
ROBOLINI	Severo	Acciaierie Megara spa - Catania
RONCAROLO	Roberto	Galileo Avionica spa - Nerviano
RONCHETTI	Vittorio	G.Elli spa - Lainate
ROSSI	Raoul	Unione Industriali - Lecco
ROSTI	Giorgio	Sasol Italy spa - Milano
ROVESTA	Bruno	Bondioli e Pavesi spa - Suzzara
SANSONE	Eduardo	Telecom Italia spa - Milano
SANTAMBROGIO	Valentino	Solvay Italia S.A – Milano
SANTESE	Benito	Fiat Auto spa - Arese
SANTONI	Giovanni	Fabbrica d'armi Pietro Beretta spa – Gardone Val Trompia
SCHNEDTIZ	Tullio	Sistemi Informativi spa – Milano

SGARELLA	Mario	AngeloStrada srl - Abbiategrasso
SIMONETTA	Lina	Galbusera Dolciaria spa – Cosio Valtellino
SOSIO	Claudio	Tamoil Raffinazione spa - Cremona
SPIGNORINI	Rosanna	Guerci spa - Drezzo
TANZI	Alfonsa	S.T.Microelectronics srl – Agrate Brianza
TAVERI	Angelo	N. e W. Global Vending spa – Valbrembo
TERZI	Giovanna	Gewiss spa - Cenate Sotto
TINTI	Gian Pietro	Rodel spa - Dello
TONOLINI	Giampietro	Foppa Pedretti spa – Grumello del Monte
TRUFFELLI	Cesarino	Lubiam moda per l'uomo spa – Mantova
UBBIALI	Mario	Nuova Magrini Galileo spa – Bergamo
VALENTINI	Maurizio	Arix spa - Viadana
VALSECCHI	Giuseppe	Iveco spa - Brescia
VIRTUANI	Giuseppe	Agusta spa - Samarate
VITALI	Gianpaolo	Enel Distribuzione spa - Milano
ZAMBIANCHI	Pietro	Balma Capoduri & C spa - Voghera
ZANI	Francesco	IEC sas - Agnosine
ZANINI	Ida	Associazione Industriale Bresciana – Brescia
ZANNI	Claudio	SMT srl - Valbrembo
ZEME	Sergio	Proter spa – Opera
BOLOGNANI	Alfeo	Mediocredito Trentino Alto Adige – Trento
GIOVANAZZI	Angelo	Coltelleria Mondin snc - Spiazzo
MANFREDI	Domenico	Luxottica srl - Rovereto
MEZZENA	Andrea	Vesta srl - Ravina di Trento
PERONI	Agostino	Sandoz Industrial Products spa – Rovereto
ROMAGNOLI	Vigilio	VI - DA srl - Darzo di Storo
TOMASI	Franco	DeltaDator spa - Trento
TOSI	Paolo	Dana Italia spa - Arco di Trento
ZANETTI	Bruno	San Pellegrino spa - Pejo
ZANONI	Aldo	Famiglia Coop. Primanaunia scarl – Vigo di Ton
ADAMI	Adelina	Birra Forst spa - Lagundo
ANDRIOLO	Renato	Cassa Raiffeisen Val Badia spa – Corvara
DE VITO	Franco Emilio	Azienda Energetica spa - Bolzano
HOLZER	Maria	Centrale Elettrica Fleres coop.a.r.l. – Colle Isarco
MALFATTI	Silvio	Omniscom spa - Bolzano
MANZONI	Francesco	Telecom Italia spa - Bolzano
MIZZON	Enzo	Iveco spa - Bolzano
OBERHOFER	Siegfried	Roner Distellerie spa - Termeno
SANDRI	Remo	Legnosud spa – Ora
SEBASTIANI	Antonio	Assoimprenditori – Bolzano
ALBERTON	Enzo	A.P.I. spa - Mussolente
ALFONSI	Claudio	Fedrigoni Cartiere spa - Verona
BALBO	Pierluigi	Sadi spa – Pianezze

BATTOCCHIO	Ivano	Padana Rottami srl – Castelfranco Veneto
BEGGIATO	Alessandro	Tognetto Costruzioni srl – Campiglia dei Berici
BENATTI	Gianpaolo	Gruppo Coin - Mestre
BORTOLAMI	Vladimiro	Banca Antonveneta spa - Padova
BORTOLI	Antonio	Latte Busche - Latteria della Vallata Feltrina Scarl - Busche
BOTOSSO	Ennio	Officine Aeronavali Venezia spa – Tessera
BRUNI	Gaetano	Miteni spa - Trissino
BRUSEGAN	Armando	Assicurazioni Generali spa – Mogliano Veneto
CALLEGARIN	Maurizio	Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo spa - Padova
CALLIGARO	Maria	De Rigo Vison spa - Longarone
CALZAVARA	Angelo	Alef srl - Este
CAMPIUTTI	Franco	Cassa di Risparmio di Venezia spa – Venezia
CARDO	Tarcisio	Zanini Alcide - Bonavigo
CARGNEL	Giuseppe	Electrolux Home Products Italy spa-Porcia
CARNELOS	Faustino	Cantine Cooperative Riunite sca – Visnà di Vazzola
CAVALLARO	Francesco	Imer spa - Rovigo
D'AGOSTIN	Tiziano	Battistella Costruzioni srl di R. D'Agostin & C. - Pieve di Soligo
DAL MASO	Mario	Anzolin Fernando & Con-Press spa – Arzignano
DARIO	Sergio	Electrolux Home Products Italy spa – Porcia
DE FAVERI	Marino	GMP Commerciale srl – Pieve di Soligo
DE ROSSO	Galliano	Officine Meccaniche Zoppelletto spa-Cavazzale di Monticello Conte Otto
DORIA	Emilio	Esso Italiana srl - Marghera
DUSSIN	Ivano	Veneto Banca scarl - Montebelluna
FEDRIGONI	Paolo	Pidigi spa - Verona
FIOCCHI	Ugo	Banca di Credito Cooperativo Rovigo scarl – Rovigo
FORCOLIN	Adua	Fabbricazione Materie Plastiche e Derivato srl - Vacil di Breda di Piave
FRATE	Giovanni	C.E.M.E. spa - Noventa di Piave
FRIGHETTO	Gianfranco	Calpeda spa - Montorso Vicentino
FURLAN	Paolo	Saima Avandero spa - Padova
GAMBAROTTO	Pierluigi	Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo spa - Padova
GATTERI	Pierluigi	Mollificio Adige spa - Verona
GEREMIA	Maurizio	Plastal spa - Oderzo
GHIRALDO	Rino	Berengo spa - Marghera
GIACOMINI	Lorenzo	Assicurazioni Generali spa – Mogliano Veneto
GIURIATO	Florindo	Miteni spa - Trissino
GUERRA	Aldo	Belletti srl - Caselle di Selvazzano
GUSATTO	Nello	Plastics srl – Limana

IPOSI	Roberto	Farmacia Dott. Albiero Giuseppe – Monticello Conte Otto
LIOTTA	Giuseppe	Wintherthur Assicurazioni spa – Padova
LOATO	Maria	Irsap spa - Arqua' Polesine
LOTTO	Angiolino	Acciaierie Valbruna spa - Vicenza
MACCARI	Adriano	M.D.K. srl - Villotta di Chions
MAFFIA	Antonio	Cartiera di Carmignano spa – Carmignano di Brenta
MANZATI	Giovanni	Cordioli & C. spa – Villafranca di Verona
MARZOLA	Claudio	Polimeri Europa spa - Ferrara
MAZZUCATO	Francesco	G.B.S. Group spa - Padova
MENEGHETTI	Gian Antonio	UniCredit Produzioni Accentrate spa Cologno Monzese
MENON	Lucio	Conceria Mastrotto spa - Arzignano
MOROSETTI	Claudio	Conceria Sabrina spa - Zermeghedo
NARDI	Mario	Maglificio Ferdinanda di Fiorin & Tomasin srl - Visnà di Vazzola
NICCOLAI	Renzo	Vicentini spa – Verona
NIZZETTO	Bortolameo	Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro spa - Vicenza
NOVENTA	Vladimiro	Cassa di Rispormio di Padova e Rovigo spa – Padova
PATRESE	Maurizio	IRSAP spa - Arqua' Polesine
PAVAN	Claudio	Samo spa - Bonavigo
PELANDA	Pasquale	Sciovie San Valentino srl – SanValentino di Bretonico
PERATELLO	Maria Flora	Nuova Iva srl - Arquà Polesine
PILLON	Roberto	Agricola Fioravanti Onesti Francesco e Daniela – San Biagio di Callalta
POMONI	Andreina	Nuova Iva srl - Arquà Polesine
RANZATO	Massimo	Forven srl - Quinto Vicentino
RESTELLO	Vasco	Verona Fiere - Verona
RIZZI	Loredana	Samo spa - Bonavigo
ROMANELLO	Angelo	Telecom Italia spa - Mestre
ROSTELLATO	Dora	Nuova Iva srl - Arquà Polesine
SANFELICI	Daniela	Verona Fiere - Verona
SANTINI	Mafalda	Federcisl srl - Ferrara
SENO	Roberto	Telecom Italia spa - Mestre
SOFFIANTINI	Giorgio	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite srl - Firenze
SOLFA	Giovanni	Dellas spa - Lugo
STRANO	Antonino	Esso Italiana srl - Padova
TAMBURO	Giovanni	Euronova srl Belvedere Ristorante del Buon Ricordo - Bassano del Grappa
TOSATO	Gianni	Berengo spa - Marghera
TROLESE	Benvenuto	Banca Intesa spa - Mestre
VICENTINI	Giuseppe	Salmoiraghi - Industrie Ottiche Riunite - Marghera
XAIZ	Luigi	Luxottica srl – Agordo
ZAGO	Mario Giuseppe	Cesare Rizzato & C. spa - Padova
ZAMBIANCHI	Diego	Officine Aeronavali Venezia spa – Tessera
ZANARDO	Giuseppe	Fiat Auto spa - Padova
ZANELLA	Giorgio	Commerciale Brendolan srl – Belfiore

ZANUS	Danilo	CSV Centro Stampa Veneto spa – Mestre
ZENNA	Marino	Italia Zuccheri spa - Pontelongo
BUZZAI	Walter	Francesco Parisi spa - Trieste
CENTRONE	Giampaolo	Autovie Venete spa -Trieste
CONTI	Roberto	Telecom Italia spa - Trieste
CORDENONS	Corrado	Electrolux spa - Porcia
DAL FORNO	Gian Carlo	GLP srl - Udine
D'ANGELO	Giancarlo	ZML Industries spa - Maniago
DEL BEN	Adriano	Enel Distrubuzione spa - Pordenone
FAVARO	Giovanni	Electrolux Zanussi spa - Porcia
GEROMETTA	Angelo	Georg Grieder AG - Basilea
LENA	Susanna	Fincantieri Cantieri Navali Italiani spa - Trieste
LUSSI	Claudio	Esso Italiana srl - Trieste
MADOTTO	Fulvio	Artsana spa - Gradate
MERLO	Gianni	Snaidero spa - Majano
MILANESE	Giancarlo	Galileo Avionica spa – Ronchi dei Legionari
MINATEL	Luciano	Electrolux Professional spa – Pordenone
PAPINI	Gianfranco	Romani & C. spa – Trieste
PERUCH	Claudio	Savio Macchine Tessili spa – Pordenone
PISON	Attilio	Esso Italiana srl - Trieste
ROMANIN	Danilo	De Franceschi Rodolfo e C.sas – Pordenone
SALTARINI	Gianni	Farmaceutici Rinaldi spa - Udine
TAVANO	Elido	Castello di Udine spa – San Giorgio di Nogaro
ZANELLO	Franca	Caffaro srl - Torviscosa
ZANETTE	Renzo	Piero della Valentina spa – Cordignano
ZANITTI	Denise	Fantoni spa - Osoppo
ZUPANCICH	Riccardo	Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone – Monfalcone
BARBARIA	Miranda	Ceramica Ligure srl – Ponzano di Magra
BELLETICH	Alda	Ing. Mantelli & C. spa - Genova
BROCCARDO	Fabio	Enel Distribuzione spa - Genova
CASAPIETRA	Luciano	Banca Carige spa - Genova
CESARINI	Secondo	Cassa di Risparmio di Savona spa – Savona
CHIODO	Enrico	Mbda Italia spa - La Spezia
CORSINI	Carlo	Galileo Avionica spa - Nerviano
DURANDO	Mario	Tarros International spa - La Spezia
FAGGIONI	Sandra	Praoil Oleodotti Italiani spa -Genova
FERSINI	Pier Renzo	Telecom Italia spa – Genova
FONTANELLI	Alfio	Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova srl – Genova
FURLONI	Vittorio	Puppo Iori & C. srl - Genova
GAFFURI	Dario	Fincantieri Cantieri Navali Italiani spa Genova
GALLINO	Lino	Erg spa - Genova
LAIOLO	Giuseppe	AMAIE spa – Sanremo
MAIOLO	Giuseppe	Tirrenia di Navigazione spa - Genova
MANCO	Vito	Borea spa - Sanremo
MANZI	Antonio	Ansaldo Trasporti spa - Genova

MARINELLI	Domenico	Ferrania spa - Savona
MICHELETTO	Franco	Oto Melara spa - La Spezia
OLCESE	Alessandro	Praoil Oleodotti Italiani spa - Genova
PENSA	Euro Giorgio	Agenzia Marittima Lardon srl – La Spezia
PESSINA	Gualtiero	Esso Italiana srl - Genova
PIGNATA	Ettore	Eni spa - Genova
PORTA	Silvio	Enel Distribuzione spa - Genova
POZZATI	Primo	Air Liquide Italia spa - Genova
RAPETTI	Carlo	Selex Sistemi Integrati spa – Genova
RICCHEBONO	Lucio Pietro	Cistel spa - Genova
SASSARINI	Luciano	Compagnia Lavoratori Portuali srl - La Spezia
SCHIVALOCCHI	Aldo	Rhone Mediterranee - Genova
SCIUTTO	Gianfranco	Esso Italiana srl - Genova
TARCHETTI	Celestino	Eni spa – Genova
ADANI	Marino	Alcisa spa - Zola Predosa
ALBERONI	Oreste	F.M.I. Franceschi srl - Parma
ANDALINI	Lilia	Siderurgica del Reno spa - Cento
ANTONOZZI	Enzo	Lombardini srl - Reggio Emilia
AQUILINI	Achille	Rossi Motoriduttori spa - Modena
AZZARO	Giuseppe	Esso Italiana srl - Ravenna
BACCHILEGA	Gian Paolo	Ascom Service srl - Imola
BARONE	Caterina	I.T. Telecom srl - Bologna
BEDUZZI	Fausta	Milosped srl - Parma
BELLONI	Giuliano	Luca Gomme - Chiozza di Scandiano
BERNINI	Elvezio	Barilla G. & R. F.lli spa - Parma
BERTACCINI	Graziella	Oremplast srl - Massalombarda
BIGI	Leonardo	Dideco srl - Mirandola
BIGUZZI	Paolo	Sacim spa - Cesena
BOCCEDI	Daniele	Elettromeccanica Tironi srl - Modena
BORIANI	Silvano	G.D. spa - Bologna
BOSELLI	Marina	Gruppo "La Perla" spa - Bologna
BRANCHETTI	Vittorino	Valpadana spa - San Martino in Rio
BREVEGLIERI	Carla	Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro-Bologna
BREVIGLIERI	Sandra	Ascom Servizi srl Cat - Ferrara
CAMMI	Giovanni	R.D.B. spa - Pontenure
CAPPELLI	Adriano	Polimeri Europa srl - Ferrara
CAROLFI	Giuseppe	Iveco spa - Piacenza
CASINI	Milena	Toschi Passamanerie srl - Bologna
CATALINI	Paolo	MG2 srl - Pianoro
CAVALIERI D'ORO	Franco	Centro Vinicolo Cooperativo scarl – Lugo
CIGARINI	Luciano	Brevini Riduttori spa - Reggio Emilia
CIRIANI	Franco	Chiesi Farmaceutici spa – Parma
CIRIELLO	Vincenzo	M.T.N. spa - Carpi
CRAVEDI	Giorgio	Telecom Italia spa – Bologna
FERRARI	Gabriella	CNA Servizi Modena - Modena
FLAMIGNI	Gianpiero	Sica spa - Alfonsine
FRANCESCHINI	Umberto	Bunge Italia spa -Corsini
FRANZINI	Danilo	Safta spa - Piacenza
GENERALI	Gianni	Aprimatic spa – Villafontana di Medicina
GIOVANNINI	Marinetta	Leonardi & C. spa - Sassuolo
GOLINELLI	Giorgio	Ar.Com. scarl - Molinella
GORRERI	Elvezio	Ferroni Primo & C. spa - Parma
GRASSILLI	Giuseppe	Ducati Motor Holding spa – Bologna

GULMINELLI	Armando	Consorzio Nazionale Sementi scarl – Conselice
LEONARDI	Ernesto	Maserati spa - Modena
LIGABUE	Ernesto	P.A. srl - Rubiera
MACCHI	Paolo Alberto	Enel Distribuzione spa - Bologna
MAGNANI	Maurizio	Autocarrozzeria Roncarati Remo – Ferrara
MAGNANI	Nelson	Mar Plast spa - Rio Saliceto
MALPELI	Renato	Cariparma & Piacenza spa - Parma
MANDUCHI	Viviano	Cassa di Risparmio di Rimini spa – Rimini
MELLONI	Marinella	Camst scarl - Castenaso
MODENESI	Adriano	Agri D.A.F. - San Giorgio Piacentino
MONARI	Alessio	Coop. Estense S.C. - Modena
MONTALI	Federico	Spedisystem srl - Parma
MONTANARI	Enzo	SCM Group spa - Rimini
MONTEVECCHI	Pietro	COO.PRO.ZOO Soc. Coop. Agricola Bologna
MONTI	Lucia	Casa di Cura Villa Bellombra spa – Bologna
MORRI	Tonino	Prefabbricati Morri srl - Rimini
MUZZI	Roberto	Telecom Italia spa – Bologna
OTTANI	Lauro	RCM spa - Casinalbo di Formigine
PACINI	Giampaolo	Fusconi Giancarlo - Cesena
PADOVANI	Daniela	Solvay Chimica Italia spa - Ferrara
PARABOSCHI	Ermes	Università Cattolica Sacro Cuore – Piacenza
PERUFFO	Tarcisio	Basell Polyolefins Italia spa - Ferrara
PIERI	Rolando	Casali Mario & C. sas – Pievesestina di Cesena
PIETRA	Giancarlo	Carpigiani spa - Anzola Emilia
PRATI	Paola	Nuova Vetreria Artistica srl - Cesena
REGNANI	Rita	Reggiane Cranes and Plants spa – Reggio Emilia
SAVADORI	Tonino	P.Group srl - Ferrara
SEVERINI	Domenico	G.S.R. spa - Rimini
SIMEONI	Luciano	Gambro Dasco spa - Medolla
SISSA	Franco	Automobili Lamborghini Holding spa Sant'Agata Bolognese
SPADONI	Silvano	H.P. Group spa - Rubiera
SPERONI	Anselmo	Fagioli spa – San Ilario d'Enza
TACCONI	Angela	Toschi Vignola srl – Savignano sul Panaro
TONELLA	Claudio	Fantuzzi Reggiane spa – Reggio Emilia
TORRICELLI	Corrado	Italtractor ITM spa - Castelvetro
VALENTINI	Alfredo	Cassa Risparmio Cesena spa - Cesena
VANNINI	Nello	Moss srl - Reggio Emilia
VEZZALI	Salvatore	Fox spa - Modena
VICARI	Franco	Cassa di Risparmio di Ferrara spa – Ferrara
ZANCHINI	Silvano	Electrolux Home Products Italy spa – Forlì
ZOLI	Maurizio	Sfir spa – Forlimpopoli
AGNOLETTI	Patrizia	Enel Distribuzione spa - Firenze
ALESSANDRI	Renzo	C.N.A. - Grosseto
BARLACCHI	Agostino	Expo Arte e Cultura srl - Firenze
BARTOLI	Mauro	Cottosenese spa - San Quirico d'Orcia

BERNARDI	Luciano	Galileo Avionica spa – Campi Bisenzio
BERTOLI	Giuliano	OTIS Servizi srl - Livorno
BERTOLI	Paolo	Solvay Chimica Italia spa – Rosignano Solvay
BIAGIOTTI	Luciana	Studio Commerciale "Barbara Ciarri" Pistoia
BIGI	Alvaro	Biagiotti Alberto & C. sas - Firenze
BINCHI	Ivano	M.A.S. Italia spa - Bottegone
BINI	Gualtiero	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite srl - Firenze
BUCARELLI	Andrea	La Fondiaria Sai spa - Firenze
BUSATO	Barbara	Salvatore Ferragamo Italia spa – Firenze
CELLAI	Renzo	Telecom Italia spa - Firenze
DE VINCENZO	Paolo	Esso Italiana srl - Livorno
DI STEFANO	Marisa	A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite srl - Firenze
FALCIANI	Piergiuseppe	Galileo Avionica spa – Campi Bisenzio
FERRARI	Carlo	Solvay Chimica Italia spa – Rosignano Solvay
GALARDI	Daniela	OTE spa - Firenze
GENNAI	Franco	Elsa Tec srl - Colle Val D'Elsa
GERINI	Dino	Oto Melara spa - La Spezia
GIACHI	Marco	Cassa Risparmio Firenze spa - Firenze
GIOVANNONI	Antonio	Whintehead Alenia Sistemi Subacquei spa - Livorno
GIOVANNOZZI	Luigi	OTE spa - Firenze
GNASSI	Vincenzo	Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio scarl - Arezzo
GRASSI	Franco	Olivetty Syntesis spa - Massa
GRASSI	Giuliano	Compagnia Italiana del Cristallo srl – Colle Val D'Elsa
LANDI	Paolo	Banca Antonveneta spa – Grosseto
LORENZONI	Alga	COSPAR - Arezzo
LUCARINI	Luca	Lanificio Pecci & C. spa - Prato
LUZZI	Paolo	Telecom Italia spa - Firenze
MANGINI	Giuseppe	C.N.A. - Livorno
MANNUCCI	Valfredo	Cassa Risparmio Livorno spa - Livorno
MARTINUCCI	Mirto	Duccio di Segna srl – Colle Val D'Elsa
MASONI	Rosalba	Filpucci spa – Prato
MENICHETTI	Paolo	Consorzio Agrario Provinciale scarl – Grosseto
MORGANTI	Liviano	Telecom Italia spa - Pisa
NISI	Franca	Cottosenese spa - San Quirico d'Orcia
ORSINI	Gianfranco	Omya spa - Massa
PASQUALI	Mario	Omya spa - Massa
PETRA'	Franca	CISL - Prato
POLI	Giovanni	La Fondiaria Sai spa - Firenze
POLVERINI	Virginia	Prada spa - Arezzo
RICCI	Olivaldo	Nuovo Pignone spa - Firenze
ROSIGNOLI	Giancarlo	Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio scarl - Arezzo
ROSSI	Zeffiro	M.Y. Romantica - Viareggio
SANTI	Gianfranco	Air Liquide Italia Service srl – Pergine Valdarno
SARTI	Giuliano	Banca CR Firenze spa - Firenze

SAVIOZZI	Piero	Laboratori Guidotti spa - Pisa
SIGNORE	Gianfranco	S.V.R.A. spa - Casalguidi
TABARRANI	Paolo	Campolonghi Italia spa – Massa Carrara
TOMMASI	Andrea	Caro e Colombi spa - Carrara
USSI	Mario	Gualtiero Corsi srl - Carrara
VENTURI	Giordana	Enel Distribuzione spa - Firenze
VENTURINI	Angelo	Nuovo Pignone spa - Massa
VITALI	Renzo	Poligrafici Editoriali spa - Firenze
ZANETTI	Paolo	F.lli Lazzi spa – Firenze
ASCANI	Marino	Pigini srl - Castelfidardo
BADALONI	Giuliano	Gatto spa - Camerano
BEDETTI	Clara	Rai spa - Ancona
BUSSOLOTTI	Pietro	Ferservizi spa - Ancona
CERVELLINI	Pietro	Ercoli spa - Civitanova Marche
COPPA	Giancarlo	Loccioni Imprese Integrate srl – Angeli di Rosora
CURZI	Giorgio	Servizi Elicotteristici Italiani spa – Monteprandone
GABRIELLI	Luciano	RFI spa - Ancona
GALEAZZI	Gino	Gatto spa - Camerano
GATTO	Mario	Gatto spa - Camerano
GIACCHINI	Santino	CNH Italia spa - Jesi
GIAMBARTOLOMEI	Fulvio	New Plast Antonelli Gianfranco & C. snc - Osimo
GIAMBENEDETTI	Maria Grazia	Acraf spa - Ancona
GUARDABASSI	Sandro	Batoni srl - Recanati
MANDOLINI	Giuseppe	Gatto spa - Camerano
MAZZARINI	Claudio	C.N.H. Italia spa - Jesi
MOROSI	Angelo	Sacci Commissonaria spa – Calsteraimondo
MOSCHINI	Umberto	Ferservizi spa - Ancona
PETRUCCI	Ezio	CARISAP spa - Ascoli Piceno
POMPILI PAGLIARI	Leo	Ferrero spa - Ascoli Piceno
SACCINTO	Felice	Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo scarl - Corinaldo
SPEGNI	Fausto	Rai spa - Ancona
SPINOZZI	Albenzio	Esso Italiana srl - Falconara
TAVIANINI	Mirella	Saintandrews spa - Bellocchi di Fano
TILI	Giuliano	C.N.H. Italia spa – Jesi
VIANELLI	Riccardo	Acraf spa - Ancona
VITALONI	Paola	Acraf spa – Ancona
BRESCIANI	Fausto	Officine Meccaniche Galletti srl - Ponte Valleceppi
CIANCHINI	Teseo	A.S.M. Terni spa - Terni
CONTESSA	Alessandro	Enel Produzione spa - Terni
COVARELLI	Gianfranco	Sambuco Mario & C. snc - Deruta
ERCOLI	Loretta	Nestlè italiana spa - San Sisto
FALCHI	Ezio	Trenitalia spa - Terni
GIULIANO	Luciano	Banca Nazionale del Lavoro spa – Perugia
GLOTI	Fernando	S.I.S. s.r.l. - Corciano
ISIDORI	Marcello	AST spa -Terni
LEOMBRUNI	Flora	Enel Distribuzione spa - Perugia
LORETI	Pietrangelo	OMYA spa - Nocera Umbra
MANCINI	Giancarlo	OMYA spa - Nocera Umbra
ORLANDI	Romana	Balcke Duerr Italiana srl - Fontignano
PANGRAZI	Massimo	Fornaci Briziarelli Marsciano spa – Marsciano

PODDI	Renato	AST spa - Terni
ROSSI	Rosalba	Studio Benedetti Bruno - Gubbio
SEGARICCI	Luciano	Leonardo Servadio srl - Perugia
TARPANI	Gino	Telecom Italia spa - Perugia
UGOLINI	Giancarlo	A. Menarini Industrie Farmacie Riunite srl - Firenze
VARAZI	Sergio	Agricola Monticelli - Montecampano
ZARA	Marino	CTS Consorzio Trasporti Speciali – Narni Scalo
ABATECOLA	Angelo	Impresa Benito Stirpe Costruzioni Generali spa - Torrice
ALECCI	Silvio	Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite spa - Pomezia
ANTONELLI	Umberto	Ericsson Telecomunicazioni spa – Roma
BACCHINI	Alessandro	Fiat Center Italia spa - Roma
BALDESARRA	Rocco Francesco	Delta Lavori spa - Sora
BALDINI	Annarosa	Acraf spa - Roma
BATTISTINI	Daniela	Elsag Gest spa - Roma
BERNARDINI	Patrizia	Acea spa - Roma
BISCARI	Piero	Esso Italiana srl - Roma
CAMPAGNA	Domenico	Selex Sensors and Airborne Systems spa -Pomezia
CAPODAGLI	Gaetano	Assitalia spa - Roma
CAPORALI	Franca	Esso Italiana srl - Roma
CARBONI	Alfredo	Mbda Italia spa - Roma
CARDINALI	Renato	Telecom Italia spa - Roma
CARLONE	Domenico	Autoimport spa - Roma
CARRERO	Lori	Selex Sistemi Integrati spa - Roma
CELANO	Alessandro	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa - Roma
CELLUPICA	Antonio	Ente Fiuggi spa - Fiuggi
CHAUVIE	Danilo	Fiat Auto spa – Piedimonte San Germano
CHIACCHIARARELLI	Paola	Mbda Italia spa - Roma
CIBATI	Francesco	Banca di Credito Cooperativo di Nettuno scarl – Nettuno
CICCONE	Elpidio	Mbda Italia spa – Roma
CIOFANI	Antonio	Istituto Poligrafico dello Stato spa – Roma
COCCO	Giancarlo	Telecom Italia spa - Roma
COLINI	Giovanni	Assicurazioni Generali spa - Roma
CURCIO	Massimo	Banca Nazionale del Lavoro spa – Roma
DANESE	Giovanna	Telecom Italia spa - Roma
D'ANIELLO	Genoveffa	Crown Closures Italy srl – Aprilia
DE ANGELIS	Antonio	BembergCell spa - Rieti
DE BELLIS	Belmonte	Trambus spa - Roma
DE ROSSI	Simonetta	Telecom Italia Sparkle spa - Roma
DI CIOCCO	Vittorio	Blasetti spa - Pomezia
DI FRANCESCANTONIO	Gaetano	Finaf spa - Roma
DI MARIO	Alfredo	Romana Diesel spa - Roma
DI TELLA	Giancarlo	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa - Roma
FACCHINI	Mario	Selex Sistemi Integrati spa - Roma
FACCHINI	Palmiro	Agusta spa - Anagni

FAGIOLO	Valdimiro	Abb Sace spa - Frosinone
FAVORINI	Roberto Maria	Telecom Italia spa - Roma
FECCHI	Luisella	Bristol Myers Squibb srl - Roma
FEOLA	Corrado	Esso Italiana srl - Roma
FIANCO	Giuseppe	Selex Sistemi Integrati spa - Roma
FIOCCHETTI	Linda	Finmeccanica spa - Roma
FRANCATI	Claudio	Selex Sistemi Integrati spa - Roma
FRATINI	Mariarosaria	Ina spa - Roma
GENNARI	Patrizia	Selex Sensors and Airborne Systems spa -Pomezia
GIORDANA	Carlo	Enel spa - Roma
GIUSTINI	Luigi	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa - Roma
GOBBI	Paola	Finaf spa - Roma
KOVERECH	Aleardo	Sigma Tau Industrie Farmarceutiche Riunite spa - Pomezia
LICO	Antonio	Fata spa - Roma
LUCIANI	Luciana	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa - Roma
MAGLIOCCHETTI	Giancarlo	Assitalia spa - Roma
MANICONE	Pierina	Banca Nazionale del Lavoro spa – Roma
MASTRACCI	Antonio	Klopman International srl – Frosinone
MAZZA	Vincenzo	Esso Italiana srl - Roma
MENGONI	Enrico	Met.ro spa - Roma
MERLO	Gian Battista	Esso Italiana srl - Roma
MONACHESI	Riccardo	Assitalia spa - Roma
MONTANARO	Domenico	Fata Assicurazioni spa - Roma
MONTESANTI	Enio	Simmel Difesa spa - Colleferro
MORELLINI	Adelaide	Ibm Italia spa - Roma
MORI	Carla	Esso Italiana srl - Roma
ORTENZI	Romano	Mbda Italia spa - Roma
PACE	Mario	Assitalia spa - Roma
PAGLIONE	Pasquale	Selex Sistemi Integrati spa - Roma
PALUMBIERI	Antonio	Esso Italiana srl - Roma
PANCOTTI	Renzo	Galileo Avionica spa - Pomezia
PASSACANTILLI	Augusto	Assitalia spa – Roma
PELLEGRINI	Bruno	Sistemi Informativi spa - Roma
PIACENTINI	Aldo	Banca Popolare di Milano soc.coop.a r.l. - Roma
PIERANTOZZI	Vincenzo	Edilcieffe srl - Roma
POSCHICH	Gualtiero	Esso Italiana srl - Roma
QUINZI	Emilio	Macchine Industriali Maia spa – Monterotondo Scalo
RADICIONI	Fabio	Esso Italiana srl - Roma
RAMOGIDA	Vincenzo	Fisascat Cisl - Roma
RANALDI	Umbertina	Partenone srl - Roma
RIGHETTI	Alessandro	Alcatel Alenia Space Italia spa – Roma
ROSSI	Luigi	Fata Assicurazioni spa - Roma
ROZZOLINO	Raffaele Luigi	Telecom Italia spa - Roma
SANSONETTI	Ugo	Unilever Italia srl - Roma
SANTANGELO	Filippo	Sanpaolo Imi spa - Latina
SANTORO	Giuseppe	Celani srl – Alatri
SCHENONE	Franco	Esso Italiana srl – Roma

SCIPIONI	Publio	EEMS Italia spa - Cittaducale
SETTIMI	Francesco	Banca Nazionale del Lavoro spa – Roma
TAPPARO	Rosa Maria	Unilever Italia srl - Roma
TOMASSI	Rina Teresa	Klopman International srl - Frosinone
TOSI	Fiorenzo	Plastisud Italia Group spa - Ferentino
TRANQUILLI	Roberto	Selex Sensors and Airborne Systems spa - Pomezia
TRAUZZI	Rossana	Selex Sistemi Integrati spa - Roma
VACCA	Felice	Fiat Auto spa - Cassino
VACCHER	Rita	Enel Distribuzione spa - Roma
VUOLO	Roberto	Mbda Italia spa - Roma
ZAMBELLI	Giuseppe	Selex Sistemi Integrati spa - Roma
ZANOTTI	Luciano	Crown Closures Italy srl - Aprilia
ZAPPI	Roberto	Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite spa - Pomezia
ZORLI	Virginia	Tocco Magico spa – Roma
CUGINI	Elvio	Enel Distribuzione spa - Chieti
DE DOMINICIS	Luigi	Banca Nazionale del Lavoro spa – Teramo
DELLA FAZIA	Antonino	Ferservizi spa - Pescara
DI GIAMMATTEO	Bruno	Trenitalia spa - Ancona
DI GUGLIELMO	Nicola Pietro	Delverde spa - Fara San Martino
DI IOIA	Antonio	Telecom Italia spa - Pescara
DI POMPEO	Donato	Anas spa - L'Aquila
DI SIMPLICIO	Ezio	Tercas spa - Teramo
DI VARANO	Giancarlo	Enel Distribuzione spa - L'Aquila
ESPOSITO	Pierino	Enel spa - Teramo
FELLEGARA	Antonio	S.I.T. spa - Chieti
FERELLA	Elio	Carispaq spa - L'Aquila
LUPINETTI	Paolo	Tercas spa - Silvi Marina
MARIN	Dino	Cantieri Costruzioni Cemento spa – Musile di Piave
PATRIARCA	David	Trenitalia spa - Ancona
PICCININI	Vittoria	Strada Parchi spa - L'Aquila
RASETTA	Rocco	Telecom Italia spa - Pescara
SCAMURRA	Cesidio	Carispaq spa - L'Aquila
SPERANZA	Sergio	Alenia Spazio spa - L'Aquila
STRINGINI	Luigia	Alpe srl - L'Aquila
TANSELLA	Lucio	Carispaq spa - L'Aquila
ALBINO	Mario	Marroni s.a.s.- Campobasso
DANIELE	Lucia Angela	Enel Distribuzione spa - Campobasso
FUSCO	Francesco	Ittierre spa - Pettoranello del Molise
IZZI	Giorgio	Enel Distribuzione spa - Campobasso
NIRO	Vincenzo	Zuccherificio del Molise spa – Termoli
SCASSERRA	Gino	Terna spa – Campobasso
APONTE	Ugo	Esso Italiana srl - Napoli
ASSANTE	Angelo	Selex Sistemi Integrati spa - Fusaro
AVAGLIANO	Antonietta	CSTP spa - Salerno
BATELLI	Alfonso	Cementir spa - Maddaloni
BITONDO	Vincenzo	Circumvesuviana srl - Napoli
BLASI	Angelo	Sartoria Partenopea Napoli - Napoli
BONIELLO	Mariantonietta	Banca Nazionale del Lavoro spa – Napoli
BRANCACCIO	Pasquale	Mbda Italia spa – Fusaro

CAIFFA	Giovanni	Sepsa spa - Napoli
CAIFFA	Vittorio	Selex Sistemi Integrati spa - Fusaro
CALDARELLI	Gaetano	Enel Distribuzione spa - Napoli
CANTONE	Francesco	Alenia Aeronautica spa – Pomigliano d'Arco
CAPUANO	Gaetano	Enel Distribuzione spa - Napoli
CAPUANO	Luciano	Selex Sistemi Integrati spa – Giugliano
CARILLO	Anna Maria Maddalena	Circumvesuviana srl - Napoli
CIANNARELLA	Rosalba	Barilla G e R. F.lli spa - Marcianise
CIARAMELLA	Mario	Sepsa spa - Napoli
CORTESE	Maria	Icimen spa - Casavatore
COSTAGLIOLA	Antonio Ciro	Mbda Italia spa - Fusaro
D'AMORE	Mario	Calcestruzzi Irpini spa - Avellino
DE FALCO	Ferdinando	Alenia Aeronautica spa - Nola
DE FIGLIO	Giovanni	Ditta Fiengo Angelo - Benevento
DE MATTEO	Gerardo	Enel Distribuzione spa - Napoli
DE MICCO	Ciro	Telecom Italia spa - Napoli
DE SPIRITO	Renato	RFI spa - Napoli
DI MAIO	Francesco	Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari spa - Napoli
DI PACE	Remo	Enel Distribuzione spa – Napoli
DI PALMA	Andrea	Circumvesuviana srl - Napoli
DI PERNA	Felice	Fiat Avio spa - Pomigliano d' Arco
DONATIELLO	Ulderico	Mive srl - Avellino
ESPOSITO	Domenico	Alenia Aeronautica spa – Pomigliano d'Arco
GALLUCCIO	Andrea	DSM Capua spa - Capua
GAUDO	Renato	Telecom Italia spa - Napoli
GUADAGNO	Giuseppe	Selex Sistemi Integrati spa – Giugliano
IACOVIELLO	Giuseppe	Iribus Italia spa - Flumeri
ILARDO	Salvatore	Alenia Aeronautica spa – Pomigliano d'Arco
INGENITO	Anna	Basilio Liverino snc - Torre del Greco
IODICE	Anna	Unione Industriali - Napoli
LUCIANO	Alberto	Grand Hotel Vesuvio spa - Napoli
MANZI	Armando	Mediterranea Iciom srl - Napoli
MANZONI	Luigi	Officine Aeronavali Venezia spa – Napoli
MATACENA	Lucio	Selex Sistemi Integrati spa - Fusaro
MICHELIO	Vincenzo	Enel Distribuzione spa - Napoli
MONTUORI	Salvatore	Sepsa spa - Napoli
NAPPO	Giuseppe	Birra Peroni spa - Napoli
NARDIELLO	Assunta	SanPaolo Banco di Napoli spa – Napoli
OREFICE	Luigi	Irisbus Italia spa - Flumeri
PAGANO	Giovanni	Fiat Avio spa - Pomigliano d' Arco
PALADINI	Antonio	Selex Sistemi Integrati spa - Fusaro
PALMA	Antonio	Iavarone Industrie Legnami spa – Napoli
PASCARELLA	Maddalena	SanPaolo Banco di Napoli spa – Napoli
PENNACCHIO	Antonio	SanPaolo Banco di Napoli spa – Napoli

PENNINO	Mario	Siemens Mobile Communications spa Marcianise
PERCIAVALLE	Annamaria	Mbda Italia spa – Fusaro
PEZZELLA	Raffaele	Selex Sistemi Integrati spa - Fusaro
PICCOLO	Gennaro	Officine Aeronavali Venezia spa – Napoli
PONZO	Addolorata	Novolegno spa - Avellino
QUINTAVALLE	Luigi	SanPaolo Banco di Napoli spa – Napoli
RAGUCCI	Domenico	NGP spa - Acerra
ROSSI	Mauro Nemesio	Ixfin spa - Marcianise
RUSSO	Roberto	Alenia Aeronautica spa – Pomigliano d'Arco
SAUTTO	Salvatore	Alenia Aeronautica spa - Nola
SAVIANO	Luigi	Sepsa spa - Napoli
SCALELLA	Clelia	Selex Sistemi Integrati spa - Fusaro
SCANNI	Nicola	Rinascente - Upim spa - Napoli
SCHENA	Vitantonio	Intermode spa - Napoli
SODO	Bruno	SanPaolo Banco di Napoli spa – Napoli
SPINAZZOLA	Antonio	SanPaolo Banco di Napoli spa – Salerno
STAIANO	Anna	Fiat Auto spa - Napoli
STANZIONE	Alessio	Alenia Aeronautica spa – Pomigliano d'Arco
TANSELLA	Silvana	Avio spa - Pomigliano d'Arco
TERRACCIANO	Antonio	Avio spa - Pomigliano d'Arco
ACCARDO	Antonia	Esso Italiana srl - Bari
ARCADIO	Ciro	Fasano srl - Taranto
AQUARIO	Innocenzo	Syndial spa - Brindisi
BALDACCI	Teodoro	Enel Distribuzione spa - Bari
BARUCCHELLI	Rosa	Banca Nazionale del Lavoro spa – Bari
BASSI	Giuseppe	Telecom Italia spa - Bari
BIANCARDI	Michele	Telecom Italia spa - Foggia
BRILLANTINO	Italo Walter	Consorzio Industria Servizi Ambiente Campi Salentina
CARBONARA	Vito	Enel Distribuzione spa - Bari
CASADIO	Franco	Basell Brindisi srl - Brindisi
CHICOLI	Elio Antonio	Sacofin spa - Foggia
COFANO	Giuseppe	G.S L'Abbate srl - Fasano
COLETTA	Giuseppe	Fiat Partecipazioni spa - Brindisi
CRUPI	Giuseppe	Banca Popolare di Puglia e Basilicata scarl - Altamura
d'AVVOCATI	Antonio	Ferrovie dello Stato spa - Foggia
DE BENEDICTIS	Francesco	Nuovo Pignone spa - Bari
DELL'ABBATE	Donato	Ferrovie Sud-Est srl - Lecce
DE MARIA	Salvatore	Syndial spa - Brindisi
DE SARIO	Sabino	G.C. Impianti Cicolella - Molfetta
DE TULLIO	Michele	Ambrosini Giovanni di Clementina Ambrosini - Bari
DOLCE	Andrea	Banca Carime spa - Bari
D'ONCHIA	Onofrio	Rai Way spa - Bari
DORIA	Angelo	Acquedotto Pugliese spa - Bari
FIORE	Domenico	Stil Car srl - Bari
GERARDI	Pietro	Brindisi Servizi Generali scarl – Brindisi
GIAFFREDA	Salvatore	Amtab Servizio spa – Bari

GIORDANO	Vitantonio	I.V.R.I. spa – Bari
GUARESCHI	Ettore	Enel Distribuzione spa - Lecce
LAPOMARDA	Giuseppe	Fiat Partecipazioni spa - Brindisi
LA TANZA	Cosimo	Trans Italia Sud scarl - Taranto
LEONE	Gioacchino	Fintecna spa - Taranto
LODI	Vincenzo	Alleanza Assicurazioni spa - Foggia
MARANGIO	Alberto	Agusta spa - Brindisi
MARTURANO	Angelo	TE.M. Tecnologie Metalliche srl - Taranto
MAURIZIO	Anna	Svim Service spa - Bari
MOLINARI	Vito	Ferservizi spa - Taranto
NIGRI	Antonio	Banca di Roma spa - Taranto
PADUANO	Luigi	Tipografia di Canosa srl – Cassano Murge
PALOMBA	Pietro	Ferservizi spa - Taranto
PANDISCIA	Saverio	Iveco spa - Foggia
PARABITA	Vincenzo	Ilva spa - Taranto
PARADISO	Cosimo	Ferservizi spa - Taranto
PESCE	Michele	Banca Nazionale del Lavoro spa – Taranto
RANIERI	Maria	Rinascente - Upim spa - Bari
RICCIARDI	Giuseppe Salvatore	Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Foggia
SANTARELLI	Tarquinio	Ferrotramviaria spa - Bari
SCAPOLA	Ruggiero	Cassa Edile di Capitanata - Foggia
SCIANNIMANICO	Andrea	Acquedotto Pugliese spa - Bari
SCIUSCIO	Luciano Oronzo	Hotel President - Lecce
SCIVALES	Mario	Officine Aeronavali Venezia spa – Brindisi
TARANTINO	Luigi	Ferrovie Sud-Est srl - Maglie
TOSCANO	Anna Maria	Favia Cooperativa Grafica Italiana scarl - Bari
TRANIELLO	Giovanni	Belleli Industrie Meccaniche srl – Taranto
TROTTA	Antonio	Consorzio Guardie Campestri – Adelfia
VIRNO	Francesco	Acquedotto Pugliese spa – Bari
VISCARDI	Antonio	Italsider spa - Taranto
VURRO	Vito	Farmaceutici Damor spa - Napoli
ZACCARIA	Lorenzo	Fiat Partecipazioni spa - Brindisi
ZACCARO	Maria	Saicaf spa - Bari
ZAFFANELLA	Marco	Vogue – Bari
CAPRI	Luciano	Barilla G. e R. F.lli spa -Matera
CATALANI	Michele	Enel Distribuzione spa - Potenza
FASULO	Rocco	Banca di Roma spa - Potenza
GRUOSSO	Donato	Cementi della Lucania spa - Potenza
LAURITA	Gerardo	Pietro Lamorgese & C. snc - Potenza
MARANDOLA	Nicola	Telecom Italia spa - Potenza
NICODEMO	Francesco	Telecom Italia spa - Potenza
ORGA	Claudio	Enel Distribuzione spa - Potenza
PERGOLA	Giuseppe	La Ronda di Petrone Pier Giulio – Potenza
RINALDI	Felice	Rai Way spa - Potenza
SANTERAMO	Tommaso	Enel Distribuzione spa – Bari
ARACRI	Antonio	CGIL - Crotone
BRUNO	Paolo Antonio	Banca Carime spa - Cosenza
CURRADO	Giuseppe	Enel Distribuzione spa - Catanzaro
ESPOSITO	Salvatore	Syndial spa - Crotone
FIUMANO'	Giuseppe	Ansaldo Breda spa - Reggio Calabria

GALLELLI	Domenica	Enel Distribuzione spa - Catanzaro
GEMELLI	Franco	Enel Distribuzione spa - Catanzaro
GRECO	Nicola	Sasol Italy spa - Crotone
GREGORACI	Natale	Compagnia Portuale di Crotone – Crotone
LAURENDI	Tommaso	Ansaldo Breda spa - Reggio Calabria
MALARA	Giuseppe	Mauro Demetrio spa – Reggio Calabria
MAMMONE	Vincenzo	CAR.MET. srl - Crotone
MATERA	Antonio	Ferrovie della Calabria srl - Cosenza
MERCURI	Angelo	Enel Distribuzione spa – Catanzaro
MERENDA	Franco	San Paolo Banco di Napoli spa – Catanzaro
MEROLLA	Luigi	Ditta Bertucci Domenico - Cosenza
MORAZZONI	Giuseppina	501 Hotel spa - Vibo Valentia
MORINI	Paolo	Enel Ape srl - Napoli
NERI	Demetrio	Trenitalia spa - Reggio Calabria
PELLEGRINO	Romano	Rai Way spa - Cosenza
RICHICHI	Francesco Pietro	San Paolo Banco di Napoli spa – Cirò Marina
ROTOLO	Teodoro	Ferrovie dello Stato spa – Reggio Calabria
SACCONE	Salvatore	Banca Popolare di Crotone spa – Crotone
SPAGNOLO	Adriano	Enel Distribuzione spa - Catanzaro
ZINNO	Anna Maria	Enel Distribuzione spa – Catanzaro
AMARA	Angelo	Sasol Italy spa - Augusta
AMMENDOLIA	Francesco	Enel Distribuzione spa - Messina
ASTUTO	Gabriele	Esso Italiana srl - Augusta
BARBIROTTO	Salvatore	Syndial spa - Priolo
BELLOMONTE	Carmelo	Syndial spa - Gela
BONAVENTURA	Alfia	Enel Distribuzione spa - Catania
BRUSCHETTA	Luigi	Wyeth Lederle spa - Catania
BUSA'	Enrico	Enel Distribuzione spa - Catania
CANGEMI	Calogero	F.lli Averna spa - Caltanissetta
CARCIOTTO	Carmela	Banca Nazionale del Lavoro spa – Messina
CASTELLESE	Andrea	Galileo Avionica spa - Palermo
CORONNELLO	Maria Giovanna	Alessi spa - Palermo
COSTA	Angelo	L'Automobile spa - Catania
COTTONE	Giuseppe	Polimeri Europa spa - Priolo
COTTONE	Michele	Enel Distribuzione spa - Sciacca
CUCINELLA	Salvatore	Banco di Sicilia spa - Palermo
CUTINO	Pietro	Esso Italiana srl - Palermo
DI BELLA	Gandolfo	Fiat Gesco spa - Palermo
DI DIA	Nicolo'	Tenuta di Donnafugata srl - Marsala
DI GIORGIO	Giuseppe	Esso Italiana srl - Augusta
EPICENO	Evaristo	Telecom Italia spa - Palermo
FICI	Paolo	Telecom Italia spa - Trapani
FRANCHINA	Dario	Snam Rete Gas spa - Misterbianco
GALLO	Vincenzo	Telecom Italia spa - Agrigento
GARLISI	Carlo	Enel Distribuzione spa -Mussomeli
GENOVESE	Salvatore	Nino Castiglione srl – Erice Casa Santa
GUARINO	Carmelo	Syndial spa - Priolo
GUARNERA	Antonino	C. Nanni Sicilfodera snc – Catania

INCANDELA	Vincenzo	Italy By Car spa - Palermo
IRRERA	Salvatore	Publikompass spa - Messina
LEVANTINO	Bernardo	Telecom Italia spa - Palermo
LO FURNO	Daniele	Telecom Italia spa - Catania
LORIA	Giuseppe	Enel Distribuzione spa - Palermo
LOVETERE	Giovanni Antonio	F.lli Averna spa - Caltanissetta
MAIO	Giovanni	Telecom Italia spa - Catania
MARCHESE	Lorenzo	Pietro Barbaro spa - Palermo
MARGHERITINO	Rodolfo	Trenitalia spa - Palermo
MASSIMINO	Lucia	S.F. Flaccovio sas - Palermo
MATRANGA	Francesca Paola	Pietro Barbaro spa - Palermo
MAZZEO	Carmelo	Caronte & Tourist spa - Messina
MAZZOLA	Nunzio	Enel Distribuzione spa - Leonforte
MINNECI	Vincenzo Leonardo	Enel Distribuzione spa - Palermo
MONTEFORTE	Aristide	Thea Riccioli srl - Catania
NASTASI	Gaetano	Enel Distribuzione spa - Augusta
PANEBIANCO	Sebastiano Vincenzo	Enel Distribuzione spa - Catania
PASTURA	Francesco	Enel Distribuzione spa – Sant'Agata di Militello
PLUCHINO	Pietro	Enel Distribuzione spa - Ragusa
PUGLISI	Gaetano	Enel Distribuzione spa - Mascalucia
RANDO	Lucio	F.lli Averna spa - Caltanissetta
RANNO	Pietro	Galenitalia spa - Catania
RAPICAVOLI	Salvatore	Telecom Italia spa - Catania
SACCO	Antonio	Amia spa - Palermo
SCAGLIOLA	Crispino	Enel Produzione spa – San Filippo del Mela
SECCIA	Guido	Fiat Center Italia spa - Palermo
SPAGNOLO	Giuseppe	Telecom Italia spa – Palermo
STIVALA	Maria	Telecom Italia spa - Catania
STRAZZULLA	Francesco	Esso Italiana srl - Augusta
VENEZIANO	Giuseppe	Boehringer Ingelheim Italia spa – Siracusa
VIVIANO	Vittorio Emanuele	Telecom Italia spa - Palermo
VIVOLI	Francesco Paolo	Enel Distribuzione spa – Palermo
CABRAS	Antonio	L'Unione Sarda spa - Cagliari
CADEDDU	Giuseppina	Banco di Sardegna spa - Macomer
CAPITTA	Antonietta	Banco di Sardegna spa - Sassari
CARBONI	Onelia	Banco di Sardegna spa - Sassari
CARIA	Arnaldo	Syndial spa - Porto Torres
CAROTTI	Sebastiana	Banco di Sardegna spa - Oristano
CHESSA	Anna Maria	Polimeri Europa spa - Sarroch
CHESSA	Vincenzo	Associazione degli Industriali – Sassari
CONTU	Giovanni	Saras spa - Sarroch
GALLISAI	Antonio	Enel Distribuzione spa -Sassari
LAI	Teresina	Banco di Sardegna spa - Oristano
LECCA	Giuliana	CGIL - Cagliari
MASALA	Antonio	Banca Nazionale del Lavoro spa- Oristano
MASILI	Elia	Banco di Sardegna spa- Cagliari
MULAS	Carmine	Enel Distribuzione spa - Nuoro
OLLA	Giuseppe	Renault Angelo Ottolini spa – Cagliari
PETAGNA	Giancarlo	Saras spa - Sarroch
PISANO	Flaviano	Pro.Ges spa – Sarroch

PLAISANT	Maria Bonaria	Enel Distribuzione spa - Cagliari
PUDDU	Sauro	Saras spa - Sarroch
RICCIARDI	Luciano	Asatur sas - Cagliari
TATTI	Giorgio Antioco	Pro.Ges spa - Sarroch
TOLA	Giovanni	ATP spa - Nuoro
TOLU	Salvatore	Polimeri Europa spa - Sarroch

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 aprile 2006

CIAMPI

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

06A04695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2006.

Affidamento della gestione dell'A.S.L. n. 9, in Locri, ad una commissione straordinaria, a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che dall'esito degli accertamenti svolti dall'apposita commissione di accesso, costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata nell'amministrazione dell'A.S.L. n. 9, con sede in Locri (Reggio Calabria);

Considerato che tali ingerenze pregiudicano interessi primari della collettività ed espongono l'azienda stessa a pressanti condizionamenti, compromettendone la libera determinazione ed il buon andamento;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai suddetti condizionamenti arreca grave pregiudizio al regolare funzionamento dei servizi e costituisce pericolo per lo stato della sicurezza pubblica;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento della gestione, si rende necessaria la nomina di una commissione straordinaria per l'amministrazione dell'A.S.L. n. 9 di Locri;

Visto l'art. 143 e l'art. 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione dell'A.S.L. n. 9 di Locri (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Antonio De Luca, dirigente generale Polizia di Stato in quiescenza;

dott. Ezio Pierotti, Generale D. Guardia di finanza;

dott. Massimo Nicolò, dirigente area I.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita le attribuzioni del direttore generale della A.S.L. n. 9 di Locri fino all'insediamento dell'organo ordinario a norma di legge, nonché ogni altro potere ed incarico connesso.

Dato a Roma, addì 28 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 5, foglio n. 22

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'Azienda sanitaria locale n. 9 con sede in Locri (Reggio Calabria) è inserita in un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata che mira ad ingerirsi nelle attività economiche e nella gestione della cosa pubblica.

Allo scopo di individuare la sussistenza di fenomeni di condizionamenti ed infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito dell'attività gestionale della predetta Azienda sanitaria locale, anche a seguito di un recente evento delittuoso, il prefetto di Reggio Calabria ha disposto, con provvedimento del 30 ottobre 2005, l'accesso presso

quell'ente per gli accertamenti conseguenti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti svolti dalla commissione di accesso, confluiti nella relazione commissariale, datata 25 marzo 2006, conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, analizzano e documentano la situazione socio-criminale del territorio e, in maniera circostanziata, l'attività amministrativa svolta in quell'ente, con particolare riferimento agli appalti ed ai contratti di forniture, nonché alla struttura burocratica.

In particolare, l'Azienda sanitaria locale n. 9 che serve la popolazione di 42 comuni dell'area jonica, con un bacino di utenza di circa 135.000 abitanti, insiste su un territorio, come ampiamente esposto nella relazione ispettiva, caratterizzato dalla presenza di potenti clan mafiosi dediti al controllo delle attività imprenditoriali e che nel tempo hanno intessuto intrecci pericolosi con le istituzioni locali per condizionarne le scelte ed assicurarsi la gestione di risorse pubbliche stanziate per opere e servizi di pubblica utilità. L'ingerenza da parte di organizzazioni criminali in alcuni comuni di quell'area ha, altresì, reso necessario l'intervento straordinario dello Stato mediante lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dei rispettivi organi elettivi.

La capacità invasiva delle consorterie criminali risulta comprovata dalle verifiche effettuate sull'attività contrattuale che evidenziano procedure non conformi alle norme e cointeressenze di imprenditori legati a vario titolo con elementi della delinquenza locale.

Dall'analisi dei rapporti contrattuali con strutture private costituite in forma societaria è emerso che in più occasioni alcuni dei soci risultano coinvolti in procedimenti penali per gravi reati, tra cui rilevano le imputazioni di associazione mafiosa, usura ed estorsione, mentre per altri soci il quadro indiziario è aggravato dalla circostanza che gli stessi sono legati a cosche che operano sul territorio.

Concorre a delineare la possibile esposizione a rischio inquinante la circostanza che per nessuna delle suddette società è stata richiesta la certificazione antimafia che, se acquisita, avrebbe precluso l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto contrattuale con alcune delle ditte.

La sostanziale inerzia dell'azienda in tal senso ha fatto si che due strutture colpite dalle misure cautelari del sequestro dei beni, continuassero a svolgere un servizio di pubblica utilità, il che lascia trapelare un uso clientelare della spesa che ha determinato un dilagante fenomeno di indebitamento della struttura sanitaria.

Ulteriori significativi elementi di collegamento con le associazioni mafiose si deducono dalla stipula di convezioni tra la stessa azienda e società, associazioni e cooperative senza fine di lucro operanti nel sociale, alle quali sono stati erogati ingenti flussi di denaro senza che siano stati operati i dovuti controlli sulla effettiva utilizzazione dei fondi percepiti. Le possibili cointeressenze risalgono alla circostanza che fra i soci risultano soggetti sia gravati da precedenti penali che appartenenti a cosche mafiose.

Gli accertamenti svolti nel settore degli appalti hanno messo in luce una totale disorganizzazione degli uffici preposti, nonché un frequente ricorso alle trattative private o dirette per l'acquisizione di beni e servizi per le quali è stata asseritamente invocata sulla base di generiche affermazioni di infungibilità, la privativa industriale per l'acquisto di presidi sanitari o parasanitari. In particolare è stata riscontrata la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di settore con espresso riferimento ai diritti di brevetti, alle componenti tecnologiche ed alle eccezionalità delle forniture esclusivamente rese da taluni soggetti.

Denotano la strumentalizzazione del ruolo istituzionale dell'azienda sanitaria in funzione degli interessi della criminalità organizzata, sia la violazione sistematica della normativa antimafia che viene attuata anche con il continuo ricorso al frazionamento della spesa, al fine di abbattere le soglie richieste dalla vigente legislazione, sia la costante violazione delle regole di evidenza pubblica, attraverso il ricorso a rinnovi taciti o proroghe di contratti precedentemente sottoscritti, con l'elusione degli obblighi di gara infondatamente motivata dall'urgenza di garantire la continuità del servizio.

Sintomatico di anomale interferenze risulta l'appalto per i servizi di pulizia all'interno dell'area ospedaliera, affidato ad una cooperativa tra i cui soci figurano soggetti legati da stretti vincoli di parentela ad appartenenti alle organizzazioni mafiose locali.

Del pari in ordine al servizio di accalappiamento cani, aggiudicato all'unica ditta partecipante, vengono riscontrate irregolarità riferite alla circostanza che il socio accomandante è dipendente dell'azienda sanitaria; anche in questo caso, nonostante l'elevato importo contrattuale, l'azienda sanitaria non ha mai provveduto alla richiesta di informativa antimafia.

La precarietà delle condizioni di funzionalità dell'ente è determinata anche dal frequente ricorso alla trattativa privata plurima per la fornitura di manodopera specializzata e semplice; tale procedura, che in assenza di particolari controlli porta ad aggiudicazioni con costi notevolmente differenti, sembra essere attuata in totale dispregio della normativa che prevede il divieto della interposizione fittizia di manodopera.

Anche il frequente ricorso alla trattativa privata, caratterizzato dall'anomalia dell'espletamento di gare, differenti per lavori identici da realizzare in alcuni presidi ospedalieri, sembra ispirato a logiche clientelari. Tali procedure, infatti, assicurano che i lavori da svolgere siano affidati ad una predeterminata ditta operante nello stesso ambito territoriale.

A tal proposito, rilevano le procedure di affidamento di lavori di pulizia dell'alveo fluviale esterno alla recinzione di un presidio ospedaliero e dei lavori di pulizia in aree di pertinenza di un altro presidio anche sotto il profilo dei legami che i titolari delle ditte hanno con gli ambienti malavitosi.

Con riferimento all'apparato burocratico, la commissione ha rilevato che, sebbene l'«atto aziendale» avesse analiticamente definito l'organigramma dell'azienda, non ne è stata data puntuale esecuzione, di talché non emerge il quadro certo dell'attuale situazione dell'organico, con l'identificazione delle figure professionali che occupano i relativi posti. Gli approfonditi accertamenti effettuati hanno permesso di evidenziare l'ingerenza della malavita organizzata nella gestione dell'azienda attuata attraverso la presenza all'interno della stessa di dipendenti legati da rapporti di parentela o contiguità con noti esponenti delle consorterie mafiose locali, o, comunque, coinvolti in procedimenti penali di rilievo. Nella gestione del personale risulta palese l'inerzia dell'amministrazione che non ha istituito la commissione di disciplina precludendo, altresì, l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti gravati da pregiudizi penali.

Sono, a tal proposito, significative le vicende relative all'anticipata riammissione in servizio di un dipendente colpito da una condanna con interdizione dai pubblici uffici, nonché l'erogazione dell'intero trattamento stipendiale in favore di un dipendente che non prestava servizio perché detenuto per il reato di associazione di stampo mafioso. Per un altro dipendente, strettamente legato alla criminalità organizzata, rileva il trattamento di favore connesso alla liquidazione di indennità pur in assenza di specifico incarico che lo giustificasse.

Sulla base degli accertamenti disposti e delle conclusioni rassegnate dall'organo ispettivo, il prefetto di Reggio Calabria, con relazione del 28 marzo 2006, che si intende integralmente richiamata, ha proposto, nei confronti dell'Azienda sanitaria locale n. 9 di Locri, l'applicazione della misura di rigore di cui agli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli elementi riscontrati in sede di accesso evidenziano la persistente capacità della criminalità organizzata di tessere rapporti in settori vitali della società civile, per distrarre a proprio profitto, anche per il tramite di ditte concessionarie degli appalti, ingenti somme destinate ad interventi di pubblica utilità.

Gli indizi di ingerenza mafiosa nella gestione amministrativa della struttura sanitaria, che come noto possono trarsi da fatti non tipizzati dalla legge, portano a ritenere sussistenti i presupposti giuridici per l'intervento dello Stato mirato a prevenire ed a contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione locale, ripristinare la legalità e recuperare la struttura pubblica ai propri fini istituzionali.

La riscontrata compromissione delle legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione di diritti fondamentali, da un lato, nonché la finalità della misura di rigore sotto il duplice profilo della repressione del fenomeno inquinante e del recupero dell'ente ad una ordinaria gestione delle proprie attività ed ad un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, dall'altro, rappresentano gli ambiti entro i quali si articola la previsione recata dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicabile, in virtù del rinvio operato dal successivo art. 146, anche agli organi delle aziende sanitarie locali.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante

provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi delle comunità comprese nell'ambito territoriale di utenza dell'azienda sanitaria, in atto gestita da un commissario straordinario nominato con decreto del Presidente dalla giunta regionale Calabria con decreto dell'11 gennaio 2006, n. 1.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione del fenomeno inquinante, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento dell'Azienda sanitaria locale n. 9 di Locri (Reggio Calabria), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo può intervenire finanche quando sia già stato disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore nei confronti dell'A.S.L. n. 9 con conseguente affidamento per la durata di diciotto mesi della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire nel tempo la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

Roma, 26 aprile 2006

Il Ministro: PISANU

06A04684

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nel comune di Montaguto (Avellino) è in atto un movimento franoso che costituisce un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato, altresì, che gli eventi meteorici verificatisi nell'ultima decade del mese di aprile 2006 hanno ulteriormente aggravato la predetta situazione provocando un'accelerazione del movimento franoso;

Considerato che detto evento calamitoso ha provocato l'interruzione della «Strada Statale 90 delle Puglie» determinando gravi condizioni di disagio per la popolazione, costretta a servirsi di una viabilità alternativa del tutto inadeguata a raggiungere i servizi essenziali di pubblica necessità non presenti nel medesimo comune;

Riavvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla messa in sicurezza dei luoghi, altresì provvedendo ad adottare ogni misura occorrente in favore della popolazione interessata;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania del 2 maggio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 maggio 2007, lo stato di emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A04769

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2006.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2005, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota n. 990 del 27 marzo 2006, con cui il commissario delegato per l'emergenza idrica nei terri-

tori dei comuni serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio ha relazionato in ordine agli interventi posti in essere per il superamento dell'emergenza, rappresentando l'esigenza di proseguire nella realizzazione delle altre opere previste nel programma straordinario all'uopo predisposto;

Considerato quindi che risulta necessario attuare nel corso dell'anno 2006 gli ulteriori interventi programmati dal commissario delegato, finalizzati al definitivo superamento della grave situazione emergenziale;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa con la regione Lazio con nota del 5 maggio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, è prorogato, fino al 31 maggio 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A04770

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 maggio 2006.

Approvazione delle graduatorie relative ai concorsi per l'assegnazione di posti notarili vacanti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai;

Vista la legge 10 maggio 1978, n. 177, apportante modifiche alla predetta disciplina;

Visto l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 74, sostitutivo del primo comma dell'art. 4 della anzidetta legge;

Vista la legge 7 maggio 1986, n. 158, concernente modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per il trasferimento dei notai;

Visti i decreti ministeriali 24 giugno 2004 e 10 aprile 2006 con i quali sono stati nominati i componenti della commissione esaminatrice dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio;

Viste le relazioni e le proposte della commissione;

Approva

le graduatorie relative ai concorsi per l'assegnazione di posti notarili vacanti nelle sedi di: Osimo (d.n. Ancona); Bari; Brindisi; Enna; Empoli e Montecatini Terme (d.n. Firenze); Lavagna (Genova); Pesaro; Ravenna; Colle di Val d'Elsa (d.n. Siena); Marsala (d.n. Trapani); Montebelluna (d.n. Treviso); Treviso, indetti con bando pubblicato il 31 gennaio 2006;

Decreta:

Ciarletta Pietro, notaio residente nel comune di Filottrano, d.n. Ancona, è trasferito nel comune di Osimo, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Lenoci Mariellina Rosa, notaio residente nel comune di Giovinazzo, d.n. Bari, è trasferito nel comune di Bari, con l'anzidetta condizione.

Corrado Gianandrea, notaio residente nel comune di Grosseto, è trasferito nel comune di Brindisi, con l'anzidetta condizione.

Amendolia Saruccia, notaio residente nel comune di Agira, d.n. Enna, è trasferito nel comune di Enna, con l'anzidetta condizione.

Lazzeroni Filippo, notaio residente nel comune di Vernio, d.n. Firenze, è trasferito nel comune di Empoli, d.n. Firenze, con l'anzidetta condizione.

Beretta Anguissola Alessandro, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Montecatini Terme, d.n. Firenze, con l'anzidetta condizione.

Givri Paolo, notaio residente nel comune di Torriglia, d.n. Genova, è trasferito nel comune di Lavagna, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Turchetti Stefania, notaio residente nel comune di Pennabilli, d.n. Pesaro, è trasferito nel comune di Pesaro, con l'anzidetta condizione.

De Lorenzo Ciro, notaio residente nel comune di Cisternino, d.n. Brindisi, è trasferito nel comune di Ravenna, con l'anzidetta condizione.

Pacini Andrea, notaio residente nel comune di San Gimignano, d.n. Siena, è trasferito nel comune di Colle di Val d'Elsa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Bernini Edoardo, notaio residente nel comune di San Zenone degli Ezzelini, d.n. Treviso, è trasferito nel comune di Montebelluna, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Viani Maurizio, notaio residente nel comune di Venezia-Mestre, d.n. Venezia, è trasferito nel comune di Treviso, con l'anzidetta condizione.

Pizzo Daniele, notaio residente nel comune di Trapani, è trasferito nel comune di Marsala, d.n. Trapani, con l'anzidetta condizione.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: PAPA

06A04634

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 2006.

Importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il passaporto elettronico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;

Vista la legge 21 aprile 1999, n. 116, in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 11 marzo 1997, n. 159;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 è stato trasformato in S.p.a.;

Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7-*vicies ter*, lettera *b)* della legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rilascio del passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004;

Visto l'art. 7-*vicies quater* della medesima legge che, tra l'altro:

pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;

prevede che l'importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri emanato in data 31 marzo 2006 concernente disposizioni sul passaporto elettronico;

Vista la lettera in data 24 aprile 2006 del Ministero e dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro - Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione, con la quale è stato trasmesso il verbale relativo alla deliberazione assunta in data 20 aprile 2006 dalla Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - in data 8 marzo 2001;

Visto che in particolare nella predetta deliberazione la Commissione ha accolto:

in € 36,80 il costo IVA esclusa del passaporto elettronico a 32 pagine, pari ad € 44,16 IVA compresa;

in € 37,60 il costo IVA esclusa del passaporto elettronico a 48 pagine, pari ad € 45,12 IVA compresa;

Visto che i menzionati importi sono stati ritenuti congrui per la copertura dei costi per la produzione dei passaporti elettronici e per la fornitura delle infrastrutture delle attrezzature e dei servizi per la loro personalizzazione presso le questure e le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché di quelli necessari per il controllo e la consegna presso i commissariati di Polizia e dei posti di frontiera;

Ritenuto di avvalersi di un sistema integrato di riscossione dell'importo per il rilascio del passaporto elettronico che:

utilizzi il servizio del c/c postali della società Poste Italiane S.p.A., nella massima sicurezza;

consenta il controllo telematico dei pagamenti effettuati, unitamente alla loro puntuale e tempestiva rendicontazione;

agevoli il pagamento, attraverso specifico bollettino e mediante altre modalità, inclusa quella *on-line*;

Considerato che dovrà stipularsi apposita convenzione con Poste Italiane che disciplini l'erogazione dei servizi del predetto sistema integrato e che tali servizi saranno compensati con un importo pari ad € 0,50 (non soggetto ad IVA) aggiuntivo alla tassa ordinaria per il pagamento del bollettino;

Visto che, in attuazione dell'art. 7-*vicies quater*, sesto comma, della legge 31 marzo 2005, n. 43, è escluso qualsiasi onere a carico della finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste Italiane dovranno fornire in base alla menzionata convenzione non dovrà gravare sull'erario;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2006, è determinato in € 44,66, comprensivo di IVA (20%) l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il passaporto elettronico a 32 pagine, ed in € 45,62 l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il passaporto elettronico a 48 pagine.

Art. 2.

L'importo di cui al precedente articolo è riscosso all'atto della presentazione della richiesta del passaporto mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422808, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, con causale «Importo per il rilascio del passaporto elettronico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 maggio 2006

Il Ministro dell'economia e delle finanze (ad interim)
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 130

06A04863

DECRETO 9 maggio 2006.

Importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti la carta d'identità elettronica.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, della legge di pubblica sicurezza, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;

Vista la legge 21 aprile 1999, n. 116, in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legg 11 marzo 1997, n. 159;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1999, n. 437, con il quale sono state determinate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica;

Visto il decreto del Ministro dell'interno n. 11001/115/1 del 19 luglio 2000 con il quale sono state dettate le regole tecniche e di procedura per la produzione e la trasmissione della carta d'identità elettronica;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 è stato trasformato in S.p.a.;

Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni;

Visto l'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112;

Visto l'art. 7-*vicies ter*, comma 2 della legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rilascio della carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica;

Visto l'art. 7-*vicies quater* della medesima legge che, tra l'altro:

pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;

prevede che l'importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione assunta in data 20 aprile 2006 dalla Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dall''Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di cui al decreto dei Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - in data 8 marzo 2001, che ha accolto in € 25,00 il costo, IVA esclusa, pari ad € 30,00 IVA compresa, per la nuova carta d'identità elettronica a copertura dei costi per la loro produzione e per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi per la loro personalizzazione e diffusione sull'intero territorio nazionale e delle relative attrezzature hardware e software necessarie per le relative postazioni di rilascio e controllo;

Ritenuto di avvalersi di un sistema integrato di riscossione dell'importo per il rilascio della carta d'identità elettronica che:

utilizzi il servizio dei c/c postali della società Poste Italiane S.p.A., nella massima sicurezza;

consenta il controllo telematico dei pagamenti effettuati, unitamente alla loro puntuale e tempestiva rendicontazione;

agevoli il pagamento attraverso specifico bollettino e mediante altre modalità, inclusa quella *on-line*;

Considerato che dovrà stipularsi apposita convenzione con Poste Italiane che disciplini l'erogazione dei servizi del predetto sistema integrato e che tali servizi saranno compensati con un importo pari ad € 0,50 (non soggetto ad IVA) aggiuntivo alla tassa ordinaria per il pagamento del bollettino;

Visto che, in attuazione dell'art. 7-*vicies quater*, sesto comma, della legge 31 marzo 2005, n. 43, è escluso qualsiasi onere a carico della finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste Italiane dovranno fornire in base alla menzionata convenzione non dovrà gravare sull'erario;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2006, è determinato in € 30,50, comprensivo di IVA (20%) l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti la carta d'identità elettronica.

Art. 2.

L'importo di cui al precedente articolo è riscosso all'atto della presentazione della richiesta della carta d'identità elettronica, mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422592, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, con causale «Importo per il rilascio della carta d'identità elettronica».

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 maggio 2006

Il Ministro dell'economia e delle finanze (ad interim)
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 131

06A04864

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 maggio 2006.

Modalità di ripartizione della quota del 40 per cento del fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore dei comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili;

Considerato che la stessa disposizione prevede che le somme a tale titolo versate al bilancio dello Stato sono riassegnate, per la parte eccedente 30 milioni di euro, ad apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per la successiva ripartizione tra gli enti interessati;

Considerato che, ai sensi della lettera *a)* dello stesso comma 11, il 40 per cento delle somme affluite al fondo in argomento deve essere ripartito, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale, in favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

Ritenuto indispensabile individuare anche i tempi e le modalità di attribuzione, ai comuni interessati, delle somme spettanti a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili;

Preso atto dei dati fisici delle aree aeroportuali, comunicati dal Ministero delle infrastrutture e dall'ANCI;

Sentita l'ANCI;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del provvedimento

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di ripartizione della quota del 40 per cento del fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1374) alimentato dalle somme versate a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, a favore dei comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale, ai sensi dell'art. 2, comma 11, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

Art. 2.

Ripartizione

1. Il fondo di cui all'art. 1 del presente decreto è ripartito attribuendo ai comuni le somme affluite annualmente al fondo, in acconto, sulla base dei dati di traffico relativi all'anno precedente l'erogazione e fatta salva la definizione dei conguagli spettanti, una volta divulgati i dati definitivi del traffico annuale.

2. Le somme affluite al fondo e destinate ai comuni, sono assegnate ai singoli comuni, in proporzione diretta al numero dei passeggeri che risultano partiti dai singoli aeroporti, secondo i dati comunicati ufficialmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Per gli aeroporti il cui sedime sia esteso su più di un comune, il riparto tra i comuni interessati della somma spettante in relazione al traffico aeroportuale è disposta secondo la percentuale di superficie del rispettivo territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime, in applicazione del criterio indicato dal citato art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

Il Ministro: PISANU

06A04666

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 febbraio 2006.

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Vista la decisione del Consiglio 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese del settore veterinario;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. l, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 4121 del bilancio del Ministero della salute;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantità di vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni e province autonome, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prowedono all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti delle malattie infettive

e diffusive degli animali con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale - cap. 2700 del Ministero del tesoro - esercizio finanziario 2006.

A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art. 2, le regioni e province autonome, nei casi in cui sia necessario ricorrere all'approvvigionamento di vaccini prodotti dagli istituti zooprofilattici sperimentali, possono provvedere alla stipula di contratti d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie e i tempi di consegna delle stesse.

Art. 2.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 4121 del bilancio del Ministero della salute per l'anno 2006.

Art. 3.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti nonché i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

Art. 4.

È incaricato della produzione di vaccino contro la peste suina classica l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, per un numero complessivo di 203.000 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel contratto di acquisto stipulato dal Ministero della salute.

Detto quantitativo di vaccino verrà ottenuto trasformando 203.000 dosi di antigene virale già acquistato dal Ministero della salute nel 2005.

Il prezzo di trasformazione dell'antigene in vaccino è fissato in 0,12 euro per dose oltre IVA.

Art. 5.

È incaricato della produzione di antigene virale per ottenere in tempi brevi vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, per un numero complessivo di 147.000 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel relativo contratto di acquisto stipulato dal Ministero della salute.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in 0,18 euro per dose oltre IVA.

Art. 6.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, produttore dell'antigene e del vaccino contro la peste suina classica di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della salute impartire all'istituto produttore le necessarie disposizioni.

Art. 7.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 284

06A04692

DECRETO 3 maggio 2006.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, contenenti idrazide maleica, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di

semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE della Commisione dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva idrazide maleica nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2003 che indica il 31 dicembre 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva idrazide maleica nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 20 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato altresì che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto dovranno presentare un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 entro il 30 giugno 2006, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003, pena la revoca dell'autorizzazione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva idrazide maleica nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato fatto salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva idrazide maleica, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva idrazide maleica nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di **idrazide maleica** ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2013:

N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
10224	EMME-H	20/12/99	AGRICO S.R.L.
10931	EMME-H 60 WS	17/05/01	AGRICO S.R.L.
7534	ROYAL MH	22/09/88	CROMPTON CHEMICAL S.R.L.
7535	ROYAL MH 60 G	22/09/88	CROMPTON CHEMICAL S.R.L.
11258	FAZOR	04/04/02	CROMPTON CHEMICAL S.R.L.
11379	ROYAL MH 60G - TAB	25/06/02	CROMPTON CHEMICAL S.R.L.

06A04763

DECRETO 4 maggio 2006.

Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto il decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001 «Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare»;

Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123 «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia» e in particolare l'art. 4 «Erogazione dei prodotti senza glutine», commi 1 e 2;

Considerato che è opportuno rendere uniformi le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di contenere i costi per il Servizio sanitario nazionale;

Considerato che in una dieta equilibrata, i carboidrati includono quelli complessi naturalmente privi di glutine provenienti da riso, patate, mais e legumi, nonché quelli derivati da grano, orzo, segale e avena provenienti da pane, pasta e farina e gli zuccheri semplici;

Considerato che il fabbisogno calorico giornaliero riconducibile ai carboidrati deve essere almeno del 55% dell'apporto energetico totale, come confermato dal rapporto dell'OMS e della FAO «Diet, nutrition and prevention of chronic diseases» (2003), inclusi i carboidrati complessi naturalmente privi di glutine provenienti da riso, patate, mais e legumi;

Considerato che i tetti di spesa fissati dal decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001 derivavano dai prezzi al consumo rilevati dei prodotti dietetici di base e in particolare: per 1 kg di pane o di pasta il prezzo di riferimento è stato individuato in £ 20.000 (€ 10,33), per 1 kg di farina in £ 15.000 (€ 7,75);

Considerato che risulta da una verifica effettuata che i prezzi al consumo di pane, pasta e farina rilevati nel 2001 sono ancora attuali e che i fabbisogni calorici per la popolazione italiana per le diverse fasce d'eta stabiliti dai LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti per la popolazione italiana) nel 1996 dovranno essere aggiornati;

Considerato che dal 2001 sono stati notificati per la commercializzazione una serie di nuovi prodotti senza glutine già pronti per il consumo che tengono conto delle mutate abitudini di preparazione degli alimenti, anche in relazione ai mutati stili di vita;

Ribadendo l'opportunità di prevedere tetti di spesa differenziati per fasce d'età e di sesso;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Erogazione

1. Ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita dei prodotti dietetici senza glutine, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123.

Art. 2.

Registro nazionale

1. Il Registro nazionale, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, riporta i prodotti dietetici senza glutine erogabili gratuitamente attraverso il Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da celiachia.

2. L'inserimento dei prodotti dietetici senza glutine nel Registro nazionale, di cui al comma 1, avviene contestualmente alla conclusione della fase istruttoria della procedura di notifica dell'etichetta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 1 11, necessaria ai fini dell'immissione in commercio.

3. Il Ministro della salute pubblica aggiornamenti periodici del Registro nazionale.

Art. 3.

Tetti di spesa

1. I tetti massimi di spesa per l'erogazione gratuita di prodotti dietetici senza glutine sono riportati nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

2. I tetti massimi di spesa sono aggiornati periodicamente dal Ministero della salute sulla base della variazione dei prezzi al consumo dei prodotti dietetici senza glutine di base (farina, pane e pasta).

Art. 4.

Abrogazione

1. L'allegato 1 al decreto ministeriale 8 giugno 2001 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro della salute
(ad interim)
BERLUSCONI

ALLEGATO 1

Fascia d'età	Tetto mensile M	Tetto mensile F
6 mesi - 1 anno	€ 45,00	€ 45,00
fino a 3,5 anni	€ 62,00	€ 62,00
fino a 10 anni	€ 94,00	€ 94,00
età adulta	€ 140,00	€ 99,00

06A04696

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 settembre 2005.

Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1º luglio 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2005, concernente la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, per gli anni 2002, 2003 e 2004;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 262 del 1º giugno 2005;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2004 rispetto all'anno 2003, calcolata dall'ISTAT, pari al 2 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in euro 45.092,29 con effetto dal 1º luglio 2005.

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro della salute
STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 340

06A04766

DECRETO 20 settembre 2005.

Determinazione della retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica con decorrenza 1º luglio 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1º luglio di ciascun

anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2003, che ha fissato la retribuzione convenzionale annua, ai fini del sopra citato art. 6 della legge n. 25/1983, con decorrenza 1° luglio 2003;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'lNAIL n. 262 del 1° giugno 2005;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2004 rispetto all'anno 2003, calcolata dall'ISTAT, pari al 2 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, a decorrere dal 1° luglio 2005, è fissata nelle seguenti misure:

1996 e precedenti . . . . euro 19.898,33

1997 . . . . euro 20.627,95

1998-1° semestre 2005 . . . . euro 20.885,56

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro della salute
STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 341

06A04767

DECRETO 20 gennaio 2006.

Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi INAIL delle gestioni industria e medici RX per la copertura del danno biologico per l'anno 2004.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» ed in particolare il comma 1, lettera *s)*, che prevede, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, un'idonea copertura finanziaria per la tutela del danno biologico da attuarsi con adeguamento della tariffa dei premi;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma, 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto, in particolare, l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000, di approvazione di «Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico», «Tabella dei coefficienti» relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che all'art. 2, rinvia la determinazione della misura e delle modalità dell'addizionale sui premi e contributi, necessarie ai fini della copertura dell'onere finanziario, ad un successivo decreto ministeriale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000 concernente «Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione»;

Visti il decreto ministeriale 19 maggio 2003 concernente «Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per gli anni 2000 e 2001, per la copertura del danno biologico», il decreto ministeriale 24 marzo 2004 concernente «Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per l'anno 2002 per la copertura del danno biologico» e il decreto ministeriale 9 agosto 2005 concernente «Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per l'anno 2003 per la copertura del danno biologico»;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 388 del 26 luglio 2005, concernente «Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13. Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi per l'anno 2004 per la copertura degli oneri relativi al danno biologico delle gestioni industria e medici Rx»;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per l'anno 2004.

Decreta:

Per l'anno 2004 l'addizionale sui premi assicurativi, di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è determinata per le gestioni industria e medici Rx nella misura pari a 0,32% del premio assicurativo dovuto per il medesimo anno 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2006

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 251

06A04764

DECRETO 31 gennaio 2006.

Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 3 dicembre 1999, n. 493, concernente «Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici»;

Visto l'art. 7, comma 5, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, che prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'art. 10 e con le altre modalità di cui all'art. 11, comma 3, della citata legge accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2000 concernente «Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo» e il decreto ministeriale 15 settembre 2000 concernente «Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico»;

Visto il testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni intervenute alla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1999, n. 493, di seguito denominato testo unico;

Vista la delibera n. 8 del 26 novembre 2004 del comitato amministratore del Fondo, trasmessa con nota del 25 gennaio 2005, con la quale, tra l'altro, si propone l'estensione della copertura assicurativa ai casi di infortunio mortale;

Viste la nota dell'INAIL n. 406/05 del 3 febbraio 2005, con la quale si illustra l'andamento dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, anche in relazione ai risultati di bilancio al 31 dicembre 2003, la relazione tecnica della consulenza statistico - attuariale dell'INAIL e la nota dell'Istituto medesimo n. 4120/2005/3.9.7. del 10 ottobre 2005, con la quale vengono forniti ulteriori elementi al riguardo;

Rilevato dalla documentazione fornita dall'INAIL che vi è un consistente avanzo economico di gestione dovuto allo squilibrio tra le uscite per le prestazioni erogate e le entrate relative ai premi introitati;

Ritenuto che vi siano le condizioni per estendere la copertura assicurativa ai casi di infortunio mortale;

Decreta:

Art. 1.

Estensione dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione e a causa di lavoro nel suddetto ambito, che abbiano per conseguenza la morte.

Art. 2.

Prestazioni

1. Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata la morte dell'assicurato è corrisposta una rendita ai superstiti ai sensi dell'art. 85 del testo unico.

2. Per la liquidazione della rendita è assunta quale retribuzione convenzionale la retribuzione annua minima di cui all'art. 9, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 252

06A04765

DECRETO 28 aprile 2006.

Nomina della consigliera di parità supplente della Provincia di Imperia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando - decreto 20 maggio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 - 4ª serie speciale - del 7 giugno 2005, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Vista la candidatura presentata dalla dott.ssa Raffaella Rognoni per la nomina a consigliera di parità supplente per la provincia di Imperia;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Raffaella Rognoni, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «Commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 7 luglio 2005, ha ritenuto la predetta in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opporrunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente per la provincia di Imperia;

Decreta:

La dott.ssa Raffaella Rognoni è nominata consigliera di parità supplente della Provincia di Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

RAFFAELLA ROGNONI

FORMAZIONE SCOLASTICA

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo sociale, Università degli Studi di Genova (AA1996-97)
Tesi in sociologia: *"La Partecipazione Politica e l'elettorato femminile"* Relatore: prof. Rovati

Maturità classica, Istituto Vittorino da Feltre, Genova

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

1998 **MASTER "HUMAN RESOURCES MANAGEMENT"**, *HKE Management School*, Milano
Moduli: Selettore, Formatore, Direttore del Personale

1999 **MASTER "COMUNICAZIONE EFFICACE E PNL"**, ANTHEA Srl, Desenzano del Garda
(Diploma Practitioner in Programmazione Neuro Linguistica - PNL)

Gennaio – marzo 1999 CIOFS FP LIGURIA, Genova
Corso e attestato conseguito ***"L'OPERATORE PROFESSIONALE E LE PARI OPPORTUNITÀ",*** *Progetto NOW*

Giugno – Dicembre 2005 CTC – Centro di Formazione Manageriale della CCIAA di Bologna
PROGRAMMA INTERNAZIONALE SULLE COMPETENZE MANAGERIALI ED ECONOMICHE

- EDWARD DE BONO - pensiero creativo / laterale, 6 capelli per pensare -
- ROBERT GALFORD – costruire e ricostruire fiducia per essere leader affidabili –
- DONALD SULL – gestire il cambiamento per sopravvivere alla competizione -
- ROBERT B. DILTS – conoscere i metaprogrammi per valorizzare le persone nelle organizzazioni -
- ROGER HALLOWELL – il nuovo ruolo dello Strategic Marketing e del Cross Selling –
- GARY BECKER – estensione della ricerca economica a discipline come la sociologia, demografia, criminologia -

COLLABORAZIONI - CONSULENZE

➢ **ATTIVITÀ' DI COORDINAMENTO E PARI OPPORTUNITA'**

CENTRO D'ORIENTAMENTO E INFORMAGIOVANI – Comune di Sanremo
Referente dell'orientamento
Attività d'orientamento scolastico – professionale per giovani e adulti, consulenza individuale per la creazione d'impresa, orientamento al femminile, preparazione curriculum vitae e/o lettere di presentazione, promozione corsi di formazione, attivazione stage formativi aziendali, percorsi di out - placement (Febbraio'04 – Gennaio 2005 ; marzo 2005 – marzo 2006)

Luglio – Dicembre 2004
Provincia di Genova – CENTRO PER L'IMPIEGO CENTRO LEVANTE, Genova
Referente Servizio Lavoro Donna
(Colloqui individuali d' orientamento professionale e formativo, creazione d'impresa al femminile, le leggi delle donne, voucher per le donne, mobbing al femminile, gestione maternità, Net labour, orientamento lavoro on line)

Febbraio –Aprile'04
Provincia di Genova - CENTRO PER L'IMPIEGO VAL BISAGNO, Genova
Operatrice di Pari Opportunità presso lo Sportello Donna del CPI (colloqui individuali d' orientamento professionale e formativo, creazione d'impresa al femminile, le leggi delle donne, voucher per le donne, Net labour, orientamento lavoro on line)

COMUNE di SANREMO
Coordinatrice dello sportello informativo del progetto "Sviluppo Lavoro" finanziato dal FSE. Attività: orientamento scolastico e professionale, promozione e formazione sui temi dell'orientamento professionale, la formazione finanziata e il contatto con le strutture organizzative. (febbraio'03 – ottobre'03).
Su appuntamento gestione e conduzione di *colloqui di orientamento, simulazione di colloqui di selezione, preparazione curriculum vitae e lettere di presentazione, colloqui per l'orientamento scolastico, universitario, post universitario, organizzazione di stage aziendali e work experiences, in qualità di ente promotore.*
CONFERENZE Progettazione, organizzazione e docenze per i disoccupati sui temi (aprile – maggio'03) : *intelligenza emotiva, ricerca attiva di lavoro, selezione e tecniche di colloquio, orientamento scolastico e post scolastico,* **pari opportunità**, *incontri con il mondo delle professioni e del lavoro.*

ENTE DI FORMAZIONE CIRCOLO PARASIO, Imperia
Relatrice incontro ***"Donne al Lavoro"*** insieme alla *Consulta femminile di Imperia*

PROVINCIA ALESSANDRIA
Corso di formazione per **Operatori dei Centri per l'Impiego** (argomenti :*creazione e gestione dei gruppi, pari opportunità*) gennaio – marzo'03;
Relatrice CONFERENZA PUBBLICA organizzata dalla Provincia di Alessandria sul tema "*Il lavoro e le pari opportunità*" insieme alla *Consigliera di Parità* di Alessandria, Avv Dondi.

CREATIVITA' AL LAVORO, SAVONA
Corso ***per donne disoccupate per creazione d'impresa al femminile***
Temi: MODULO ORIENTAMENTO – dinamica di gruppo e orientamento al ruolo;Modulo formativo: *il project management* (dicembre – febbraio'03) .

CONSIEL
Comune Di Cremona (*Maggio'02)*
Progetto azioni positive ai sensi dell'art.2 della legge 10 aprile 1991, n.125.
Counselling – colloqui di bilancio di competenze **per le dipendenti**.

CIOFS FP LIGURIA, Genova
Corso e attestato conseguito ***"Operatore di Pari Opportunità",*** *Progetto NOW (da gennaio a marzo'99)*

- Docente di seminari sui temi delle Pari Opportunità nelle ***Scuole Superiori Liguri*** (*Marzo'99 – Ottobre'99*) e **pubblicazione** *"Le leggi delle donne", all'interno del libro – progetto NOW, CIOFS FP LIGURIA.*

C.P.F.P."F. Varaldo", Savona
Percorso formativo riservato a donne per l'apertura di un Bed & Breakfast
"Tecniche di comunicazione per una maggiore conoscenza di se", "accoglienza del cliente" (Aprile e Giugno 2000)

SAPE, Scuola di estetica, Genova
"Etica Professionale e psicologia del servizio" (2000 -01)

FINIPER *(1999)*
"Comunicazione e Psicologia interpersonale" (cassiere ed addette di supermercato)

- **Progettazione bandi sulle Pari Opportunità (l. 125/91)** per la Pubblica Amministrazione e l'Università
- **Ricerche sul tema della partecipazione politica delle donne** (interviste alle consigliere comunali di Genova anno 1998)
- **Membro del *Coordinamento Pari Opportunità* della Provincia di Genova** (1999 – 2000)

C& Emme, Genova (novembre'03)
- **Analisi della condizione femminile nel modo del lavoro e del mobbing al femminile** (in riferimento alle leggi sulla "sicurezza sul posto di lavoro") – docenze sul tema "stress legato al lavoro, con un dettaglio di genere"

➢ **ATTIVITA' di FORMAZIONE**

2002 – 2005 SELEFOR Srl, Genova
Formatrice – Docente

- **Master in "*Direzione e Gestione Risorse Umane*"** IV, V, sedi (Milano, Roma – Confindustria, Genova) VI e VII edizione sede Genova
  MODULI: *orientamento, comportamento organizzativo, formazione, strumenti professionali, valutazione delle posizioni, prestazioni e potenziale*
  Altre attività svolte:
  - Gestione colloqui di counseling individuale (colloqui con i partecipanti dei master per delineare l'obiettivo professionale in relazione allo stage)
  - Referente orientamento / stage master (contatti con le aziende, stipula convenzioni, colloqui con i tirocinanti)

- **Corso Professional in Direzione e Gestione del Personale,** sedi Genova e Milano (moduli: selezione, comportamento organizzativo, parlare in pubblico, strumenti professionali, valutazione delle posizioni, prestazioni e potenziale)

- **Corsi Verticali – La SELEZIONE DEL PERSONALE:** l'iter selettivo, tecniche di colloquio, assessment center

2000-2003 *HKE Business* (Sedi di TORINO, MILANO, MODENA)
Master "*Human Resources Management*"
Docente

Modulo Selettore: (Edizioni XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI)
- *Il ruolo del Selettore,l'iter selettivo, PNL nella selezione*

Modulo Formatore : (Edizioni XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI)

- *Teoria dei gruppi e gestione del consenso, Ingegnerizzazione dei processi formativi, PNL in aula*

CAP, cooperativa autotrasporti pratese, Prato
Docente / Consulente organizzativo - *Il front-office e la qualità del servizio* - (3,4;12,13;19,20;24,25 febbraio'04; aprile e luglio 2004 *consulenza organizzativa* destinato agli addetti movimento e traffico e verificatori/ controllori;
- *La comunicazione efficace* destinato agli autisti/e neoassunti/e - (marzo 2005)

Istituto Nazionale di Fisica della Materia (INFM), Genova (dicembre'03)
Docente / consulente organizzativo

- *La gestione del cambiamento organizzativo (Change Management),*
- *Strumenti per i professional al customer oriented - l'innovazione e lo sviluppo di competenze trasversali* (17,18,19/12/03)

UNIONE INDUSTRIALI E CAMERA DI COMMERCIO IMPERIA
Docente
"La comunicazione strategica, l'orientamento al cliente e il problem solving" , corso per Front – Office nel <u>settore alberghiero</u> (ottobre'03)

CAMERA DI COMMERCIO IMPERIA e CFP PASTORE, Imperia
Corso privato *"COMUNICARE IN PUBBLICO",* Venerdì 24 e Sabato 25 ottobre'03

ENTE DI FORMAZIONE PARASIO, Imperia (marzo – maggio 2005)
Corso *" Animatore di Comunità"* - Modulo Comunicazione - (50 ore)
Docente

CHANCE S.R.L., Genova
Docenze e consulenze

SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE del Comune di Genova

- Docenza per ***funzionari e dirigenti*** del COMUNE DI GENOVA sul tema "le sponsorizzazioni" – *la comunicazione scritta, frontale e telefonica* – (dicembre'02)
- Docenza per ***piantoni e Ufas*** della **POLIZIA MUNICIPALE** del Comune di Genova sul tema della *Comunicazione e comunicazione telefonica* (maggio – giugno'03)
- Docenza per gli operatori al ***Front Office del Comune di Genova***, sul tema *ruolo e professionalità, cenni di comunicazione* (maggio'03)
- Docenza per gli ***operatori al centralino del Comune di Genova*** sul tema *il ruolo e la comunicazione* (3, 4 giugno'03)
- Corso front-office: *come fornire un servizio di qualità* (per il personale interno - ***Uscieri e Amministrativi del Comune di Genova*** -) (gennaio'04)

COMUNE DI GENOVA

- *"Project Management"* "Creazione d'impresa – Slowly"
- *Dinamica di gruppo, Team building, Ruolo organizzativo,* formazione per **collaboratori scolastici** del Ponente Genovese (25,26,27,28 giugno'02), (18 giugno'03)

- *Dinamica di gruppo, Team building, Ruolo organizzativo,* formazione per **operatori impianti sportivi** del Comune di Genova *(giugno-luglio'02; 2003)*

SIEMENS Automotive VTO Spa, Fauglia (Pisa)
Team Building, negoziazione, comunicazione interpersonale, modelli organizzativi, time management (docenze svolte a gruppi diversi tra i dipendenti) (ottobre – novembre'02)

CLP, Centro Ligure per la Produttività della Camera di Commercio di Genova
Public Speaking – la progettazione di presentazioni efficaci e parlare in pubblico *Edizione corso 2002 e 2003, 2004, 2005*

CAMERA DI COMMERCIO, Formaper, Lucca
- *"Dinamica di gruppo, Leadership, Problem solving, Time management", (13 marzo'02)*

ESSEFFE, Savona
Corso ***"Creazione d'impresa nei Servizi alla persona ed alla comunità"***, Modulo "la formazione delle Risorse Umane nelle imprese sociali" – orientamento al ruolo, time management, gestione risorse umane; Formazione Individualizzata: creazione del proprio business plan (novembre'03 – febbraio'04)

BIC, Genova
Percezione del ruolo, costruzione di un progetto di lavoro – ***"Corso: - abitare il Centro Storico"*** *(novembre-dicembre 2002)*

STUDIO DI COMMERCIALISTI (CARUSO), Genova
Docenza ai collaboratori e ai capi sui temi **:** *la comunicazione, dinamiche di gruppo, gestione delle riunioni* , (gennaio – marzo'03)

CISITA, Lerici (La Spezia)
Marketing , Marketing diretto – Mailing e Telemarketing – Corso di formazione per programmatori, (luglio'02); Modulo di specializzazione : *tecniche di comunicazione, team building, problem solving* (ottobre'02)

ENAIP, Albenga
- *"Comunicazione, ruolo e competenze trasversali"* "Avvio al lavoro" *(Ottobre'00);*

IAL Carcare (SV)
- *"Comunicazione" corso per* "Addetti alla vendita" *(01/04/2000);*

CFP MALERBA, Arenzano
Corso *"Tecnico della valorizzazione del patrimonio ambientale", Modulo – DINAMICHE DI GRUPPO.* (luglio – settembre'03)

ISVAP, Genova
Corso di formazione organizzato da *Adecco Formazione*, agenzia di lavoro temporaneo. Argomenti docenze: *"Elementi Base di Comunicazione"* e *"Orientamento al Lavoro".* (21 e 28 luglio'03)

CNA, Confederazione nazionale artigiani e piccola media impresa della provincia di Genova
Counselling sul tema "parlare in pubblico", percorso individuale di formazione (febbraio – giugno'03)

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – Scuola VTS Nazionale, Chiavari
Progettazione e docenza del Modulo ***"Metodi Didattici"*** all'interno del corso per istruttori tecnici destinato agli Ufficiali della Marina. (10-14/12/01 e 11-17/09/02)

Centro Studi PERFORMARE, Genova
Progettazione, organizzazione e docenza dei corsi privati
Corsi:

- ***"Parlare in Pubblico"*** *Edizione 1999- Edizione 2000,2001, 2002*
- ***"Comunicazione efficace"****(aprile-giugno'01)* (30 ore)
- *Counselling individuale* ***(parlare in pubblico)*** (aprile -giugno'03)

ICS, Genova *(2000)*
"Gestione delle Risorse Umane"- comunicazione, leadership, delega, team building

CEMAR, Genova
Comunicazione, Leadership, Organizzare la qualità nei servizi, Ruolo – front office, Team Building (Dicembre'99 – Febbraio'00)

SOGEA, Genova
MASTER "Gestione Risorse Umane": Docenze su - "Negoziazione", "Valutazione del potenziale", "Presa di decisione" (1999)

ISTITUTO NOBEL, Sestri Ponente, Genova
Progettazione e docenza **"***La comunicazione nell'esame di Maturità***"** *(1998)*

➢ ORIENTAMENTO

PROVINCIA DI SAVONA
CENTRI PER L'IMPIEGO di Savona, Carcare, Alberga

- *"Il mercato del lavoro, il colloquio di selezione, le competenze emotive"* Portafoglio e Quaderno delle competenze- guida alla valutazione delle proprie competenze e successivi colloqui individuali – **Progetto "Donne del Mondo" e Domina**, *inserimento e reinserimento di donne* nel mercato del lavoro *(1999,2001,2002,2003, 2004)*
- *Colloqui d'orientamento per creazione d'impresa al femminile* , Progetto Ninfee *(2002,2003)*

COMUNE DI GENOVA e SAVONA
Alternanza scuola – lavoro; progetto Arios (anni scolastici:1998-'99, 1999-2000, 2000-'01, 2001-'02, 2002-03; 2003 -04; 2004 - 05)

- Docenze nelle quarte superiori degli istituti scolastici della Liguria sui temi:
  la ricerca di lavoro con internet , il mercato del lavoro , creazione d'impresa
  la valutazione delle competenze, la selezione in azienda e simulazione colloqui

CORA, Pavia

- *Colloqui d'orientamento per la creazione d'impresa –* ***progetto Equal*** per le quarte superiori, Voghera, Istituto Baratta*(24 e 30 aprile'02)*

ISTITUTO REGIONALE LIGURE SANTI, Genova

- *"Orientamento al lavoro e tecniche di autocandidatura"* (15 ore) del corso "Tecnico Gestore di Reti di Calcolatori" *(Maggio-Giugno'00)*

1999 **PROVINCIA LA SPEZIA**

- *"Marketing di sé, Portafoglio delle competenze, Valutazione e autovalutazione"*, modulo d'orientamento e selezione per L.S.U e restituzione esiti.

AGENZIA PER L'IMPIEGO DELLA LIGURIA

Salone dell'orientamento FORMULA, Genova

- Consulente Selezione ed Orientamento (Simulazioni di colloquio)

SELEZIONE

Gruppo HKE, *Società di consulenza*, Milano

- *Selezioni, Assessment Center*

AMT, Azienda Mobilità e Trasporti Spa, Genova

- **Selezione** conducenti di linea, (Aprile - Maggio 2000):
  - *predisposizione degli strumenti di valutazione*
  - *definizione della Job description e job profile*,
  - *assistenza ai colloqui*
  - *monitoraggio dei gruppi di valutazione*

CIOFS FP LIGURIA, Genova

- Membro della commissione d'esame del corso per "Operatrici educative"(1999)

CHANCE Srl, Genova

- Attività di Selezione per ricerca profili manager e operativi per Gruppo Assicurativo *(Progettazione selezione, colloqui con il committente, preparazione strumenti e colloqui di selezione, individuali e di gruppo)* (giugno-luglio'02; settembre'02)

GRUPPO HKE, *Società di consulenza*, Milano

- *Selezioni, Assessment Center*

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2001-02 **ICS,** Genova

Responsabile del Personale

Attività:

- Selezione *(iter selettivo);*
- Formazione *(strumenti di analisi dei bisogni, predisposizione piano formativo annuale per i diversi ruoli organizzativi, docenze, strumenti di valutazione della formazione e impatto sui cambiamenti organizzativi);*
- Tutoring interno per stage aziendali
- Organizzazione *(Job description e analisi organizzativa per processo, matrice delle responsabilità, sviluppo organizzativo, valutazione del potenziale e delle prestazioni).*

1999 –2001 **CIOFS FP LIGURIA**, Genova

Attività:

- Tutor e coordinatrice di corsi di formazione continua *(corsi: "Responsabili della Sicurezza"; "HACCP- igiene dei prodotti alimentari"; "Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza", "ISO 14.000 – Qualità ambientale";*

- Referente per l'ORIENTAMENTO *(progettazione e realizzazione percorsi d'orientamento individuali con colloquio d'orientamento al lavoro; organizzazione e predisposizione materiali fiera dello studente di Genova).*
- Aggiornamento sull'orientamento: CIOFS Nazionale-Roma *(10/12'00)*: gruppi di lavoro per la diffusione e sperimentazione del Modello Operativo d'orientamento PIOPP; interventi Prof. Klement Polacek, Lauretta Valente- Direttrice Nazionale CIOFS - FP (tot. 45 ore).
- Docenza: *"L'iter Selettivo e il colloquio di Selezione"* e consulenza al modello *PIOPP*, CIOFS Nazionale, *(23-24 aprile'01)*
- Servizio di placement, organizzazione tirocini; attività di selezione; comunicazione esterna *(creazione volantini e annunci sui quotidiani locali)*
- Membro della commissione d'esame del corso per "Operatrici educative"(1999)

SAF Liguria, Genova

Progetto FADOL, *Formazione a distanza on line* – Ministero del Lavoro

Il progetto è destinato alla riqualificazione degli operatori della Formazione Professionale del territorio nazionale;

Tutor locale del Saf Liguria (Servizio di assistenza formativa)

Attività:

- Ideazione, preparazione e gestione *presentazioni nelle Province Liguri* (preparazione presentazione con video proiettore - Powerpoint -);
- *studio dei Courseware e delle metodologie didattiche* (rif. ISFOL);
- *assistenza utente in videoconferenza;*
- *organizzazione aule virtuali*

1998-1999 **AMT, Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a,** Genova (6 mesi)

Stage aziendale di 6 mesi presso l'Unità Operativa *Formazione e Comunicazione Interna*

Funzioni svolte:

- *Organizzazione* (elaborazione "Job Description", valutazione delle competenze)
- *Selezione* (Attività di selezione del personale)
- *Formazione* (Progettazione interventi formativi, elaborazione schede progetto, tutoring, elaborazioni sistemi di valutazione, stesura relazioni finali e questionari di fine corso)
- *Comunicazione Interna* (Impostazione del giornale aziendale, redazione articoli,
- interviste al personale e osservazioni sul campo, ricerche tematiche)

Consulenza esterna:

- **Selezione** conducenti di linea (Aprile - Maggio 2000)
  - *predisposizione degli strumenti di valutazione*
  - *definizione della Job description e job profile,*
  - *assistenza ai colloqui*
  - *monitoraggio dei gruppi di valutazione*

CORSI D'AGGIORNAMENTO

2005 **CLP, Centro Ligure di Produttività**, Genova
La Responsabilità Sociale delle Imprese

2004 **SDA BOCCONI, Milano**
Laboratorio Armonia (Pari Opportunità) *"La variabile età nelle organizzazioni"*

2003 **ENDOFAP,**Genova
"L'empatia" Sabato 18 ottobre'03

CLP, Genova (ottobre'03)
"La soddisfazione del cliente" (24 ore)

CHANCE, Genova
Formazione interna ai consulenti "Innovazione Organizzativa e Tecnologica" – temi: la Qualità e l'informatica . (da settembre a dicembre'03)

FONDAZIONE RUI (RESIDENZE UNIVERSITARIE INTERNAZIONALI), Genova
"I Giovani a fronte delle autonomie e delle amministrazioni locali"
Workshop: "Qualità e la Sicurezza sul Lavoro" (Maggio '99)

2000 **CIOFS FP Liguria**, Genova
- *"Il sistema Qualità certificato per la gestione della piccola e media impresa"* (GE903-2 OB.4 P.Q.2.1)- Provincia di Genova (dal 27/09 al 06/12 '00) – 80 ore-

TEATRO GARAGE, Genova
Corso di Dizione e Parlare in Pubblico

CLACART, Genova
Corso di grafoanalisi

BOFFIN S.r.l., Genova
"Comunicazione efficace" e *"Il Bilancio delle competenze"* (Progetto ADAPT)
Corsi seguiti nel 1998-'99:
"La Qualità e la Formazione", "Le proposte di riforma dei Fondi Comunitari, "Nuovi Modelli di Organizzazione per la Formazione", "La Gestione del cambiamento nelle Risorse Umane"

CONOSCENZE INFORMATICHE

Conoscenza operativa di Windows e dei programmi: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook, Internet

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese: *sufficiente parlato – discreto scritto;* Spagnolo: *scolastico*

ALTRE INFORMAZIONI

ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI (AIF)

CENTRO DI SOLIDARIETÀ COMPAGNIA DELLE OPERE, Genova
- *"Formazione orientatori"* e modulo d'orientamento al mercato del lavoro per gli utenti, con simulazione di colloqui *(1999-2001)*

PROGETTO ARISTOTELION, Crotone
- Attività di progettazione e docenza – *Modulo orientativo*- formazione ultimo anno scuola superiore (20 ore), *(4-5/12/00)*

PW, *i ragazzi di Torino 2006*, Pracatinat
- Docenza sul tema *"La Programmazione Neuro Linguistica e i Canali Sensoriali"*, destinata a ragazzi della Scuola Secondaria per la formazione a *Team Leader* in vista delle Olimpiadi del 2006 a Torino. (aprile 2003)

AP, Genova
- Progettazione, gestione gruppo e docenze *Dinamica di Gruppo e Comunicazione Politica* del corso di FORMAZIONE ALLA POLITICA per i giovani (da novembre'01 ad aprile'02; e anno 2002 – 2003, anno 2003 - 2004 per il nuovo percorso formativo 1° e 2° anno; 2004 - 2005).

"Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003"

06A04423

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 aprile 2006.

Nomina del dott. Marco Eboli a commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Modena.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4, della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1996 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il Consorzio agrario provinciale di Modena è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2003, n. 166 con il quale è stato ricostituito l'organo commissariale con la nomina del rag. Marco Eboli, in sostituzione del rag. Pietro Chialli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2004 con il quale, a seguito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2003 del rag. Pietro Chialli per annullamento previa sospensiva del decreto suddetto, il ricorso stesso è stato accolto;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive n. 36/2004 del 1° marzo 2004 con il quale il decreto n. 166 del 10 marzo 2003 del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, viene sospeso;

Visto il decreto interministeriale n. 360/2004 del 23 novembre 2004 con cui il rag. Marco Eboli viene nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario di Modena;

Considerato, che a seguito di ricorso proposto dal precedente commissario liquidatore, la suddetta nomina risulta essere stata sospesa dal T.A.R. dell'Emilia-Romagna;

Tenuto conto che essendo per tanto il Consorzio agrario di Modena allo stato acefalo, è necessario ripristinare la guida del Consorzio stesso ai fini della piena ripresa della attività liquidatoria a tutela dei legittimi interessi degli aventi diritto e della accelerazione della chiusura della procedura;

Considerata la qualificazione professionale del rag. Marco Eboli, esperto in materia di cooperazione, in particolare del settore agricolo, nonché consulente di vari enti pubblici e Ministeri nel settore agro-alimentare;

Ritenuta la sussistenza in capo al rag. Marco Eboli delle professionalità tecniche ed amministrative, finalizzate, nello specifico, alla mera procedura di liquidazione e necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Ritenuta altresì la professionalità del rag. Marco Eboli non meno adeguata ai fini del soddisfacimento dell'interesse della liquidazione rispetto a quella del precedente commissario liquidatore;

Considerato che il rag. Marco Eboli, nello svolgimento delle sue funzioni di commissario liquidatore, ha acquisito esperienza e conoscenza specifica delle ultime fasi della liquidazione, che lo rendono il soggetto più idoneo in vista della definizione della liquidatela;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Modena è rideterminata con la nomina a commissario liquidatore del rag. Marco Eboli.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2006

Il Sottosegretario delle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04651

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 febbraio 2006.

Determinazione delle aliquote contributive sulla spesa assicurativa agricola 2005, ed utilizzazione dello stanziamento di bilancio 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, per la difesa dalle calamità naturali e dagli eventi climatici avversi;

Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi, ed in particolare:

l'art. 2 che, ai commi 2 e 3, fissa i limiti del contributo statale sulla spesa parametrata, fino all'80% per le polizze con soglia di danno del 30%, riducibile al 20% nelle aree svantaggiate, e fino al 50% per le polizze senza soglia di danno;

l'art. 4, che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo annuale sentite le proposte di apposita commissione tecnica;

Visto il piano assicurativo per la copertura agevolata dei rischi agricoli del 2004, approvato con propri decreti 17 febbraio 2004 e 9 aprile 2004, pubblicati nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 agosto 2004, n. 181;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del richiamato decreto 9 aprile 2004, in cui è, tra l'altro, stabilito che per il calcolo del contributo statale sulla spesa assicurativa parametrata, si applica l'aliquota dell'80% per le polizze con soglia di danno e l'aliquota del 50% per le polizze senza soglia di danno, fatte salve eventuali modifiche in relazione alle effettive esigenze di spesa nei termini stabiliti dal successivo art. 3, del medesimo decreto;

Considerato che sulla spesa parametrata per la copertura assicurativa dei rischi agricoli del 2004 è stato erogato l'anticipo del 50% del contributo, calcolato applicando le aliquote contributive massime previste dalla legge;

Visto il piano assicurativo per la copertura agevolata dei rischi agricoli del 2005, approvato con proprio decreto 17 marzo 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 188, alla *Gazzetta Ufficiale* 17 novembre 2005, n. 268;

Visto il decreto 12 ottobre 2005, con il quale è stata impegnata la disponibilità di € 146.618.161,04, presente nel pertinente capitolo di bilancio di questo Ministero (cap. 7439), per il pagamento del contributo statale sulla spesa assicurativa parametrata del 2005, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, nei termini stabiliti dal piano assicurativo;

Visti gli elaborati informatici dei dati assicurativi del 2005, prodotti dall'ISMEA, da cui risulta che i valori assicurati e la spesa premi parametrata, distinti per tipologia di polizza e categoria di prodotto, sono così determinati, e per la concessione del contributo statale, applicando le aliquote contributive massime previste dalla legge, la spesa complessiva a carico del bilancio dello Stato è di € 179.071.277,06;

1) *Dati definitivi produzioni primavera-estate e strutture:*

Polizze con soglia di danno:

valore complessivamente assicurato	€	3.508.179.816,91
spesa parametrata ammissibile a contributo statale	€	216.110.243,57
contributo Stato 80%	€	172.888.194,86

Polizze senza soglia di danno:

valore complessivamente assicurato	€	219.157.782,66
spesa parametrata ammissibile a contributo statale	€	3.684.020,69
contributo Stato 50%	€	1.842.010,34

2) *Dati provvisori produzioni autunno- inverno 2005-2006:*

Polizze con soglia di danno:

valore complessivamente assicurato	€	54.773.182,25
spesa parametrata ammissibile a contributo statale	€	4.452.881,11
contributo Stato 80%	€	3.562.304,89

Polizze senza soglia di danno:

valore complessivamente assicurato	€	6.052.718,00
spesa parametrata ammissibile a contributo statale	€	1.557.533,94
contributo Stato 50%	€	778.766,97
Totale contributo Stato (punto 1 + punto 2)	€	179.071.277,06

Visto l'art. 6, comma 2, del richiamato decreto 17 marzo 2005, che rinvia a consuntivo, a conclusione dell'assunzione delle polizze e dopo l'acquisizione dei relativi dati informatizzati nella banca dati assicurativi del SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) gestito dall'ISMEA, la determinazione della misura del contributo statale sulla spesa assicurativa del 2005, nei limiti stabiliti dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, tenendo conto delle disponibilità di bilancio;

Considerato che per la concessione del contributo a saldo sulla spesa assicurativa del 2005, nel limite massimo consentito dalla legge — applicazione aliquote contributive del 50% e dell'80% a seconda delle tipologie di polizze — occorre una integrazione di stanzia-

mento per il medesimo anno, nel limite di 34 milioni di euro per tenere conto di eventuali ulteriori richieste di spesa non ancora pervenute;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che reca uno stanziamento di 160 milioni di euro per gli incentivi assicurativi (cap. 7439);

Ritenuto di stabilire le aliquote massime previste dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per la determinazione del contributo statale sulla spesa assicurativa 2005 e di integrare il contributo sulla spesa assicurativa del 2004, entro i limiti delle medesime aliquote contributive;

Ritenuto di porre a carico delle disponibilità di bilancio per gli incentivi assicurativi (cap. 7439) del 2006, la maggiore spesa contributiva per il 2004, nel limite di 36 milioni di euro, e per il 2005, nel limite di 34 milioni di euro;

Sentito il parere delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale;

Visto il proprio decreto 8 febbraio 2006, n. 100.240, concernente le medesime finalità;

Decreta:

Art. 1.

1. Per la determinazione del contributo statale sulla spesa assicurativa parametrata per la copertura dei rischi agricoli del 2005, in conformità a quanto previsto dal piano assicurativo 2005, approvato con decreto 17 marzo 2005, sono fissate le seguenti aliquote contributive:

80% per le polizze con soglia di danno del 30%, riducibile al 20% nelle aree svantaggiate;

50% per le polizze senza soglia di danno.

2. Ad integrazione del contributo statale sulla spesa assicurativa parametrata per la copertura dei rischi agricoli del 2004, è destinata l'ulteriore somma, nel limite di 36 milioni di euro, da ripartire tra i soggetti interessati in misura proporzionale alla spesa accertata a consuntivo, tenendo conto delle somme già erogate a titolo di anticipo e nel rispetto del limite delle aliquote contributive indicate al comma 1.

Art. 2.

1. Alla maggiore spesa per l'applicazione dell'art. 1, si provvede con le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio di questo Ministero per l'anno 2006, «Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi», entro i limiti di seguito indicati:

34 milioni di euro per i contributi assicurativi del 2005;

36 milioni di euro per i contributi assicurativi 2004.

2. I limiti di spesa di cui al comma 1, eccedenti i fabbisogni accertati a consuntivo, sulla base della documentazione prodotta dai soggetti interessati, ritornano nelle disponibilità per gli incentivi assicurativi 2006.

Art. 3.

Il decreto 8 febbraio 2005, n. 100.240, è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 47

06A04650

DECRETO 27 aprile 2006.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2005/2006, di cui al regolamento CE n. 1493/99.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 relativi all'istituzione di un regime di finanziamento comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;

Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, che stabilisce l'assegnazione annuale da parte della Commissione dell'Unione europea a ciascuno Stato membro di una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengono conto, tra l'altro, anche degli obiettivi di detto regime;

Visto il regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999;

Vista la decisione CE C(2005) 3738def. del 10 ottobre 2005 che fissa una ripartizione finanziaria indicativa tra gli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2005/2006;

Visto il decreto del 27 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000, recante le norme di attuazione dei suddetti regolamenti CE n. 1493/1999 e n. 1227/2000;

Considerato che, in relazione al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria, occorre stabilire un'analoga ripartizione, tra le regioni e le province autonome, dei 99,744 milioni di euro assegnati all'Italia con la citata decisione CE C(2005) 3738def. del 10 ottobre 2005;

Considerata l'opportunità di procedere al riparto di dette risorse per l'80% sulla base del parametro storico della superficie vitata, a sua volta distinta in superficie destinata a vini da tavola per il 60% e superficie destinata a VQPRD per il 40%, così come risultante dall'inventario del potenziale produttivo viticolo aggiornato alla data del 1° settembre 2002, e per il rimanente 20% sulla base di un parametro di efficienza calcolato sullo scostamento tra «spese sostenute» ed «assegnazioni ricevute» nel periodo 2000/2005;

Tenuto conto delle previsioni di spesa formulate dalle regioni e province autonome e trasmesse alla Commissione europea entro il 10 luglio 2005, ai sensi del citato regolamento CE n. 1227/2000, art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Considerato che i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono estremamente differenziati nell'ambito del territorio italiano;

Considerata l'opportunità di consentire alle regioni e alle province autonome di poter fissare importi differenziati, anche forfetari, all'interno del territorio di competenza, per permettere ai produttori di beneficiare di un aiuto che possa corrispondere al massimo al 50% e al 75% delle spese ammissibili, rispettivamente nelle regioni fuori obiettivo 1 e nelle regioni appartenenti all'obiettivo 1;

Considerato che le regioni e le province autonome dovranno tener conto dei suddetti parametri nell'attuazione delle misure di cui trattasi;

Considerato necessario assicurare la completa utilizzazione delle risorse finanziarie e degli ettari assegnati all'Italia con la citata decisione CE C(2005) 3738def. del 10 ottobre 2005, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione dell'art. 17, paragrafo 5 del citato regolamento CE n. 1227/2000;

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere una rimodulazione delle disponibilità finanziarie e degli ettari assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, qualora non vengano raggiunti i livelli di spesa e di ettari assegnati con il presente provvedimento;

Considerato che, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Italia per la campagna 2005/2006, è necessario autorizzare le regioni e province autonome a presentare elenchi di liquidazione aggiuntivi, nell'ordine del 20% delle rispettive assegnazioni, a titolo di «overbooking»;

Considerato che l'entità di detto «overbooking» potrà essere rivista, qualora se ne ravvisi la necessità ed in base alle previsioni di spesa che dovranno essere aggiornate e verificate in prossimità della data fissata da AGEA Coordinamento per la trasmissione dei relativi provvedimenti di liquidazione;

Considerato che la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta 9 febbraio 2006, ha espresso la mancata intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente la ripartizione tra le regioni e province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2005-2006, a seguito dell'avviso contrario espresso dalla Regione siciliana;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in base al quale, a fronte di un'intesa prevista dalla legge non raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con propria deliberazione motivata;

Considerato che le risorse finanziarie oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2005-2006 devono essere obbligatoriamente utilizzate entro la data del 30 giugno 2006 e che, pertanto, è necessario procedere al riparto dei fondi assegnati;

Considerato che il meccanismo di rimodulazione introdotto con il presente provvedimento tende a superare i problemi segnalati dalla Regione siciliana, per quanto concerne l'aggiornamento dei criteri di riparto dei fondi;

Preso atto di quanto comunicato dalla Regione siciliana con nota del 13 aprile 2006;

Considerato che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 aprile 2006, con deliberazione motivata, ha autorizzato l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse finanziarie e gli ettari assegnati all'Italia con decisione CE C(2005) 3738def. del 10 ottobre 2005 ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2005/2006, sulla base delle indicazioni contenute in premessa, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome come riportato in allegato 1.

Art. 2.

1. Qualora, per la campagna 2005/2006, le spese sostenute e da sostenere e i relativi ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione, in una determinata regione o provincia autonoma, si discostino dall'ammontare delle risorse finanziarie e degli ettari assegnati alla stessa regione e provincia autonoma, ai sensi del presente provvedimento, tali spese ed ettari sono compensati con quelli di altre regioni e province autonome, proporzionalmente all'entità dei fabbisogni manifestati, sulla base delle previsioni trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali entro e non oltre il 30 aprile 2005.

Art. 3.

1. Per la sola campagna 2005/2006 è autorizzata la trasmissione di elenchi aggiuntivi a titolo di «overbooking» da parte delle regioni e province autonome, nei limiti del 20% della quota rispettivamente assegnata, come indicato in allegato 2, nel rispetto delle procedure che saranno stabilite da AGEA Coordinamento.

2. Qualora se ne ravvisi la necessità, il limite del 20% pro-regione può essere superato, alle condizioni che saranno stabilite in prossimità della scadenza fissata da AGEA per la trasmissione dei relativi elenchi di liquidazione.

Art. 4.

1. Gli elenchi aggiuntivi di cui al precedente art. 3, eventualmente non liquidabili a causa dell'esaurimento della relativa disponibilità finanziaria, a condizione che siano dichiarati ricevibili da AGEA e dagli altri organismi pagatori, saranno soddisfatti a valere sulle risorse che saranno messe a disposizione per l'annualità 2007, prima di procedere al riparto ordinario delle stesse.

Art. 5.

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto 27 luglio 2000, l'AGEA e gli altri Organismi pagatori emanano le opportune modalità di presentazione degli elenchi di liquidazione da parte delle regioni e province autonome e comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali gli importi effettivamente liquidati, unitamente ai previsti dati di monitoraggio fisico e procedurale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO 1

Regioni e province autonome	Ripartizione euro 2005/2006	Ripartizione ettari 2005/2006	Pagamenti campagna 2004/2005	Totale assegnato 2005/2006
	1	2	3	4 = 1+3
Abruzzo	3.968.566	552	133.997	4.102.563
Basilicata	1.228.113	171	—	1.228.113
Bolzano	715.353	100	—	715.353
Calabria	2.368.923	330	—	2.368.923
Campania	3.045.116	424	—	3.045.116
Emilia-Romagna	6.295.635	876	2.200.618	8.496.252
Friuli-Venezia Giulia	2.770.847	385	—	2.770.847
Lazio	3.951.071	550	—	3.951.071
Liguria	427.673	59	—	427.673
Lombardia	3.193.551	444	1.484.100	4.677.651
Marche	2.860.596	398	1.321.069	4.181.665
Molise	1.079.113	150	—	1.079.113
Piemonte	6.011.692	836	—	6.011.692
Puglia	10.204.576	1.419	3.237.619	13.442.195
Sardegna	3.723.940	518	1.878.876	5.602.816
Sicilia	12.518.548	1.741	5.237.523	17.756.071
Toscana	6.974.240	970	751.935	7.726.175
Trento	1.434.647	200	—	1.434.647
Umbria	2.705.347	376	803.996	3.509.343
Valle d'Aosta	—	—	—	—
Veneto	7.216.611	1.004	—	7.216.611
Totale	82.694.158	11.503	17.049.733	99.743.891

ALLEGATO 2

Regioni e province autonome	Ripartizione euro 2005/2006	Pagamenti campagna 2004/2005	Overbooking 20%	Totale complessivo 2005/2006
	1	2	3 = 20% di 1	4 = 1+2+3
Abruzzo	3.968.566	133.997	793.713	4.896.276
Basilicata	1.228.113	—	245.623	1.473.736
Bolzano	715.353	—	143.071	858.424
Calabria	2.368.923	—	473.785	2.842.707
Campania	3.045.116	—	609.023	3.654.140
Emilia-Romagna	6.295.635	2.200.618	1.259.127	9.755.379
Friuli-Venezia Giulia	2.770.847	—	554.169	3.325.016
Lazio	3.951.071	—	790.214	4.741.286
Liguria	427.673	—	85.535	513.208
Lombardia	3.193.551	1.484.100	638.710	5.316.362
Marche	2.860.596	1.321.069	572.119	4.753.784
Molise	1.079.113	—	215.823	1.294.936
Piemonte	6.011.692	—	1.202.338	7.214.030
Puglia	10.204.576	3.237.619	2.040.915	15.483.110
Sardegna	3.723.940	1.878.876	744.788	6.347.604
Sicilia	12.518.548	5.237.523	2.503.710	20.259.781
Toscana	6.974.240	751.935	1.394.848	9.121.023
Trento	1.434.647	—	286.929	1.721.576
Umbria	2.705.347	803.996	541.069	4.050.412
Valle d'Aosta	—	—	—	—
Veneto	7.216.611	—	1.443.322	8.659.933
Totale	82.694.158	17.049.733	16.538.832	116.282.723

06A04628

DECRETO 4 maggio 2006.

Variazione della ragione sociale del laboratorio «Ippocratica diagnostica Sas - Centro ricerche Cavallo», in «Laboratorio Cavallo Srl», autorizzato con decreto 7 luglio 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, e sostituzione dell'elenco delle prove di analisi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 170 del 23 luglio 2005, con il quale il laboratorio «Ippocratica diagnostica Sas - Centro ricerche Cavallo», ubicato in Salerno, corso Garibaldi n. 130 è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 18 aprile 2006, comunica di aver revisionato i metodi di prova e di aver variato la ragione sociale in «Laboratorio Cavallo Srl»;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 maggio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di dover variare la ragione sociale e di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 7 luglio 2005, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale 7 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 170 del 23 luglio 2005, il laboratorio «Ippocratica diagnostica Sas - Centro ricerche Cavallo», ubicato in Salerno, corso Garibaldi n. 130, autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, varia la ragione sociale in «Laboratorio Cavallo Srl».

Art. 2.

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido citrico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 17
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Alcol metilico	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2006 (metodo usuale)
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Cadmio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 32
Calcio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 29
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30
Magnesio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35
Potassio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 27
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2006 (metodo aerometrico)
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04632

DECRETO 4 maggio 2006.

Variazione della ragione sociale del laboratorio «Ippocratica diagnostica Sas - Centro ricerche Cavallo», in «Laboratorio Cavallo Srl», autorizzato con decreto 7 luglio 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, e sostituzione dell'elenco delle prove di analisi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 170 del 23 luglio 2005, con il quale il laboratorio «Ippocratica diagnostica Sas Centro ricerche Cavallo», ubicato in Salerno, corso Garibaldi n. 130, è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 18 aprile 2006, comunica di aver revisionato i metodi prova e di aver variato la ragione sociale in «Laboratorio Cavallo Srl»;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 maggio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di dover variare la ragione sociale e di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 7 luglio 2005, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale 7 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 170 del 23 luglio 2005, il laboratorio «Ippocratica diagnostica Sas - Centro ricerche Cavallo», ubicato in Salerno, corso Garibaldi n. 130, autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, varia la ragione sociale in «Laboratorio Cavallo Srl».

Art. 2.

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Numero di iodio	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVI
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04633

DECRETO 5 maggio 2006.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la valorizzazione e la tutela del vino «Moscato di Trani» D.O.C., in Trani, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del vino «Moscato di Trani» D.O.C., con sede in Trani (Bari), e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata D.O.C.;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 23 gennaio 2006 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 27 marzo 2001, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale

da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 27 marzo 2001;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 27 marzo 2001 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 27 marzo 2001, al Consorzio per la valorizzazione e la tutela del vino «Moscato di Trani» D.O.C., con sede in Trani (Bari), via Malcangi n. 99, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata D.O.C., nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del vino «Moscato di Trani» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04629

DECRETO 5 maggio 2006.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini a D.O.C. dell'Isola di Pantelleria, costituito per la tutela della D.O.C. dei vini «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria», in Pantelleria, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 5 aprile 2002 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini a D.O.C. dell'Isola di Pantelleria, costituito per la tutela della D.O.C. dei vini «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria», con sede in Pantelleria (Trapani), via Borgo Italia n. 68, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata D.O.C.;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 18 ottobre 2005 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 5 aprile 2002, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 5 aprile 2002;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 5 aprile 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 5 aprile 2002, al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini a D.O.C. dell'Isola di Pantelleria, costituito per la tutela della D.O.C. dei vini «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria», con sede in Pantelleria (Trapani), via Borgo Italia n. 68, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata D.O.C., nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini a D.O.C. dell'Isola di Pantelleria e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04630

DECRETO 5 maggio 2006.

Approvazione del nuovo statuto e conferma dell'incarico al Consorzio tutela del vino «Morellino di Scansano» D.O.C., in Scansano, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata D.O.C. e le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela del vino «Morellino di Scansano» D.O.C., con sede in Scansano (Grosseto), via G. Marconi n. 23, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 2002 concernente il conferimento al citato Consorzio dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della D.O.C. «Morellino di Scansano», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la nota n. 769/A7 del 19 ottobre 2005 con la quale il citato Consorzio ha trasmesso il nuovo statuto approvato dall'Assemblea straordinaria ed aggiornato alla luce delle osservazioni formulate dal Ministero, previo parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT, e la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, a titolo di conferma dei predetti incarichi ministeriali, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 4 novembre 2002, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 4 novembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, il nuovo statuto del Consorzio tutela del vino «Morellino di Scansano» D.O.C., con sede in Scansano (Grosseto), via G. Marconi n. 23, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 19 ottobre 2005.

2. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico al citato Consorzio tutela del vino «Morellino di Scansano» D.O.C. a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela del vino «Morellino di Scansano» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04631

DECRETO 9 maggio 2006.

Approvazione delle modifiche dello statuto sociale del Consorzio di tutela «Limone di Sorrento» I.G.P., approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, concernente il riconoscimento del medesimo Consorzio e attribuzione dell'incaricato a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 30 giugno 2003 concernente il riconoscimento del Consorzio di tutela «Limone di Sorrento» I.G.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Visto l'art. 3 del decreto sopra citato che stabilisce che il Consorzio di tutela «Limone di Sorrento» I.G.P.

non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela «Limone di Sorrento» I.G.P., con nota del 28 ottobre 2004, con sede in Sorrento (Napoli), alla via Montariello n. 6, riguardante le modifiche allo statuto approvato con decreto 30 giugno 2003;

Visto che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 6 febbraio 2006 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Ritenuto di poter accogliere le predette modifiche in quanto conformi alla vigente normativa;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono accolte le modifiche allo statuto del Consorzio di tutela del Limone di Sorrento I.G.P.

2. L'art. 1 del decreto 30 giugno 2003 è così modificato: «Lo statuto del Consorzio di tutela del Limone di Sorrento I.G.P. con sede in Sorrento (Napoli), alla via Montariello n. 6 è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04665

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 10 marzo 2006.

Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Priolo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme sul procedimento amministrativo», e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e successive integrazioni e modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4, che al punto *c)* del medesimo comma individua tra i primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nell'area industriale di Priolo;

Visto che il sopraccitato art. 1, comma 4, della legge n. 426/1998 prevede altresì che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale «sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente»;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2000, concernente il perimetro provvisorio del sito di interesse nazionale di Priolo, (individuato nella tavola n. 2 allegata al medesimo decreto) che prevede, all'art. 1, comma 2, che lo stesso perimetro «può essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente qualora dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi decisoria svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 31 marzo 2004, nella quale è stato deliberato di includere nel perimetro del sito di Priolo, approvato con decreto ministeriale del 10 gennaio 2000, le seguenti nuove aree ritenute contaminate o ad alto rischio di contaminazione: Campo serbatoi di ERG MED (ex Agip); Reti oleodotti Eni Div. Exploration & Production; Deposito Mostringiano di ENI Divisione Exploration & Production; Area di pertinenza dell'Azienda Maxcom; Discarica SMARI nel territorio del comune di Melilli; Saline di Siracusa e tratto terminale del fiume Ciane; Saline di Augusta (Saline Vigneto - Lavaggi e parte delle Saline Regina); Discariche pubbliche: discarica in Contrada Dominici (vecchio e nuovo bacino), discarica Andolina in Contrada Bagali, discarica in Contrada Corvo, discarica in Contrada Bellezza, discarica in Contrada Feudo (campo sportivo);

Vista la nota prot. n. 26964 u03 U.O.4. del 20 dicembre 2004, con la quale il commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di inserire nel perimetro del sito di Priolo le seguenti aree, individuate dai comuni interessati: comune di Siracusa: discarica in C.da Cardona; discarica in C.da Arenaura; comune di Melilli: discarica inerti Vallone Canniolo; comune Augusta: discarica abusiva in C.da Forgia; discarica vicino cimitero di Melilli;

Vista la nota prot. n. 2263 del 4 febbraio 2005 con la quale il comune di Priolo Gargallo ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di inserire nel citato perimetro le seguenti aree potenzialmente contaminate: discarica abusiva in C.da Appara (n. 1), proprietà Falsetti Santa; discarica abusiva in C.da Appara (n. 2), limitrofa alla precedente, (sequestrata dall'A.G); proprietà La Mesa et Figli in C.da Petraia; discarica di materiale ignoto nel Torrente Canniolo; Campo sportivo San Focà; Bacino n. 1 della discarica comunale per R.S.U. in C.da Pasciuta di Sopra;

Considerato che gli uffici della Direzione qualità per la vita del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio hanno evidenziato che nel perimetro del sito di Priolo non erano state incluse alcune aree ad alto rischio di contaminazione, quali: proprietà Esso Italiana S.r.l, area stoccaggio ovest e aree radice pontile (1 e 2); area di Punta Cugno; richiesta dalla Capitaneria di Porto di Augusta nel corso della Conferenza di servizi istruttoria del 27 gennaio 2005;

Vista la cartografia concernente la nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Priolo Gargallo, predisposta dalla suddetta Direzione per la qualità della vita, che comprende tutte le aree sopra indicate, in merito alla quale i sindaci dei comuni di Priolo, Melilli, Siracusa ed Augusta hanno espresso il proprio parere favorevole in occasione della Conferenza di servizi istruttoria del 23 febbraio 2005;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi decisoria convocata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 28 febbraio 2005, nella quale è stata concordata la necessità di integrare il perimetro del sito di interesse nazionale di Priolo, approvato con decreto ministeriale del 10 gennaio 2000, comprendendo tutte le predette aree ritenute contaminate o ad alto rischio di contaminazione;

Vista la nota prot. 18613/QdV/DI (VII-VIII-IX) del 20 settembre 2005 con la quale è stata trasmessa ai sindaci dei comuni di Priolo, Melilli, Siracusa ed Augusta e, per conoscenza, al Vice commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Siciliana, alla Regione siciliana ed alla provincia di Siracusa, una nuova proposta di perimetrazione comprendente, oltre alle sopraccitate aree, anche le porzioni di aree potenzialmente inquinate risultanti parzialmente esterne al perimetro approvato con il decreto ministeriale del 10 gennaio 2000, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426/1998;

Vista la nota prot. n. 92531 del 6 ottobre 2005 con la quale il sindaco di Siracusa ha chiesto l'inserimento delle seguenti, ulteriori aree, in considerazione delle condizioni ambientali e del riordino dell'intero territorio interessato: una porzione di territorio adiacente all'area di Pantanelli; il tratto di costa in corrispondenza del porto Grande e piccolo di Siracusa, ivi incluso lo specchio acqueo antistante; l'area di Santa Panaria destinata a discarica inerti;

Vista la nota prot. n. 22284/QdV/DI (VII-VIII-IX) del 7 novembre 2005 con la quale il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, Direzione per la qualità della vita, nell'accogliere la richiesta del sindaco di Siracusa, ha trasmesso ai sindaci dei comuni di Priolo, Melilli, Siracusa ed Augusta e, per conoscenza, al Vice commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione siciliana, alla Regione siciliana ed alla provincia di Siracusa, una nuova proposta di perimetrazione nella quale sono state ricomprese le ulteriori aree sopra indicate, al fine di acquisire il parere ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426/1998;

Vista la nota prot. n. 33374 del 29 dicembre 2005 con la quale il comune di Augusta ha approvato la nuova perimetrazione del sito di interesse nazionale di Priolo, riportata nella cartografia allegata alla succitata nota prot. n. 22284/QdV/DI (VII-VIII-IX) del 7 novembre 2005;

Vista la nota prot. n. 958/QdV/ (IX) del 17 gennaio 2006 con la quale è stato rihiesto urgente riscontro alla nota prot. n. 22284/QdV/DI (VII-VIII-IX) del 7 novembre 2005;

Vista la nota prot. n. 1911/Ig Urb del 20 febbraio 2006 con la quale il comune di Siracusa ha espresso il proprio formale assenso in merito alla proposta di nuova perimetrazione del sito di interesse nazionale di Priolo, trasmessa con nota prot. n. 22284/QdV/DI (VII-VIII-IX) del 7 novembre 2005;

Vista la nota prot. n. 146 del 20 febbraio 2006 con la quale il comune di Melilli ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di nuova perimetrazione del sito di interesse nazionale di Priolo, trasmessa con nota prot. n. 22284/QdV/DI (VII-VIII-IX) del 7 novembre 2005;

Vista la nota prot. n. 3370 del 23 febbraio 2006 con la quale il comune di Priolo Gargallo ha approvato la proposta di nuova perimetrazione del sito di interesse nazionale di Priolo, trasmessa con nota prot. n. 22284/QdV/DI (VII-VIII-IX) del 7 novembre 2005;

Ritenuto pertanto di dover modificare il citato decreto ministeriale del 10 gennaio 2000 che prevede, all'art. 1, comma 2, che il perimetro «può essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente qualora dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, fermo quant'altro disposto con il citato decreto ministeriale 10 gennaio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 2000, la tavola 2 allegata al decreto medesimo e concernente la perimetrazione del sito di interesse nazionale di «Priolo» è sostituita con la tavola 2 allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2006

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 281

ALLEGATO

Perimetrazione del sito di interesse nazionale

" GELA - PRIOLO"

Tav. 2 - Priolo

06A04685

DECRETO 2 maggio 2006.

Disciplina delle modalità e dei termini di aggiudicazione della gestione del Servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 117 della Costituzione, il quale, fra l'altro, stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza;

Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'art. 150, comma 2;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità ed i termini secondo i quali le Autorità di ambito (nel seguito AATO) di cui all'art. 148, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nel seguito decreto legislativo n. 152/2006) aggiudicano, a norma dell'art. 113, comma 5, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel seguito decreto legislativo n. 267/2000), la gestione del Servizio idrico integrato (nel seguito S.I.I.), così come definito dall'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, nel territorio ricompreso nell'Ambito territoriale ottimale (nel seguito ATO) sulla base del Piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ATO.

2. La gestione del servizio di cui al precedente comma 1 è aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica disciplinata dai princìpi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo modalità e termini disciplinati dal presente decreto.

3. La disciplina di cui al presente decreto si applica anhe per la scelta del socio privato preventiva alla costituzione delle società miste di cui all'art. 113, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 2.

Procedura di affidamento con gara della gestione del S.I.I.

1. Le AATO sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della gestione del S.I.I. mediante gara pubblica, da espletarsi con il sistema della procedura aperta, adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo le modalità di cui al presente decreto.

Art. 3.

Ammissione alla gara

1. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, che abbiano sede in uno dei Paesi dell'Unione europea e nei cui confronti non sussistano le cause di esclusione di cui al successivo art. 4:

a) le società di capitali, costituite anche in forma consortile;

b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti dai soggetti di cui alla precedente lettera *a)*;

c) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Le AATO escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

3. L'ammissione dei concorrenti alla gara è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) aver gestito segmenti del S.I.I. (captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civici, fognatura e depurazione delle acque reflue) con una popolazione servita pari almeno a quella risultante dal calcolo indicato in allegato *A*, punto 1, considerando, in caso di gestione di più segmenti, la popolazione di quello con il maggior numero di abitanti serviti;

b) avere realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo biennio, non inferiore a quello risultante dal calcolo indicato in allegato *A*, punto 2, rapportato al segmento gestito, come verrà specificato nel bando di gara;

c) possedere specifiche capacità tecnico-organizzative attestate in conformità a quanto indicato all'allegato *C* al presente decreto.

4. Le AATO possono introdurre ulteriori requisiti, qualora ritenuti indispensabili in relazione alla tipologia dei servizi da gestire, al migliore svolgimento degli stessi ed al sistema tariffario più economico per gli utenti, con particolare riferimento alle capacità economico-patrimoniali e di accesso al credito e a condizione che ciò non comporti eccessive restrizioni alla partecipazione alla gara del maggiore numero possibile di soggetti interessati.

5. Per le imprese associate o consorziate o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), i requisiti di cui al comma 3 e gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti nel bando possono essere posseduti cumulativamente, fermo restando l'obbligo per almeno una di esse di detenerne non meno del 50%. In tale evenienza non è obbligatorio il possesso di una quota dei requisiti da parte di tutti gli associati.

6. I concorrenti possono attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicare anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione, fatto comunque salvo l'obbligo di depositare, all'atto dell'aggiudicazione, la relativa documentazione.

7. Le AATO riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.

Art. 4.

Cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento oggetto del presente decreto i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti degli aniministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche in caso di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che, secondo motivata valutazione dell'AATO, hanno commesso grave negligenza o agito in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'AATO che bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'AATO medesima;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

2. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l'obbligo dell'affidatario di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1, le AATO chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente all'affidatario, il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del decreto medesimo.

3. Le condizioni di esclusione di cui al presente articolo sussistono nei riguardi di società, di consorzi o di associazioni temporanee di imprese o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) anche qualora le stesse riguardino solo una delle aziende associate, o anche uno solo dei soci o dei componenti.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo nei confronti di concorrenti non stabiliti in Italia, le AATO chiedono ai concorrenti, in caso di aggiudicazione, di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere, se del caso, la cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

5. Nel caso di mancata attestazione o di mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti o di non ammissione alla gara a motivo di una causa di esclusione di cui al presente articolo, l'AATO dovrà darne comunicazione motivata al soggetto non ammesso entro quindici giorni, onde consentire, nel primo caso, l'integrazione della documentazione medesima entro i successivi quindici giorni.

Art. 5.

Termini e bando di gara

1. Il bando di gara deve necessariamente contenere tutti gli elementi riportati all'allegato *B* del presente decreto, specificando:

a) il termine entro il quale devono pervenire le offerte, che dovrà essere congruo con le caratteristiche complessive della gara, ma comunque non inferiore a cinquatadue giorni;

b) il divieto di subaffidamento, salvo espressa autorizzazione;

c) l'importo della cauzione, che dovrà risultare non inferiore al 10% del fatturato previsto per il primo anno di gestione.

2. La cauzione, che può essere prestata anche sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta rilasciata da soggetti all'uopo abilitati, sarà restituita ai non aggiudicatari a conclusione della gara non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva.

3. Il bando di gara deve specificare che l'AATO può procedere aill'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

4. Il bando di gara deve specificare che i concorrenti possono presentare proposte di modifiche al Piano d'ambito, debitamente e dettagliatamente identificate e motivate, dalla cui adozione risultino particolari convenienze o miglioramenti per l'ATO con particolare riferimento alla tariffa del servizio ed al programma degli interventi.

5. Il bando di gara deve indicare che, prima della sottoscrizione della Convenzione di gestione da parte di una associazione temporanea di imprese, la stessa deve procedere alla costituzione di una società di capitali formata dai medesimi soggetti costituenti l'associaziane, ferma restando la responsabilità solidale dei singoli aderenti all'associazione temporanea di imprese per le obbligazioni assunte dalla costituenda società.

6. Il bando di gara deve indicare le modalità di accesso alla documentazione, che deve essere consegnata, anche con modalità informatiche, da parte dell'AATO nonché le modalità di accesso ai luoghi e agli impianti esistenti.

7. Nel bando di gara deve essere previsto l'impegno dell'aggiudicatario ad ottemperare quanto indicato all'art. 173, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006.

8. Il bando di gara è trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione nella regione interessata.

Art. 6.

Documentazione di gara

1. Entro il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'AATO deve mettere a disposizione dei concorrenti:

a) il Piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 152/2006, comprensivo di tutti gli elementi ivi prescritti;

b) lo Schema di Convenzione di gestione predisposto dall'AATO ai sensi dell'art. 151, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 ed il relativo schema di disciplinare;

c) la specificazione dei cespiti di proprietà pubblica da affidare in comodato ai sensi dell'art. 153, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, con indicazione specifica di loro eventuali passività;

d) le informazioni in ordine:

1) alle gestioni esistenti all'atto della gara cui l'aggiudicatario dovrà subentrare;

2) alla documentazione relativa ai bilanci idrici da redigere ai sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, qualora disponibile;

3) a ogni altro eventuale documento ritenuto rilevante dall'AATO.

Art. 7.

Disciplina dell'offerta

1. L'offerta si basa sulla documentazione di cui al precedente art. 6 nonché sulle integrazioni, modificazioni e rettifiche che i concorrenti possono presentare nella proposta-offerta e che, a seguito dell'aggiudicazione, l'AATO potrà recepire nel proprio Piano di ambito. L'eventuale mancato recepimento non comporta modifica al rapporto con il soggetto aggiudicatario, avendo la modifica solo efficacia pubblicitaria verso i terzi.

2. L'offerta deve prevedere entrate tariffarie che nel periodo di durata del servizio abbiano un valore attuale non superiore a quello previsto dal Piano d'ambito.

3. L'offerta deve esplicitamente prevedere l'impegno dell'aggiudicatario ad ottemperare a quanto indicato all'art. 173, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 8.

Criteri di aggiudicazione

1. L'offerta è valutata in base ai seguenti elementi, il cui valore relativo è espresso in parametri numerici da essere riportati nel bando di gara:

a) sicurezza e affidabilità degli impianti, del lavoro e del servizio, con particolare riguardo al rispetto delle normative ambientali;

b) organizzazione del servizio e delle attività di gestione del S.I.I.;

c) condizioni ambientali e qualità del servizio;

d) miglioramento del piano economico-finanziario, comportante la riduzione del valore delle entrate tariffarie per la durata dell'affidamento del servizio, quale risulta dalla specificazione dei costi operativi e dei costi di investimento e delle connesse ricadute sulla tariffa reale media;

e) anticipazione del raggiungimento o miglioramento degli obiettivi previsti dal piano di ambito considerando anche eventuali miglioramenti della qualità del servizio;

f) piano di riutilizzo del personale delle gestioni preesistenti, nell'obiettivo di miglioramento della relativa produttività, efficacia ed efficienza.

2. Il peso del criterio riportato al comma 1, lettera *d)* dovrà essere almeno pari a quello complessivo degli altri criteri indicati allo stesso comma.

Art. 9.

Valutazione delle offerte

1. La valutazione delle offerte è effettuata da una commissione nominata dall'AATO dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte medesime. La scelta dei membri della commissione è regolamentata esclusivamente dalle norme nazionali.

2. La commissione è composta da un dirigente dell'AATO, che la presiede, e da altri due o quattro componenti scelti tra professori universitari di ruolo e/o esperti di qualificata e comprovata esperienza al fine di assicurare le opportune competenze in campo economico, giuridico e tecnico, ferme restando le norme generali di incompatibilità in merito.

3. Al termine della procedura di valutazione la commissione redige la graduatoria e rimette gli atti e i verbali di gara all'AATO.

Art. 10.

Aggiudicazione e affidamento

1. L'AATO approva gli esiti della gara e provvede all'aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione, entro quindici giorni, al soggetto risultato primo nella graduatoria, agli altri soggetti partecipanti ammessi, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla

regione competente e alla Autorità di vigilanza sulle risorse idriehe e sui rifiuti (nel seguito AVRIR) di cui all'art. 159 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. In coerenza con la documentazione di gara di cui al precedente art. 6 e con i contenuti dell'offerta risultante dall'aggiudicazione, l'AATO e l'offerente classificato primo provvedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva di cui al precedente comma 1, a stipulare la Convenzione di gestione; in difetto senza giustificato motivo, nei successivi quindici giorni l'AATO procede all'aggiudicazione in favore al secondo concorrente in graduatoria proseguendo, in caso di difetto, allo scorrimento della graduatoria.

3. Nel caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti, e prima della stipula della Convenzione di gestione di cui al precedente comma 2, lo stesso deve procedere alla costituzione di una società di capitali formata dai soggetti costituenti il raggruppamento.

4. In caso di rifiuto o di mancata risposta all'aggiudicazione da parte dei partecipanti classificatisi utilmente, la cauzione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera *c)*, sarà incamerata dall'AATO.

Art. 11.

Comunicazioni

1. Entro trenta giorni dalla data di stipula della convenzione di gestione di cui al precedente art. 10, comma 1, l'AATO trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione competente ed all'AVRIR:

a) copia completa degli atti di gara;

b) copia della Convenzione di gestione;

c) copia del Piano di ambito adeguato alle risultanze di gara.

Art. 12.

Norma finale

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO *A*

Punto 1. - Aliquote per il calcolo della popolazione servita minima, commisurata alla popolazione da servire, per l'ammissione alla procedura aperta:

N=popolazione da servire		Aliquote	P=popolazione minima per l'ammissione
1	400.000	0,4	P = 0,4 x N
400.001	800.000	0,3	P = 160.000+0,3x(N-400.000) (*)
Oltre 800.000		0,1	P = 280.000+0,1x(N-800.000) (*)

(*) La popolazione servita minima per l'ammissione è calcolata con il metodo a scaglioni: al valore massimo della soglia dello scaglione precedente si somma il prodotto tra l'aliquota dello scaglione corrispondente alla popolazione complessiva da servire e la parte di popolazione compresa in tale scaglione.

Punto 2. - Aliquote per il calcolo del fatturato medio annuo minimo, commisurato al fatturato previsto per il primo anno di gestione, per l'ammissione alla procedura.

R = fatturato previsto per il primo anno di gestione (*) (milioni di euro)		Aliquote	F = fatturato medio annuo minimo (milioni di euro)
1	20	0,4	F = 0,4xR
20	40	0,3	F= 8+0,3x(R-20) (**)R
Oltre 40		0,1	F= 14+0,1x(R-40) (**)R

(*) Il fatturato che configura il valore superiore di ogni scaglione viene aggiornato con l'indice di adeguamento monetario prevedibile.

(**) Il fatturato medio annuo minimo per l'ammissione (desunto dall'ultimo triennio di attività del soggetto concorrente) è calcolato con lo stesso metodo a scaglioni descritto al punto 1: al valore massimo della soglia dello scaglione precedente si somma il prodotto tra l'aliquota dello scaglione corrispondente al fatturato previsto per il primo anno di gestione e la parte di fatturato compresa in tale scaglione.

ALLEGATO *B*

CONTENUTO DEL BANDO DI GARA

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'AATO, con l'indicazione geografica dell'ATO di riferimento.

2. Indicazione che si tratta di procedura aperta con adozione del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità definite dal presente decreto.

3. Indicazione delle modalità e delle condizioni per la richiesta della documentazione di cui all'art. 6, nonché per l'accesso ai luoghi e agli impianti.

4. Descrizione dei servizi da fornire.

5. Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

6. Ammissibilità di varianti al Piano d'ambito.

7. Termine di durata dell'affidamento.

8. Termine ultimo di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di pubblicazione del bando, ed indirizzo cui esse vanno spedite.

9. Lingua o lingue in cui devono essere redatte le domande di ammissione, le offerte e la connessa documentazione.

10. Cauzione, garanzie richieste e condizioni fidejussorie.

11. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

12. Indicazione della documentazione necessaria e di ogni altro documento che il soggetto aggiudicatore ritenga utile a dimostrare il possesso delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di cui all'art. 3.

13. Indicazione degli elementi di valutazione delle offerte di cui all'art. 8, con i relativi parametri espressi in valore numerico.

14. Data di trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.

15. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea (da indicarsi a cura di tale Ufficio).

ALLEGATO *C*

sDIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ
TECNICO-ORGANIZZATIVA

La dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa dei concorrenti può essere fornita mediante:

- l'elenco delle gestioni di servizi svolte negli ultimi due anni, con l'indicazione dell'area geografica di riferimento;

- l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti del concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

- l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità, con la specificazione se facenti direttamente capo o meno al concorrente;

- l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti e di dirigenti negli ultimi due anni;

- la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio;

- la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, con riferimento alle serie di norme europee EN 29000 ed EN 45000.

06A04459

DECRETO 2 maggio 2006.

Gestione delle entrate derivante dall'Albo dei gestori di rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto, in particolare, l'art. 212, comma 16, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e delle sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la diversa concentrazione delle imprese obbligate all'iscrizione, che comporta differenti entrate e spese per ciascuna sezione regionale o della provincia autonoma;

Ravvisata l'opportunità di prevedere che ciascuna camera di commercio interessata sostenga le spese necessarie al funzionamento della sezione regionale o della provincia autonoma, nonché a garantire, con finanziamenti *pro quota*, lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato nazionale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ravvisata la necessità di garantire comunque la funzionalità delle sezioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano in ciascuna realtà territoriale, indipendentemente dall'entità delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto della disciplina

1. Il presente decreto disciplina la gestione delle entrate derivante dai diritti di segreteria e dai diritti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per provvedere al funzionamento del comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali, nonché le modalità di gestione e di rendicontazione delle somme riscosse.

Art. 2.

Dotazione finanziaria delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali

1. Alle spese di funzionamento delle sezioni si provvede con le entrate derivanti dal diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dai diritti di segreteria. Fino all'emanazione del decreto previsto all'art. 212, comma 10, del citato decreto legislativo, continuano ad essere applicati i diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione nell'ammontare definito dal decreto del Ministro dell'ambiente del 28 aprile 1998, n. 406.

2. Il 25% dei diritti riscossi dalle sezioni regionali della Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, è versato in rate semestrali al fondo di compensazione di cui al successivo art. 5. Tale disposto non si applica ai diritti di cui al comma 5, del presente articolo.

3. L'adeguamento dell'aliquota prevista al precedente comma 2 viene eventualmente determinato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta motivata dell'Unione italiana delle camere di commercio, sentito il comitato nazionale.

4. L'amministrazione della sezione e la gestione finanziaria e contabile sono assicurate direttamente dalla camera di commercio che vi provvede con le proprie strutture operative.

5. I diritti annuali di iscrizione di cui all'art. 212, comma 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la tenuta dei registri di cui ai commi 8, 24 e 25 del medesimo art. 212, sono integralmente destinati alle attività di cui all'art. 6 e sono contabilizzati separata-

mente, secondo quanto previsto dal precedente comma 4. I diritti di segreteria sono dovuti dalle imprese che si iscrivono con procedura ordinaria, le cui attività sono individuate ai sensi dell'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle imprese individuate allo stesso art. 212, comma 18, per le quali si richiede un'attività istruttoria da parte della segreteria delle sezioni regionali. I diritti di segreteria non sono dovuti dalle imprese che si iscrivono all'Albo ai sensi dell'art. 212, commi 8, 12, 22, 23, 24 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. I diritti annuali di cui all'art. 212, comma 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 del medesimo art. 212, sono incassati dalle sezioni regionali e provinciali dell'Albo ove hanno sede legale i soggetti firmatari degli accordi di programma o le imprese autorizzate ai sensi dei commi 22 e 23 del medesimo art. 212 e sono integralmente versati al fondo di cui al comma 3 dell'art. 5.

7. I diritti annuali di iscrizione per la tenuta dei registri di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono versati dagli interessati nell'ammontare di 50 euro per ogni tipologia di registro, rideterminabili ai sensi dell'art. 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Tali diritti annuali sono omnicomprensivi di ogni somma che i soggetti interessati devono corrispondere per ottemperare agli obblighi di iscrizione ad essi imputata.

Art. 3.

Personale di segreteria delle sezioni

1. Le camere di commercio mettono a disposizione della sezione di competenza per l'esercizio delle attribuzioni previste dal del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il personale necessario ed utile al fine di garantire il funzionamento della sezione.

2. Il segretario della sezione regionale è responsabile dei procedimenti afferenti alla gestione della sezione regionale.

Art. 4.

Strumentazione delle sezioni

1. Le camere di commercio assicurano:

a) la gestione in rete delle sezioni e del comitato nazionale, al fine di una completa gestione telematica delle procedure di competenza dell'Albo, anche nei confronti delle imprese iscritte o iscrivende;

b) la predisposizione, la gestione, la pubblicazione telematica senza oneri per gli utenti e l'aggiornamento, in collaborazione con il comitato nazionale, dei registri di cui all'art. 212, commi 5, 22, 23, 24 e 25, nonché degli elenchi di cui agli articoli 208, comma 18, 209, comma 7, 210, comma 9, e 211, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) l'accesso, l'interconnessione e l'interoperabilità, per via telematica, ai sistemi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e locali competenti in materia, per l'assolvimento dei loro compiti di istituto, nel rispetto della normativa emanata dal CNIPA.

2. Le camere di commercio assicurano inoltre la necessaria dotazione infrastrutturale e ogni altro servizio utile al buon andamento dello svolgimento dei compiti della sezione.

Art. 5.

Copertura finanziaria e fondo di compensazione

1. Alle spese che ciascuna camera di commercio sostiene per il funzionamento delle sezioni, ivi compresi i compensi, indennità, gettoni di presenza ed i rimborsi spese per i componenti della sezione, si provvede con le somme provenienti dai diritti riscossi.

2. Per la gestione contabile delle somme derivanti dai diritti riscossi, ciascuna camera di commercio istituisce nel proprio bilancio un apposito capitolo di entrata e un correlativo capitolo di spesa. Tale istituzione avviene secondo le norme di contabilità delle camere di commercio.

3. È istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio un fondo di compensazione alimentato con le somme di cui all'art. 2, comma 2, nonché con quelle derivanti da eventuali eccedenze di entrate rispetto ai costi sostenuti nell'anno.

4. A tal fine, fermo restando il versamento periodico di cui all'art. 2, comma 2, entro il 30 aprile di ciascun anno, le camere di commercio che abbiano riscosso nell'anno precedente un ammontare di diritti di iscrizione e di segreteria superiore ai costi sostenuti, come determinati ai sensi del presente decreto, versano la differenza al fondo di compensazione.

5. Con il fondo di compensazione si provvede al pagamento delle spese di cui al successivo comma 6, a rimborsare le camere di commercio che abbiano sostenuto spese maggiori delle entrate ed a rimborsare l'Unioncamere per i costi sostenuti per la gestione del Fondo di compensazione.

6. Le spese da porre a carico del fondo di compensazione per provvedere al funzionamento del comitato nazionale sono quelle relative:

a) al pagamento dei compensi, delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese per missioni del presidente e dei componenti del comitato nazionale, nonché dei rimborsi spese per missioni dei componenti della segreteria del comitato nazionale;

b) ai costi per la gestione in rete della segreteria del Comitato nazionale di cui all'art. 4, comma 1 nonché per la gestione telematica nazionale dei registri delle imprese iscritte;

c) spese per le altre funzioni attribuite al comitato nazionale dalla normativa vigente.

7. Le somme eventualmente residue saranno versate al capo XXXII, capitolo n. 2596 delle entrate del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 6.

Spese ammesse a rimborso

1. Le spese che le camere di commercio possono coprire con le entrate relative al diritto annuale di iscrizione ed ai diritti di segreteria sono determinate nelle tipologie e nelle misure annue seguenti:

a) personale adibito alla segreteria della sezione ai sensi del presente decreto, nella misura corrispondente alla percentuale di utilizzo applicata al costo globale per unità di personale, nonché costi di aggiornamento e formazione a favore del personale stesso per le materie attinenti ai compiti di istituto;

b) gestione informatica della sezione, comprensiva del collegamento alla rete nazionale, delle elaborazioni batch e in linea e di ogni altro costo relativo alla gestione della rete medesima, nonché del costo per la realizzazione *pro quota* del programma informatico nazionale di gestione, dei costi correlati agli obblighi di pubblicazione telematica attribuiti all'Albo, l'acquisto, l'uso e la manutenzione delle apparecchiature utilizzate comprese quelle per il trattamento ottico dei documenti, nella misura derivante dai prezzi corrisposti dalle camere di commercio per tali servizi.

c) uso e manutenzione dei locali, debitamente arredati, comprensivi di archivi e servizi, sulla base della locazione — reale o figurativa — stimata sui prezzi correnti di mercato; servizi generali quali riscaldamento, pulizia, illuminazione, custodia e portierato, assicurazione a favore dei terzi, nella misura determinata dividendo il costo totale di tali servizi per il numero dei metri quadrati complessivi dei locali camerali e moltiplicando il risultato per il numero dei metri quadrati assegnati alla sezione; servizi generali quali ragioneria ed economato, fotoriproduzione, biblioteca, centralino telefonico, telefono e telefax, spese postali e telex, cancelleria, archiviazione e invio pratiche, nella misura determinata dividendo il costo totale di tali servizi per il numero dei dipendenti camerali e moltiplicando il risultato per il numero reale dei dipendenti assegnati alla sezione.

2. I parametri di valutazione dei costi di cui al comma 1 utilizzati dalla camera di commercio per la definizione delle spese ammissibili al rimborso ai fini della rendicontazione sono fissati con apposita convenzione tra la camera di commercio interessata e il Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da rinnovarsi ogni tre anni.

Art. 7.

Rendicontazione della gestione delle sezioni

1. Ciascuna camera di commercio invia all'Unione italiana delle camere di commercio e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il rendiconto annuale della gestione della sezione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 8.

Norma finale

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www. comdel. it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze (ad interim)
BERLUSCONI

06A04686

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 aprile 2006.

Autorizzazione, all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia "Centro E. Berne"», in Milano, abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a cambiare la denominazione in «Scuola di specializzazione in psicoterapia Centro Berne».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto

del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «Scuola di formazione centro Eric Berne di psicoterapia e analisi transazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 8 luglio 2005, con il quale l'Istituto «Scuola di formazione centro Eric Berne di psicoterapia e analisi transazionale» è stato autorizzato a cambiare la denominazione in «Scuola di specializzazione in psicoterapia "Centro E. Berne"»;

Vista l'istanza del 23 marzo 2006 con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione suindicata in «Scuola di specializzazione in psicoterapia Centro Berne»;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia "Centro E. Berne"», abilitato con decreto in data 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione in «Scuola di specializzazione in psicoterapia Centro Berne».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2006

Il Capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

06A04687

DECRETO 26 aprile 2006.

Autorizzazione, all'«Istituto O.M. Associazione per la medicina e la psicologia umanistica - Scuola di formazione in psicoterapia transpersonale», in Milano, abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a cambiare denominazione in «Scuola di formazione in psicoterapia transpersonale».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareti conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002, con il quale l'«Istituto O.M. Associazione per la medicina e la psicologia umanistica - Scuola di formazione in psicoterapia transpersonale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede di Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza del 5 aprile 2006 con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione suindicata in «Scuola di formazione in psicoterapia transpersonale»;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto O.M. Associazione per la medicina e la Psicologia Umanistica - Scuola di formazione in psicoterapia transpersonale», abilitato con decreto in data 30 maggio 2002, ad istituire e ad attivare, nella sede di Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione in «Scuola di formazione in psicoterapia transpersonale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2006

Il Capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

06A04688

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERAZIONE 10 maggio 2006.

Regolamento di disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'ASSEMBLEA PLENARIA

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, è adottato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per consentire il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito delle attività del Consiglio superiore della magistratura.

2. I trattamenti per ragioni di giustizia direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari o di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari, non vengono identificati nel presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riproduce nelle schede allegate, che formano parte integrante del regolamento, unitamente alle disposizioni del regolamento interno, i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento da parte degli uffici del CSM, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche attribuzioni del Consiglio superiore.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003, in relazione alla identificazione effettuata, è consentito il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali, ferma restando l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003.

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di comunicazione descritte nelle schede sono indispensabili per lo svolgimento di compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. Qualora, nell'espletamento della propria attività istituzionale, si venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta del Consiglio, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali, tali dati, non potranno essere utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

3. A tal fine, ed in relazione alle finalità istituzionali individuate dalla Costituzione, dalla legge n. 195/1958 e dalle norme costituenti il complesso dell'ordinamento giudiziario, ivi compresi gli atti di normazione secondaria emanati dal Consiglio stesso, vengono identificate cinque categorie recanti le seguenti denominazioni dei trattamenti:

1) gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo, dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro previsti dalla legge e diversi da quello subordinato. Procedimenti attinenti alla gestione del rapporto di lavoro del personale di magistratura, limitatamente al riconoscimento di dipen-

denza di infermità di causa di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi e titoli onorifici;

2) gestione dell'attività scientifica formativa;

3) attività connessa alla emanazioni di pareri e risoluzioni della Sesta commissione non aventi una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale;

4) gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza non attinente al trattamento giuridico del personale di magistratura.

4. Per ciascuna di queste categorie di trattamento è stata redatta una scheda che specifica:

A) denominazione del trattamento;

B) principali fonti normative legittimanti il trattamento, specificando che ogni successiva modifica legislativa sarà automaticamente da intendersi come recepita, sempre che non modifichi i tipi di dati trattati e le operazioni effettuate in relazione alle specifiche finalità perseguite;

C) finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;

D) operazioni eseguibili, distinguendo fra il trattamento «ordinario» dei dati (raccolta registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) e particolari forme di elaborazione (interconnessione e raffronto di dati, comunicazione e diffusione);

E) sintetica descrizione del flusso informativo.

Art. 3.

Pubblicità

Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it).

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del regolamento, le disposizioni di legge e regolamentari, citate nelle schede seguenti, si intendono recanti anche le successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte dell'assemblea plenaria.

Roma, 10 maggio 2006

Il segretario generale: FERRANTI

SCHEDA N. 1

A. Denominazione trattamento: gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente tecnico-amministrativo, dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro previsti dalla legge, anche diversi da quello subordinato. Procedimenti attinenti alla gestione del rapporto di lavoro del personale di magistratura, limitatamente al riconoscimento di dipendenza di infermità di causa di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi e titoli onorifici.

B. Principali fonti normative: decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); L. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37 (Istituzione del Ruolo Autonomo del CSM); L. 28 luglio 1999, n. 266; L. 10 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001); L. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati); L. 1034/1971 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali); decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato); L. 205/1990 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate); L. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica); decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni); decreto legislativo 626/1994 (Igiene e sicurezza sul lavoro); L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); decreto legislativo 564/1996 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione); L. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa); decreto del Presidente della Repubblica n. 260/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59); L. 230/1998 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza); L. 488/1999 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge Finanziaria 2000); L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); decreto legislativo 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); decreto legislativo 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni); decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); decreto legislativo 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53).

C. Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: consistono nell'instaurazione e gestione dei rapporti di impiego del personale del Consiglio Superiore della Magistratura ed anche di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articoli 68 e 112, decreto legislativo n. 196/2003.

D. Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati:

convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere[X]

convinzioni politiche, sindacali[X]

stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso[X]

vita sessuale in relazione ad un eventuale cambiamento di sesso[X]

dati di carattere giudiziario[X]

Operazioni eseguibili

Trattamento «ordinario» dei dati, in particolare la raccolta presso interessati e terzi [X]

Caratteristiche del trattamento

cartaceo e informatico[X]

Comunicazione ai soggetti sottoindicati per le seguenti finalità:

INPDAP-I.N.P.S. (per erogazione e liquidazione trattamento di pensione, L. 335/1995; L. 152/1968); comitato di verifica per le cause di servizio e Commissione medica territorialmente competente

(nell'ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001); INAIL, Autorità di P.S. e/o altre Autorità previste dalla legge (per denuncia infortunio, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965); strutture sanitarie competenti (per visite fiscali, art. 21 CCNL del 6 luglio 1995, CCNL di comparto); soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi regionali/provinciali, viene affidato il servizio di formazione del personale (le comunicazioni contengono dati sensibili soltanto nel caso in cui tali servizi siano rivolti a particolari categorie di lavoratori, ad es. disabili); amministrazioni provinciali e Centro regionale per l'impiego in ordine al prospetto informativo delle assunzioni, cessazioni e modifiche al rapporto di lavoro, redatto ai sensi della legge n. 68/1999; autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.); organizzazioni sindacali, relativamente ai dipendenti che ne hanno rilasciato delega, per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione; enti competenti ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 626/1994); Pubbliche amministrazioni presso le quali o dalle quali vengono comandati i dipendenti, nell'ambito della mobilità dei lavoratori; comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze per la presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente (magistrati e dipendenti).

E. Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, sin dalla determinazione delle procedure concorsuali.

I dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento per quanto riguarda la rilevazione delle presenze e dell'orario di servizio, nonché quali documenti indispensabili per la gestione delle assenze, ai fini dell'attribuzione anche del corrispondente trattamento economico.

I dati attinenti allo stato di salute sono poi trattati anche con riferimento a tutti i procedimenti finalizzati all'accertamento di particolari inidoneità dipendenti o meno da causa di servizio, per l'attribuzione di benefici, per il rimborso di spese per cure mediche sostenute dal dipendente, ovvero per l'attribuzione del trattamento pensionistico.

I dati giudiziari vengono trattati nel caso in cui a seguito di comunicazione giudiziaria occorra instaurare un procedimento disciplinare.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare convinzioni religiose può essere indispensabile per la concessione di permessi per festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate convinzioni religiose. I dati concernenti convinzioni filosofiche e di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettori di coscienza (dati di archivio) e come volontari del servizio civile.

I dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono sottoposte al controllo presso le amministrazioni certificanti.

Per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro del personale di magistratura, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del codice, sono trattati esclusivamente i dati sanitari e giudiziari indispensabili al riconoscimento di dipendenza di infermità di causa di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi e titoli onorifici.

SCHEDA N. 2

A. Denominazione trattamento: gestione dell'attività scientifica formativa per i magistrati e fasi procedimentali connesse al reclutamento dei magistrati, anche onorari.

B. Principali fonti normative: costituzione, regolamento interno del C.S.M., regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; nonché circolari consiliari regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari - Delibera dell'11 giugno 1998 e succ.; formazione decentrata dei magistrati - risoluzione del 26 novembre 1998 e succ., legge n. 752/1976.

C. Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: consistono nell'attuazione delle norme che prevedono gli obblighi per l'organo di autogoverno di curare il tirocinio degli uditori e la formazione professionale iniziale e continua dei magistrati anche onorari (articoli 95 e 112 decreto legislativo n. 196/2003).

D. Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati:

stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;

dati di carattere giudiziario [X];

dati idonei a rilevare l'origine etnica [X].

Operazioni eseguibili.

Trattamento «ordinario» dei dati, in particolare la raccolta presso gli interessati e presso terzi.

Caratteristiche del trattamento cartaceo e informatico [X].

E. Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

il trattamento concerne i dati relativi allo stato di salute relativamente alla mancata partecipazione ad incontri di studio che abbia comportato spese per il Consiglio superiore della magistratura. La raccolta dei dati sensibili avviene presso il magistrato stesso a condizione che il trattamento dei dati stessi sia assolutamente indispensabile per le finalità indicate. Tutti i dati sensibili e giudiziari relativi ai procedimenti di reclutamento dei magistrati ordinari ed onorari, anche per la Provincia autonoma di Bolzano.

SCHEDA N. 3

A. Denominazione trattamento: attività connessa all'emanazione di pareri e risoluzioni della Sesta — Commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia — non aventi una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale.

B. Principali fonti normative: regolamento interno del C.S.M., regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché circolari consiliari, con particolare riferimento alla risoluzione del 16 settembre 1986 (Quesiti e pareri che il C.S.M. è legittimato a rendere).

C. Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: corretta applicazione da parte dei soggetti interessati delle norme dell'ordinamento giudiziario e, in generale, in materia di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi relativi alla giustizia (art. 112 decreto legislativo n. 196/2003.

D. Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati:

convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere [X];

convinzioni politiche, sindacali [X];

stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;

vita sessuale [X];

dati di carattere giudiziario [X].

Operazioni eseguibili.

Trattamento «ordinario» dei dati, in particolare la raccolta presso gli interessati e presso terzi.

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi [X].

Caratteristiche del trattamento cartaceo e informatico [X].

E. Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

in linea di principio, i pareri che il C.S.M. è legittimato a dare sono - a parte i pareri al Ministro di grazia e giustizia previsti dall'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 - quelli indirizzati, a loro richiesta, ai magistrati - anche onorari - appartenenti all'ordine giudiziario e riflettenti questioni varie in materia di interpretazione e di applicazione delle norme di ordinamento giudiziario. Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'esame delle notizie sottoposte dai soggetti richiedenti al fine di ricevere un parere sul punto e che possono riguardare anche condizioni di salute, convinzioni religiose od altro. La raccolta dei dati può avvenire presso l'esponente ed a sua iniziativa, a condizione che il trattamento dei dati stessi sia assolutamente indispensabile per le finalità indicate.

SCHEDA N. 4

A. Denominazione trattamento: gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza non attinente al trattamento giuridico del personale di magistratura.

B. Principali fonti normative: costituzione, codice civile; codice di procedura civile; codice penale; codice di procedura penale; regio decreto n. 642/1907 (Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); regio decreto n. 1054/1924 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); legge n. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati); legge n. 1034/1971 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali); legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale); legge n. 205/2000 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); decreto legislativo n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); legge n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo); decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).

C. Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite:

Art. 67, comma 1, lettera A): «verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti»;

Art. 71, comma 1, lettera A): «applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi»;

Art. 71, comma 1, lettera B): «far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria (...)».

D. Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati:

convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere [X];

convinzioni politiche, sindacali [X];

stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute, terapie in corso;

vita sessuale [X];

dati di carattere giudiziario [X].

Operazioni eseguibili.

Trattamento «ordinario» dei dati, in particolare la raccolta presso interessati e terzi.

Caratteristiche del trattamento:

cartaceo e informatico [X].

Comunicazione ai soggetti sottoindicati per le seguenti finalità:

avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso penale, civile ed amministrativo; giudice del lavoro e Corte dei conti, per i casi di responsabilità contabile e amministrativa; TAR e Consiglio di Stato, in caso di contenzioso amministrativo; liberi professionisti, ai fini di patrocinio proprio o altrui, o di consulenza; compagnie di assicurazione, in caso di polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni [X].

E. Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

i dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti la gestione del contenzioso, l'attività di consulenza e quella ispettiva, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono acquisiti dal Consiglio, anche catalogati e inviati agli uffici e/o alle strutture competenti. In particolare possono essere comunicati all'Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso civile ed amministrativo; al Giudice del lavoro ed alla Corte dei conti, per i casi di responsabilità contabile e amministrativa; TAR e Consiglio di Stato, nei giudizi amministrativi; liberi professionisti, ai fini di patrocinio proprio o altrui, ovvero di consulenza; compagnie di assicurazione, in caso di polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni. La raccolta ed il trattamento dei dati può avvenire, a condizione che sia assolutamente indispensabile per le finalità indicate.

Allegato estratto dal regolamento interno del CSM recante le competenze delle commissioni referenti:

testo aggiornato al 1º marzo 2006.

Prima commissione.

Commissione per le inchieste riguardanti i magistrati.

Attribuzioni.

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) rapporti, esposti, ricorsi e doglianze concernenti magistrati; procedure di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511; richieste di tutela dell'indipendenza e del prestigio dei magistrati;

b) esame delle relazioni conclusive delle inchieste amministrative eseguite dall'Ispettorato generale presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 12, legge 12 agosto 1962, n. 1311;

c) accertamento dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità originate da rapporto di coniugio o comunque da stabile convivenza, e relative procedure ai sensi dell'art. 2, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Seconda commissione.

Commissione per il regolamento interno del consiglio.

Attribuzioni:

a) pareri sulla interpretazione del regolamento interno, quando ne sia richiesta dal presidente, dal vicepresidente, dal comitato di presidenza o dal consiglio;

b) proposte al Consiglio di modificazione del regolamento interno;

c) relazioni al Consiglio sulle proposte di modificazione del regolamento presentate dai componenti del Consiglio;

d) pareri e proposte sull'organizzazione interna e sul funzionamento del Consiglio.

Terza commissione.

Commissione per i trasferimenti.

Attribuzioni.

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) assegnazione di sedi e di funzioni - escluso il conferimento degli uffici direttivi, dei posti in organico che comportano l'esercizio delle funzioni semidirettive - e trasferimento, anche d'ufficio, dei magistrati di tutte le categorie;

b) problematiche relative alle assegnazioni ed ai trasferimenti nelle zone ad alta densità criminale;

c) autorizzazione e conferimento di incarichi comportanti il collocamento fuori ruolo dei magistrati;

d) ricollocamento in ruolo dei magistrati;

e) deliberazione del concorso per la nomina a uditore giudiziario;

f) nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione.

Quarta commissione.

Commissione per gli uditori, la progressione dei magistrati e le valutazioni della professionalità.

Attribuzioni.

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) conferimento delle funzioni giudiziarie agli uditori giudiziari; proroga del tirocinio per non raggiunta idoneità; cessazione dal servizio degli uditori giudiziari per inidoneità alle funzioni giudiziarie;

b) nomina a magistrato di tribunale;

c) nomina a magistrato di Corte d'appello ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 570;

d) dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato per la nomina a magistrato di Corte di cassazione ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 831;

e) dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori (art. 16, legge 20 dicembre 1973, n. 831);

f) tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati; inserimento ed eliminazione di atti;

g) definizione e aggiornamento dei sistemi di valutazione della professionalità;

h) dispense dal servizio ai sensi dell'art. 3 regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

i) provvedimenti relativi allo stato dei magistrati di tutte le categorie o comunque ad essi inerenti, escluse le materie di competenza di altre commissioni. In particolare:

1. aspettative e congedi;

2. riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio; equo indennizzo; pensioni privilegiate; concessione di sussidi;

3. collocamenti a riposo; dimissioni; decadenza dall'impiego; concessione titoli onorifici;

4. riammissioni in magistratura;

l) autorizzazioni e informazioni relative ad incarichi extragiudiziari di qualsiasi tipo; conferimento di incarichi speciali.

Quinta commissione.

Commissione per il conferimento degli uffici direttivi.

Attribuzioni.

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

proposte per il conferimento degli uffici direttivi e dei posti in organico che comportano l'esercizio delle funzioni semidirettive.

Sesta commissione.

Commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia.

Attribuzioni.

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) relazione al Parlamento sullo stato della giustizia;

b) proposte di riforma organica dell'ordinamento giudiziario secondo la VII disposizione transitoria della Costituzione;

c) proposte e pareri di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195; individuazione e definizione di proposte di interventi amministrativi nelle materie di ordinamento giudiziario e su ogni altra questione inerente all'amministrazione della giustizia, anche con riguardo al fenomeno della criminalità organizzata; risoluzioni sulle predette materie;

d) proposte, pareri e risposte a quesiti su questioni di ordinamento giudiziario o relative all'amministrazione e all'organizzazione giudiziaria;

e) questioni di carattere generale connesse a rapporti istituzionali interessanti l'attività consiliare o la funzione giudiziaria;

f) studi di diritto comparato con particolare riguardo ai Paesi dell'Unione europea e alle materie di ordinamento giudiziario e di procedura penale e civile;

g) organizzazione di incontri, anche a livello internazionale, sulle materie di interesse consiliare di cui alla lettera precedente;

h) rapporti con le magistrature di altri Paesi.

Settima commissione.

Commissione per l'organizzazione degli uffici giudiziari.

Attribuzioni.

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) determinazione degli obiettivi e delle modalità operative generali per l'informatizzazione delle attività del Consiglio; supervisione e interventi correttivi sulle stesse;

b) problemi relativi allo sviluppo dell'informatica giudiziaria e ai suoi effetti sull'attività giudiziaria e sull'organizzazione degli uffici; nomina dei referenti informatici;

c) composizione degli uffici giudiziari; approvazione delle tabelle e loro variazione;

d) applicazioni e supplenze;

e) verifica - anche mediante esame dei prospetti statistici semestrali relativi al flusso di lavoro degli uffici giudiziari, alla durata dei processi e al termine di deposito dei provvedimenti giurisdizionali, nonché delle relazioni conclusive delle ispezioni eseguite dall'Ispettorato generale presso il Ministero della giustizia e dei dati raccolti anche in collaborazione con altri enti o autorità - delle condizioni di direzione e organizzazione degli uffici giudiziari, delle eventuali disfunzioni e delle relative cause, anche con riferimento alle problematiche poste dalla criminalità organizzata.

Analisi, proposte e pareri ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di piante organiche degli uffici giudiziari.

Ottava commissione.

Commissione per i magistrati onorari.

Attribuzioni.

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) provvedimenti riguardanti i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari, e, in genere, la magistratura onoraria, nonché i componenti privati dei tribunali per i minorenni, gli esperti dei tribunali di sorveglianza e, in genere i componenti di organi giudiziari estranei alla magistratura;

b) esame di rapporti, esposti, ricorsi e doglianze concernenti i magistrati onorari; procedure per la declaratoria di decadenza dall'ufficio; la irrogazione di sanzioni disciplinari a carico di giudici di pace;

c) promozione delle attività di formazione professionale per i magistrati onorari.

Nona commissione.

Commissione per il tirocinio e la formazione professionale.

Attribuzioni.

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) regolamentazione, organizzazione e controllo del tirocinio degli uditori giudiziari;

b) programmazione, istituzione, organizzazione, coordinamento e supervisione dei corsi di formazione professionale per gli uditori giudiziari e dei corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione per i magistrati;

c) coordinamento con l'attività di formazione dei magistrati svolta da Stati e Istituzioni esteri e dall'Unione europea; partecipazione dei magistrati italiani a corsi di formazione all'estero;

d) designazione dei componenti del Comitato scientifico esterno per lo studio e l'organizzazione delle attività di formazione professionale dei magistrati di cui all'art. 29 del regolamento interno;

e) tutti i provvedimenti relativi al concorso per la nomina ad uditore giudiziario, eccettuata la deliberazione per l'indizione del concorso stesso.

Decima commissione.

Commissione per il bilancio del consiglio ed il regolamento di amministrazione e contabilità.

Attribuzioni:

a) pareri e proposte nelle materie e nei casi previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità;

b) pareri sulla interpretazione del regolamento di amministrazione e contabilità e proposte di modificazione del medesimo.

06A04721

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 27 aprile 2006, n. **946081.**

Graduatoria relativa alle regioni dell'obiettivo 1 concernente le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate, ai sensi della misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni PIA Innovazione - prevista dal Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006 (2° bando). Circolare attuativa relativa ai progetti aventi esito conclusivo 2, 3 e 4.

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

Alla Cassa depositi e prestiti

All'A.B.I.

All'ASS.I.LEA.

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

All'ANCE

Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con decreto 1° marzo 2006 è stata approvata la graduatoria delle iniziative ammissibili alle agevolazioni previste dal secondo bando di attuazione della misura 2.1.a, Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale».

Ai sensi di tale decreto, le iniziative agevolabili di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, fatto salvo quanto indicato ai fini della concessione delle agevolazioni previste per le attività di industrializzazione, possono ottenere le agevolazioni per le attività di sviluppo precompetitivo nella forma di finanziamento agevolato a valere sulle risorse del fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca», costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente integrato da un contributo alla spesa.

Il predetto finanziamento agevolato è concesso, nei limiti e con le modalità previste dal decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2006, previa specifica richiesta che le imprese interessate, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del suddetto decreto 1° marzo 2006, trasmettono secondo le indicazioni fornite con apposita circolare ministeriale.

Con la presente circolare si forniscono le suddette indicazioni nonché ulteriori precisazioni in merito alle modalità di concessione del finanziamento agevolato:

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 del decreto 1° marzo 2006, per le iniziative in graduatoria in posizione non utile per fruire delle agevolazioni previste dalla circolare del Ministro della attività produttive n. 646130 del 28 aprile 2004, possono essere concesse le agevolazioni riguardanti le attività di sviluppo precompetitivo nella misura e con le modalità previste dal decreto interministeriale 1° febbraio 2006. Per tali iniziative può essere concesso un finanziamento agevolato di importo massimo pari all'81% dei costi ammessi.

2. L'agevolazione complessiva derivante dal finanziamento agevolato è ricompresa nell'equivalente sovvenzione lordo (di seguito «ESL») ponderale del 25 per cento per i costi di sviluppo precompetitivo e del 50 per cento per i costi di ricerca industriale, come stabilito dall'art. 4, comma 1, delle direttive FIT.

3. Il finanziamento agevolato può essere integrato da un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento della predetta percentuale ESL e comunque non superiore al 10 per cento dei costi ammessi.

Nel merito si precisa che:

a) Ai fini della concessione del finanziamento agevolato deve sussistere un finanziamento ordinario bancario, a tasso di mercato, destinato alla copertura finanziaria dei costi ammessi, nella misura minima del 9% dei costi ammessi medesimi, concesso da banche (nel seguito «Soggetto finanziatore») che sottoscrivono uno specifico accordo con Cassa depositi e prestiti S.p.A. ed il correlato mandato interbancario sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005.

b) Il finanziamento con capitale di credito, composto dal finanziamento agevolato e dal corrispondente finanziamento ordinario, non può comunque essere superiore al 90% dei costi ammessi complessivi.

c) Il finanziamento agevolato ha una durata, decorrente dalla data di emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, non superiore a 10 anni e non inferiore a 7 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento fino a 4 anni commisurato alla durata del programma di investimenti.

d) Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Il tasso agevolato da applicare al finanziamento è pari allo 0,50% annuo. La somma del finanziamento agevolato, del corrispondente finanziamento bancario e

dell'eventuale contributo alla spesa di cui all'art. 5, comma 4 del decreto 1° febbraio 2006 non può essere superiore al totale dei costi ammessi.

4. Ai fini della concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto 1° marzo 2006, le imprese interessate di cui al precedente punto 1, trasmettono al Ministero delle attività produttive e, per conoscenza al Soggetto convenzionato, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente circolare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una specifica richiesta, secondo lo schema di cui all'allegato 1, indicando, in particolare, il Soggetto finanziatore prescelto dall'impresa per la valutazione del merito di credito ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto 1° febbraio 2006. Il Soggetto finanziatore può coincidere con il medesimo Soggetto convenzionato che ha istruito la domanda di agevolazioni.

5. Qualora il Soggetto finanziatore sia diverso dal Soggetto convenzionato che ha istruito la domanda di agevolazioni, l'impresa interessata può richiedere al competente ufficio del Ministero delle attività produttive, la documentazione riguardante l'istruttoria operata dal Soggetto convenzionato; tale documentazione sarà resa disponibile entro 5 giorni dalla presentazione della relativa richiesta. L'impresa fornisce al Soggetto finanziatore prescelto, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto 1° febbraio 2006, detta documentazione nonché tutti gli elementi necessari per la valutazione del merito di credito al fine dell'adozione della delibera di finanziamento bancario. Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4, pena la decadenza, l'impresa trasmette al Soggetto convenzionato la comunicazione di esito della delibera di finanziamento bancario, redatta secondo lo schema allegato alla predetta convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005.

6. Entro 5 giorni dalla data di acquisizione della suddetta comunicazione, il Soggetto convenzionato comunica alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ed al Soggetto agente la delibera del Soggetto finanziatore accettata dal Soggetto beneficiario. Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, comunica al Soggetto convenzionato l'eventuale avvenuta adozione della delibera di finanziamento; a seguito della delibera del singolo Finanziamento agevolato da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Soggetto convenzionato provvede, entro i successivi 5 giorni, a trasmetterne il relativo esito al Ministero delle attività produttive, al fine della concessione delle agevolazioni, nonché al Soggetto agente.

7. Il Ministero delle attività produttive emana il decreto di concessione dell'agevolazione indicando la misura del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato, entro 15 giorni dal ricevimento degli esiti di cui al punto 6, e trasmette lo stesso al Soggetto beneficiario per la sottoscrizione. Il decreto di concessione condiziona l'erogazione del contributo alla stipula del contratto di finanziamento. Copia del predetto decreto è trasmessa al Soggetto convenzionato che ne cura, nel caso, il conseguente invio al Soggetto agente.

8. Il contratto di finanziamento, relativo sia alla quota agevolata che a quella ordinaria, è stipulato - successivamente alla concessione delle agevolazioni ed entro 60 giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione da parte dell'impresa, pena la decadenza della richiesta - tra l'impresa beneficiaria e il Soggetto agente. La stipula del contratto di finanziamento è perfezionata sulla base dell'avvenuta conferma, da parte del Soggetto finanziatore, dell'accordo e del mandato interbancario previsti dalla predetta convenzione.

Roma, 27 aprile 2006

Il Ministro
delle attività produttive
SCAJOLA

ALLEGATO N. *1*

RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO CON LE NUOVE MODALITÀ PREVISTE DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 1° FEBBRAIO 2006.

Il sottoscritto . . . . ,
nato a . . . . , prov. . . . .
il . . . . , residente in . . . . , via . . . .
n. civ. . . . . , consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di . . . .
(1) dell'impresa . . . . con sede legale in, via . . . . n. civ. . . . . :

Dichiara

di avere presentato una domanda di agevolazioni ai sensi della misura 2.1.a, Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale», sottoscritta in data . . . . . , recante il n. , relativa ad un'iniziativa riguardante l'unità produttiva ubicata in . . . . prov.. . . . . ;

che tale domanda è stata inserita nella graduatoria formata con decreto ministeriale del 1° marzo 2006, in posizione n. .... non utile per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 2 del decreto medesimo a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, e comunque con esito conclusivo . . . . (2);

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del citato decreto di approvazione della graduatoria,

Chiede

la concessione delle agevolazioni riguardanti le attività di sviluppo precompetitivo nella misura e con le modalità previste dal decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2006.

A tal fine

Dichiara

che, per la valutazione del merito di credito ai sensi dell'art. 8, comma 2 del citato decreto interministeriale 1° febbraio 2006, il Soggetto finanziatore prescelto è . . . . (3), autorizzando

a tal fine il Ministero delle attività produttive, ed eventualmente la banca concessionaria, a comunicare al su indicato soggetto finanziatore tutte le informazioni e/o dati occorrenti ai fini di cui sopra.

Data ....

L'impresa:
timbro e firma (4)
....

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

(2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre con riferimento all'esito conclusivo indicato nella colonna K della graduatoria (valore 2 oppure 3 oppure 4).

(3) Si ricorda che il Soggetto finanziatore può coincidere con la banca concessionaria.

(4) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

06A04690

CIRCOLARE 27 aprile 2006, n. **948772.**

Legge 19 dicembre 1992, n. 488. Ulteriori modifiche ed integrazioni alle circolari n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alle confederazioni artigiane

Le circolari n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni disciplinano le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 rispettivamente al settore turistico-alberghiero ed al settore del commercio.

Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione della norma agevolativa, si ravvisa l'esigenza di apportare alle predette circolari alcune modifiche ed integrazioni, come già peraltro avvenuto con l'emanazione della circolare n. 980814 del 7 marzo 2006 relativamente alle agevolazioni previste per il settore industria, allo scopo di migliorare l'efficacia e la tempestività dei controlli finali che correntemente si effettuano sui programmi di investimento agevolati, consentendo alle imprese interessate di predisporre per tempo la documentazione occorrente.

Alle circolari n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001 sono quindi apportate le modifiche e le integrazioni di seguito indicate.

Con riferimento al punto 3.10 di entrambe le circolari sopra richiamate.

Il penultimo periodo («La dichiarazione di cui .... l'elenco di cui sopra») è sostituito dai seguenti: «La dichiarazione di cui si tratta deve essere esibita dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonché allegata alla documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 8, accludendo alla stessa dichiarazione l'elenco di cui sopra. All'atto della presentazione della documentazione finale, l'elenco dovrà essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato.».

L'ultimo periodo («La mancata .... delle agevolazioni») è sostituito dal seguente: «La mancata o incompleta tenuta di dette scritture dà luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni».

Dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «L'impresa deve inoltre acquisire e conservare la documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione di cui al successivo punto 7 e della rendicontazione di spesa di cui al successivo punto 8 (ad esempio, certificati di origine dei macchinari, documenti di trasporto, certificati di assicurazione, documenti di immatricolazione, dichiarazioni di conformità di cui alla Direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998, ecc.). Tale documentazione deve essere esibita dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonché allegata in copia alla documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 8. La mancata o incompleta esibizione di detta documentazione dà luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni».

Con riferimento al punto 7.5 di entrambe le circolari sopra richiamate.

Dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Nei casi di cui al successivo punto 7.6, la banca concessionaria, prima di procedere all'erogazione parziale dell'ultima quota del contributo, effettua accertamenti, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche sullo stato di funzionamento del programma agevolato e sull'esistenza presso l'unità produttiva dei beni oggetto della documentazione finale di spesa, così come dichiarati dall'impresa. Per l'erogazione parziale di detta ultima quota il termine di quindici giorni sopra indicato è aumentato a quarantacinque giorni».

Con riferimento al punto 8.2 di entrambe le circolari sopra richiamate.

Dopo le parole «e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese» sono aggiunte le seguenti: «nonché aver avviato l'attività agevolata con l'utilizzo dei beni oggetto della documentazione finale di spesa,».

Dopo le parole «comprovante l'effettuazione delle spese stesse» sono aggiunte le seguenti: «corredata della documentazione di cui al precedente punto 3.10 e delle dichiarazioni di cui al successivo punto 8.4».

Con riferimento al punto 8.3 di entrambe le circolari sopra richiamate.

Dopo le parole «ne comprovino l'avvenuto pagamento.». Sono aggiunte le seguenti: «Per tutti i titoli di spesa di importo imponibile pari almeno a € 50.000 dovrà essere trasmessa la documentazione bancaria che ne comprovi l'avvenuto pagamento, fermo restando l'obbligo a carico dell'impresa di produrre la medesima documentazione anche per gli altri titoli di spesa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni.».

Con riferimento al punto 8.4 di entrambe le circolari sopra richiamate.

Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Alla documentazione di spesa devono essere inoltre allegati la dichiarazione con l'apposito elenco previsti al precedente punto 3.10, nonché copia della documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica di cui al medesimo punto 3.10.».

Con riferimento al punto 8.5 di entrambe le circolari sopra richiamate.

Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per i programmi la cui spesa ammessa risulta almeno pari a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro dovranno essere trasmessi al Ministero anche l'elenco e la dichiarazione previsti al precedente punto 3.10, nonché copia della documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica di cui al medesimo punto 3.10.».

Con riferimento al punto 8.6 della circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000.

Dopo le parole «apposite commissioni» sono aggiunte le seguenti: «allo scopo di accertare l'ultimazione dei lavori, la presenza, pur a campione, dei beni riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.10, la tipologia dell'iniziativa realizzata, lo stato di attività dell'unità locale, gli obiettivi conseguiti con il programma agevolato, con particolare riferimento a quelli produttivi, occupazionali e di impatto ambientale, il rispetto delle norme urbanistiche e di quelle per la tutela dell'ambiente mediante l'acquisizione di idonea documentazione, nonché le condizioni di ammissibilità dei singoli titoli di spesa, così come proposta dalla banca concessionaria, in relazione alla natura degli investimenti ed ai divieti, limitazioni e condizioni di cui all'art. 4 del regolamento, al precedente punto 3.8 e ad altre direttive all'uopo emanate dal Ministero.».

Con riferimento al punto 8.6 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001.

Dopo le parole «apposite commissioni» sono aggiunte le seguenti: «allo scopo di accertare l'ultimazione dei lavori, la presenza, pur a campione, dei beni riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.10, la tipologia dell'iniziativa realizzata, lo stato di attività dell'unità locale, gli obiettivi conseguiti con il programma agevolato, con particolare riferimento a quelli produttivi, occupazionali e di impatto ambientale, il rispetto delle norme urbanistiche e di quelle per la tutela dell'ambiente mediante l'acquisizione di idonea documentazione, nonché le condizioni di ammissibilità dei singoli titoli di spesa, così come proposta dalla banca concessionaria, in relazione alla natura degli investimenti ed ai divieti, limitazioni e condizioni di cui all'art. 4 del regolamento, al precedente punto 3.9 e ad altre direttive all'uopo emanate dal Ministero.».

Con riferimento all'allegato n. 4a della circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 e all'allegato n. 9a della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001.

Dopo le parole «beni maggiormente rilevanti» sono aggiunte le parole «, e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno pari a € 10.000,00,».

Con riferimento agli allegati numeri 24, 25, 26 e 27 della circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 ed agli allegati numeri 30, 31, 32 e 33 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001.

Dopo le parole «allo stato nuovi di fabbrica» sono aggiunte le seguenti: «così come peraltro documentato, e che quelli maggiormente rilevanti, e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno pari a € 10.000,00, sono singolarmente identificabili attraverso l'elenco e la dichiarazione di cui al punto 3.10 della circolare esplicativa».

Con riferimento agli allegati numeri 26 e 27 della circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 ed agli allegati numeri 32 e 33 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001.

A conclusione della dichiarazione, prima della data e della sottoscrizione, è aggiunto il seguente alinea «- che l'impianto è in perfetto stato di funzionamento.».

Le modifiche e le integrazioni anzidette hanno efficacia per tutte le iniziative che, alla data di entrata in vigore della presente circolare, risultino già agevolate in via provvisoria e per le quali le imprese non abbiano ancora prodotto alle banche concessionarie la documentazione finale di spesa di cui all'art. 9 del decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando l'obbligo per tutte le imprese di consentire al Ministero e/o alla banca concessionaria, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto ministeriale, ogni accertamento che gli organismi preposti alle verifiche ritengano necessario.

Roma, 27 aprile 2006

Il Ministro
delle attività produttive
SCAJOLA

06A04689

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Taigalor»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 193 del 2 marzo 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Prodotti Formenti S.r.l. (codice fiscale n. 04485620159) con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio n. 43, 20149 - Milano.

Medicinale: TAIGALOR.

Confezione:

A.I.C. n. 029304033 - 30 compresse rivestite divisibili 8 mg;

A.I.C. n. 029304045 - «8 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 029304058 - «8 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine (sospesa).

A.I.C. n. 029304060 - «8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 flaconcini polvere liofilizzata + 2 fiale solvente 2 ml.

È ora trasferita alla società: Nycomed Italia S.r.l. (codice fiscale n. 04086080969) con sede legale e domicilio fiscale in via Carducci n. 125 - Edificio A - 20099 Sesto San Giovanni - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04637

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «CO Efferalgan»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 329 del 20 marzo 2006

Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Sqibb S.A.R.L. con sede legale e domicilio in 3 Rue Joseph Monier 92500 - Rueil Malmaison (Francia).

Medicinale: CO EFFERALGAN.

Variazione A.I.C.: Variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13) - Modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica della composizione in eccipienti per aumento della quantità di magnesio stearato da 2 mg a 4 mg per compressa.

La composizione viene aggiornata anche con l'esplicitazione della presenza di glicole propilenico.

La composizione varia:

da: polivinilpirrolidone 30 mg; cellulosa microcristallina 115 mg; carbossimetilcellulosa sodica 23 mg; magnesio stearato 2 mg.

Agente filmante 15 mg di cui: metilidrossipropilcellulosa (E464); titanio diossido (E171);

a: povidone 30 mg; cellulosa microcristallina 115 mg; croscarmellosa sodica 23 mg; magnesio stearato 4 mg.

Agente filmante 15 mg di cui: iprmellosa (E464); titanio diossido (E171); glicole propilenico.

In adeguamento alla lista degli Standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 027989033 - 16 compresse 500 mg;

a: A.I.C. n. 027989033 - «500 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 16 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04635

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclocular»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 484 del 28 aprile 2006

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia n. 70 - 00181 Roma - Codice fiscale n. 03907010585.

Medicinale: DICLOCULAR.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata la formula del prodotto finito come di seguito riportato:

modifica quantitativa degli eccipienti:

L-Lisina monoidrata:

da: 0.780 g;

a: 0.680 g.

Polietilenglicole ricinoleato:

da: 5.000 g;

a: 3.000 g,

e conseguenti:

modifica di un controllo di processo (pH):

da: pH limite al rilascio: 8.0-8.2;

a: pH limite al rilascio: 8.0-8.3.

modifica minore del metodo di produzione del medicinale:

da: dissolvere in acqua per preparazioni iniettabili acido borico, borace e diclofenac sodico (T= 40 °C). Aggiungere sotto agitazione: L-lysine monohydrate, polietilenglicole ricinoleato, benzalconio cloruro, sodio edetato e sodio cloruro. Diluire a volume finale con acqua per preparazioni iniettabili e miscelare. Sterilizzazione per filtrazione. Riempimento dei flaconi.

a: dissolvere in acqua per preparazioni iniettabili acido borico, borace, sodio cloruro, sodio edetato e polietilenglicole ricinoleato. Aggiungere sotto agitazione diclofenac sodico, L-lisina monoidrata e benzalconio cloruro. Diluire a volume finale con acqua per preparazioni iniettabili e miscelare. Sterilizzazione per filtrazione. Riempimento dei flaconi.

modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito:

da: nessuna speciale avvertenza relativamente alle temperature di conservazione;

a: inserimento sugli stampati della dicitura: flacone multidose: conservare a temperatura non superiore ai 30 °C.

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 028495012 - «0,1% collirio, soluzione» flacone da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04638

Rettifica alla determinazione AIC n. 123 del 25 marzo 2005 della specialità medicinale per uso umano «Biodelexan»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 518 del 28 aprile 2006

Titolare AIC: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia n. 58 - 00165 Roma - Codice fiscale n. 07696270581.

Medicinale: BIODELEXAN.

Variazione AIC: rettifica determinazione AIC n. 123 del 25 marzo 2005.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

La determinazione AIC n. 123 del 25 marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2005, pag. 21 e 22 è così modifica:

da:

AIC n. 035937010 - «0,5 mg compresse» 20 compresse;
AIC n. 035937022 - «1 mg compresse» 20 compresse;
AIC n. 035937034 - «2 mg compresse» 20 compresse;

a:

AIC n. 035937010 - «0,5 mg compresse» 20 compresse divisibili;
AIC n. 035937022 - «1 mg compresse» 20 compresse divisibili;
AIC n. 035937034 - «2 mg compresse» 20 compresse divisibili.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04649

BANCA D'ITALIA

Disposizioni di vigilanza

Raccolta in titoli delle banche.

1. Le Istruzioni di vigilanza in materia di raccolta in titoli delle banche (Titolo V, cap. 3, sez. II) stabiliscono che emissioni obbligazionarie con taglio minimo inferiore a 10.000 euro (comunque pari a 1.000 euro o multipli di tale importo) possono essere effettuate da banche aventi i seguenti requisiti:

a) un patrimonio di vigilanza non inferiore a 25 milioni di euro;

b) i bilanci degli ultimi 3 esercizi in utile;

c) l'ultimo bilancio certificato.

In relazione al requisito sub *c)*, la disciplina del controllo contabile introdotta con la riforma del diritto societario (articoli 2409-*bis* e ss. cod. civ.) apporta innovazioni rilevanti, in quanto prevede, in via generale, l'obbligo dei soggetti che svolgono l'attività di controllo contabile di formulare un giudizio sul bilancio (art. 2409-*ter* cod. civ.)[3]

In base a tale disciplina, l'attività di controllo contabile è svolta, di regola, da un revisore esterno avente specifici requisiti professionali e iscritto negli appositi Albi (tenuti dal Ministero della giustizia o dalla CONSOB), salva la possibilità di affidare la funzione al collegio sindacale con apposita clausola statutaria, nel caso di società «chiuse» e non tenute a redigere il bilancio consolidato [4]; tale facoltà è consentita in ogni caso alle banche di credito cooperativo dal comma 2-*bis* dell'art. 52 TUB, introdotto dal decreto legislativo n. 37/2004.

Tutto ciò considerato, si dispone che il requisito della «certificazione» previsto dalle richiamate Istruzioni di vigilanza venga sostituito, ai fini della disciplina del taglio minimo delle obbligazioni bancarie, dalla condizione che il soggetto che ha svolto il controllo contabile sulla banca (revisore esterno o collegio sindacale) non abbia espresso giudizio negativo, ovvero non abbia manifestato l'impossibilità di esprimere un giudizio, sull'ultimo bilancio approvato.

Nell'occasione, in relazione a quesiti pervenuti e a taluni casi rilevati nella prassi, si precisa che il taglio minimo delle emissioni non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in ipotesi di successiva negoziazione; tale previsione deve essere sempre contenuta nei regolamenti di emissione delle obbligazioni.

2. Le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di raccolta in titoli delle banche — emanate in attuazione del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242631 — contengono previsioni in materia di durata dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi. In particolare, e attualmente stabilito che tali titoli di raccolta devono avere durata compresa fra un mese e 5 anni [*].

Al riguardo, valutata l'esigenza di favorire lo sviluppo dei mercati degli strumenti di debito a breve termine, si rimuove la previsione di una durata minima dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi bancari. La durata dei titoli deve, comunque, essere indicata nei certificati e nei buoni, se non dematerializzati, e nei relativi regolamenti di emissione.

Roma, 26 aprile 2006

Il Governatore: DRAGHI

(3) Per le società quotate e per quelle emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante tra il pubblico, analoga previsione e contenuta nell'art. 156 TUF in materia di revisione contabile.

(4) Cfr. art. 2409-*bis*, ultimo comma, c.c.

(*) Cfr. le disposizioni di vigilanza pubblicate nel Bollettino di Vigilanza n. 7/2004, che hanno modificato le Istruzioni di vigilanza per le banche, Tit. V, cap. 3, sez. III.

06A04691

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici, biennio economico 2004-2005.

In data 8 maggio 2006 alle ore 11.00 ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna (firmato) e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali	Confederazioni Sindacali
CGIL/FP (firmato)	CGIL (firmato
CISL/FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL/PA (firmato)	UIL (firmato)
CSA DI CISAL/FIALP (firmato) (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/ epne-confail-confill parastato)	CISAL (firmato)
RDB PI (non firmato)	RDB CUB (non firmato)

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del Comparto degli enti pubblici non economici biennio economico 2004-2005.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI BIENNIO ECONOMICO 2004-2005.

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale destinatario del CCNL sottoscritto in data 9 ottobre 2003.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

Art. 2.

Incrementi dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 22, comma 4, del CCNL del 9 ottobre 2003 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché della determinazione della misura dei contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. È confermato quanto previsto dall'art. 23, comma 3 del CCNL del 9 ottobre 2003.

Art. 4.

Incrementi dell'indennità di ente

1. L'indennità di ente di cui all'art. 26 del CCNL del 9 ottobre 2003 è incrementata degli importi mensili lordi indicati nell'allegata tabella C, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi mensili lordi dell'indennità di ente, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure indicate nella medesima tabella C.

Art. 5.

Incrementi dei fondi per i trattamenti accessori di ente

1. Al fine di realizzare ulteriori incrementi di produttività e di efficacia dei servizi, con conseguente valorizzazione della qualità delle prestazioni, il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree di cui all'art. 25, comma 2 del CCNL sottoscritto il 9 ottobre 2003 è incrementato, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere sull'anno 2006, di un importo pari allo 0,46% del monte salari dell'anno 2003 del personale ricompreso nelle aree A, B e C. Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989, il predetto incremento, con la medesima decorrenza, è pari allo 0,69%.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo per i trattamenti accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 25, comma 3 del CCNL sottoscritto il 9 ottobre 2003 è incrementato, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere sull'anno 2006, di un importo pari allo 0,46% del monte salari dell'anno 2003 del personale delle qualifiche ad esaurimento. Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989, il predetto incremento, con la medesima decorrenza, è pari allo 0,69%.

3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 sono altresì incrementati delle risorse calcolate ai sensi dell'art. 6, comma 2.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. A decorrere dal 31 dicembre 2005, la percentuale di cui all'art. 23, comma 4 del CCNL del 9 ottobre 2003 — relativa alla quota di indennità integrativa speciale già conglobata nello stipendio, utile ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità — è elevata all'85%.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetti nei confronti dei soli dipendenti destinatari della disciplina dell'indennità di anzianità di cui all'art. 13 della legge n. 70/1975, e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, con riferimento ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 2005 presso ciascun ente, ai quali non si applica la predetta disciplina, perché in regime di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di onere contrattuale calcolata ai fini di cui al comma 1, pari a € 4,94 pro-capite per tredici mensilità, è destinata, con decorrenza 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, ad incrementare il fondo per i trattamenti accessori di ente di cui all'art. 5.

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	dal 1° gennaio 2004	dal 1° febbraio 2005
Ispettore Generale r.e.	61,93	86,61
Direttore Divisione r.e.	57,56	80,50
C5	49,87	69,74
C4	49,87	69,74
C3	45,39	63,49
C2	41,47	57,99
C1	41,47	57,99
B3	37,96	53,09
B2	37,96	53,09
B1	35,71	49,94
A3	33,95	47,48
A2	33,95	47,48
A1	32,15	44,96

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità

Posizione economica	dal 1° gennaio 2004	dal 1° febbraio 2005
Ispettore Generale r.e.	27.423,73	28.463,11
Direttore Divisione r.e.	25.493,61	26.459,60
C5	23.569,92	24.406,82
C4	22.092,33	22.929,23
C3	20.118,62	20.880,45
C2	19.057,44	19.753,36
C1	18.375,20	19.071,12
B3	17.873,58	18.510,69
B2	16.819,49	17.456,60
B1	15.824,52	16.423,78
A3	15.553,46	16.123,26
A2	15.038,55	15.608,35
A1	14.235,24	14.774,80

Tabella C

Incrementi mensili della indennità di ente

Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Aree	Indennità mensile al 31 dicembre 2003	Incremento dal 1° gennaio 2004	Incremento [1] rideterminato dal 1° aprile 2005	Indennità mensile dal 1° aprile 2005
C [2]	160,00	4,80	6,30	166,30
B	135,00	4,10	5,40	140,40
A	100,00	3,00	4,00	104,00

[1] Il valore a decorrere dal 1.4.2005 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2004.

[2] Compreso il personale ex art. 15 della Legge n. 88/1989.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

In continuità con la disposizione di cui all'art. 6, comma 1, che eleva la percentuale di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio tabellare, utile ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità, le parti si danno atto della necessità di portare a termine il percorso di graduale incremento della quota conglobata utile ai fini anzidetti. Pertanto, assumono reciprocamente l'impegno di affrontare la questione nel prossimo rinnovo contrattuale al fine di definire la ulteriore e definitiva estensione della quota utile, fino a concorrenza dell'intero valore.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

A chiarimento del testo contrattuale, le parti concordano nel ritenere che gli importi degli incrementi contrattuali e delle retribuzioni rideterminate in conseguenza degli stessi, si intendono «lordo-dipendente», al netto degli oneri riflessi a carico degli enti. In coerenza con quanto sopra, concordano altresì nel ritenere che gli importi degli incrementi del fondo per i trattamenti accessori di ente indicati in valore percentuale sono riferiti ad una nozione di «monte-salari lordo-dipendente», al netto dei medesimi oneri riflessi.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3

A chiarimento dell'art. 6, comma 2, le parti ricordano che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNQ del 29 luglio 1999, l'indennità integrativa speciale concorre integralmente a costituire la base di calcolo del TFR.

NOTA A VERBALE CGIL FP, CISL FPS E UIL PA

CGIL FP, CISL FPS e UIL PA ribadiscono che il negoziato avrebbe dovuto comportare, tra i suoi esiti oggettivi, la modifica della base stipendiale utile ai fini del calcolo della pensione (per i lavoratori con regime previdenziale INPDAP) a seguito del conglobamento sullo stipendio tabellare della indennità integrativa speciale.

Fermo restando la facoltà di assumere specifiche iniziative volte a conseguire l'obiettivo oggetto della presente nota, dichiarano che tale problematica formerà comunque oggetto della loro richiesta in occasione del prossimo rinnovo contrattuale 2006-2009.

CGIL FP (firmato)

CISL FPS (firmato)

UIL PA (firmato)

NOTA A VERBALE CCNL 2004-2005

La RdB-CUB PI non sottoscrive il presente accordo in quanto ritiene che le risorse economiche previste siano insufficienti a garantire un reale recupero del potere d'acquisto degli stipendi dei dipendenti del comparto.

Questa O.S. sottolinea inoltre come la discussione del rinnovo contrattuale sia avvenuta praticamente a biennio concluso, con una parte delle risorse impegnate disponibili di fatto solo a gennaio 2006, al di fuori quindi dalla vigenza del contratto 2002/2005.

Roma, 8 maggio 2006

COORD.NAZ. RdB-CUB P.I.
Settore Parastato
(firmato)

06A04693

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento n. UPC/II/2285 del 4 aprile 2006 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Sequator".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2006).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2006, sia nel titolo riportato nel sommario alla pag. 4, prima colonna, che nel testo, alla pag. 54, prima colonna, dove è scritto: «*Sequator*», leggasi: «*Sequacor*».

06A04683

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-113) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.